SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

715ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente PERA
e del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-57

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 59-293

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 295-315

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1250)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3227) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino*** *(Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4 e *passim*
EUFEMI *(UDC)* 3, 9, 10
ZANCAN *(Verdi-U)* . . . . . 3, 5, 6 e *passim*
MALAN *(FI), relatore* . . . . . 4, 8, 10 e *passim*
D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno* 4, 8, 10
BRIGNONE *(LP)* 7

Verifiche del numero legale 5

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-*bis* Reg.) . . . . . 7, 8, 9 e *passim*

Seguito della discussione approvazione, con modificazioni:

(3223) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:

SINISCALCO, *ministro dell'economia e delle finanze* . . . . . *Pag.* 13, 18
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 22
MARINO *(Misto-Com)* 24
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 25
OCCHETTO *(Misto-LGU)* 26
RIGHETTI *(Misto-Pop-Udeur)* 27
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 28
THALER AUSSERHOFER *(Aut)* 30, 31
PIROVANO *(LP)* 33
* TAROLLI *(UDC)* 36, 38
SALERNO *(AN)* 40
MORANDO *(DS-U)* 42
AZZOLLINI *(FI)* 46, 48

Votazione nominale con appello 50

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 53

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 54

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3227:

Articolo 1 59

Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277:

Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno 59

Articolo 3 ed emendamenti 69

Articolo 4 71

DISEGNO DI LEGGE N. 3223:

Emendamento 1.2000 (testo corretto) 72

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . *Pag.* 295

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 304

Assegnazione 304

Nuova assegnazione 304

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 57

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 304

Mozioni 306

Interrogazioni 307

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricorda che il Parlamento in seduta comune è convocato oggi alle 13, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3227) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. In attesa del parere

della 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,47.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ulteriore parere della 5ª Commissione permanente *(v. Resoconto stenografico)* e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.103, 2.104, 2.105, 2.101, 2.102, 2.108, 2.106, 2.107 e 2.601 e parere condizionato sull'emendamento 2.1 (testo 3).

EUFEMI *(UDC)*. Ritira gli emendamenti soppressivi, nonché il 2.1 (testo 3) il cui contenuto è ricompreso nel 2.600, benché esso prevedesse una gestione separata più coerente alla natura pubblica dell'Ordine Mauriziano che avrebbe consentito la soluzione dei problemi finanziari in ambito pubblicistico senza snaturare la natura giuridica dell'ente. Circa i beni immobiliari è necessario valutare il complesso della massa attiva rispetto all'entità dei debiti.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Con l'emendamento 2.104 si propone di estendere la fascia di pertinenza della Fondazione fino a 300 metri di distanza dal limite esterno dei gioielli architettonici posseduti dall'Ordine Mauriziano. Rileva inoltre che il decreto non tutela sufficientemente i creditori, che saranno risarciti in misura non superiore al 70 per cento, consentendo inoltre una eccessiva discrezionalità al liquidatore del patrimonio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.11, 2.600, 2.100, 2.500, 2.10, 2.109, 2.110 e sul 2.602 se riformulato come aggiuntivo invece che sostitutivo. Inoltre, anche in considerazione del parere della Commissione bilancio, è contrario ai restanti emendamenti. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore relativamente agli emendamenti, mentre non accoglie l'ordine del giorno G2.100, in quanto la normativa cui fa riferimento opererebbe in senso contrario all'esigenza manifestata dall'Assemblea di ridurre al minimo l'alienazione del patrimonio della Fondazione.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ZANCAN *(Verdi-U)*, dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 2.11. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,59, è ripresa alle ore 10,19.

Presidenza del presidente PERA

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-U), è approvato l'emendamento 2.11. Sono inoltre approvati gli emendamenti 2.600, 2.100 e 2.500. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ZANCAN, è respinto l'emendamento 2.103.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.101 è improcedibile.

BRIGNONE *(LP)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 2.104 ritenendo necessario tutelare il territorio circostante ai beni del patrimonio storico-artistico dell'Ordine Mauriziano. In particolare, l'abbazia di Staffarda è collocata in uno complesso paesaggistico di grande valore che occorre salvaguardare. *(Applausi del senatore Fassone).*

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dal senatore ZANCAN (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 2.104 e 2.105. Il Senato approva gli emendamenti 2.602 (testo 2), 2.10, 2.109 e 2.110.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.601, 2.108, 2.106. e 2.107 sono improcedibili.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

EUFEMI *(UDC)*. Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.100, non comprendendo le motivazioni della contrarietà del Governo, considerato che si tratta di preservare il ruolo economico, ambientale e storico dell'attività agricola svolta sui terreni di proprietà dell'Ordine Mauriziano.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È disposto ad accoglierlo qualora venga espunto dal dispositivo il riferimento alla legge n. 410 del 2001.

EUFEMI *(UDC)*. Riformula l'ordine del giorno nel senso indicato *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà pertanto posto in votazione. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull'emendamento 3.1 e parere condizionato sull'emendamento 3.3. L'emendamento 3.4 è stato ritirato.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 3.1 è volto a sopprimere la norma che autorizza il legale rappresentante della Fondazione a definire transattivamente le pretese creditorie secondo criteri discrezionali.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Riformula l'emendamento 3.2 *(v. Allegato A)* ed esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.3.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 (testo 2) e conforme al relatore sui restanti emendamenti.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ZANCAN, è respinto l'emendamento 3.1. È invece approvato l'emendamento 3.2 (testo 2).

EUFEMI *(UDC)*. Riformula l'emendamento 3.3 secondo le indicazioni della Commissione bilancio *(v. Allegato A)*.

MALAN, *relatore*. Conferma il parere contrario.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'egli è contrario.

È quindi respinto l'emendamento 3.3 (testo 2).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,43.

Presidenza del presidente PERA

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3223) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione sulla questione di fiducia. Dà lettura del parere espresso dalla 1a Commissione sul disegno di legge finanziaria. *(v. Resoconto stenografico).*

SINISCALCO, *ministro dell'economia e delle finanze*. Premesso che la manovra, quantitativamente rilevante e di natura strutturale, affianca all'obiettivo della stabilità dei conti pubblici quello della riduzione della invasività dello Stato nella vita dei cittadini, delinea il quadro complessivo della finanziaria, analizzando il maxiemendamento ed enucleando la politica economica del Governo. La manovra ha preso le mosse dalla costruzione di un quadro tendenziale trasparente e credibile della finanza pubblica, indispensabile per prevedere un aggiustamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, da conseguire attraverso l'applicazione alla spesa del tetto del 2 per cento, la sostituzione di condoni e *una tantum* con misure strutturali e l'introduzione della cosiddetta regola aurea che impone il pareggio del bilancio corrente e la destinazione del nuovo debito unicamente a finanziare gli investimenti; su questa base è poi stato innestato l'ulteriore obiettivo del taglio fiscale. Dall'approvazione del DPEF sono peggiorate le variabili esogene del quadro macroeconomico, mentre si sono registrati miglioramenti, imputabili al pur doloroso controllo della spesa pubblica, rispetto al tasso di inflazione e alla crescita. La manovra non interviene sui saldi di finanza pubblica bensì sulla composizione degli aggregati, prevedendo riduzioni della spesa complessiva, esclusi i settori della sanità, della scuola e della previdenza. La realizzazione del secondo modulo della riforma fiscale, che aumenta complessivamente l'indice di progressività e agevola in particolare le famiglie monoreddito, avviene attraverso la riduzione a tre delle aliquote contributive, l'introduzione di un contributo di solidarietà, l'estensione della *no tax area*, la trasformazione delle detrazioni in deduzioni. La manovra prevede inoltre, a favore delle imprese, l'esenzione dall'IRAP per i ricercatori e per gli assunti incremen-

tali, il blocco delle addizionali regionali e, per il Mezzogiorno, la piena copertura del cofinanziamento dei fondi comunitari, l'applicazione flessibile del tetto della spesa in modo da tutelare le risorse destinate allo sviluppo, l'introduzione del fondo rotativo per gli investimenti. A seguito dell'integrazione europea e della globalizzazione, l'Italia non è entrata in una fase di declino bensì di transizione, che richiede una diversa regolazione rispetto al precedente sistema basato su alti tassi di inflazione, frequenti svalutazioni, accumulazione del debito pubblico ed eccessiva protezione del mercati. La politica del Governo è orientata al perseguimento degli obiettivi della stabilità e dell'incremento del potenziale di crescita, tramite la riduzione strutturale del debito e l'aumento dell'avanzo primario. L'Esecutivo non ha rinunciato allo sviluppo della previdenza integrativa complementare, che sarà oggetto di un successivo provvedimento, e ritiene indispensabile, per stimolare la competitività non solo del settore industriale ma anche del terziario, migliorare il processo di integrazione europea, valorizzare il capitale umano per l'innovazione, aumentare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP e dai banchi del Governo).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Segnala all'Assemblea alcune correzioni di carattere formale al testo dell'emendamento 1.2000. *(v. Resoconto stenografico).*

PRESIDENTE. Passa alla votazione della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 3223.

MARINO *(Misto-Com).* I Comunisti italiani negheranno la fiducia al Governo, le cui politiche hanno peggiorato i conti della finanza pubblica, dimezzato l'avanzo primario, fatto diminuire i consumi ed il potere di acquisto di salari e pensioni, messo in crisi il sistema produttivo. Dopo i regali fiscali già fatti ai contribuenti più ricchi e dopo le sanatorie ed i condoni, anche la riforma delle aliquote da ultimo proposta favorirà i ceti più abbienti, colpendo quelli più deboli con l'aumento delle imposte indirette e del costo dei servizi. E' una finanziaria senza rigore che non ha previsioni per la lotta contro l'evasione fiscale, che penalizza il Mezzogiorno, che non affronta i problemi dello sviluppo del Paese. Il centrodestra ha votato contro tutte le proposte dell'opposizione in tema di equità fiscale, di sostegno del reddito personale ed a difesa del potere di acquisto dei salari e delle pensioni. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e Misto-RC).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC).* Le lacerazioni all'interno della maggioranza costringono il Governo ad imporre la fiducia, impedendo il confronto parlamentare su una finanziaria che testimonia il fallimento delle politiche attuate nel corso della legislatura. Il Paese vive una situazione di grave crisi economica, con un vertiginoso declino del sistema industriale e produttivo, la perdita di quote di mercato nel commercio mondiale e l'aumento degli squilibri

tra Nord e Sud. Estremamente preoccupante e in continua crescita è il numero dei posti di lavoro al rischio, mentre ancora non è chiaro il destino della FIAT e il Paese reale soffre di una perdita consistente del potere di acquisto di stipendi e pensioni. A questa situazione il Governo risponde con un taglio delle tasse a favore dei ceti abbienti, che avrà pesanti ripercussioni sullo Stato sociale. Contro questo progetto le opposizioni hanno indicato strade alternative fondate sul reperimento di risorse attraverso la lotta all'evasione fiscale e la tassazione delle rendite finanziarie. I senatori di Rifondazione comunista negheranno la fiducia al Governo. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com e DS-U).*

OCCHETTO *(Misto-LGU).* Il voto di fiducia chiesto dal Governo è doppiamente scandaloso, in quanto non soltanto ha lo scopo di riportare ordine nella maggioranza, unita solo se costretta e minacciata, ma anche di impedire al Parlamento di discutere una finanziaria che viene presentata come il manifesto programmatico della visione di politica economica e fiscale del centrodestra. Si sottrae al Parlamento la discussione e la decisione sui contenuti (in particolare su una riforma fiscale che viola il principio costituzionale della tassazione progressiva) per difendere la mera forma del potere del Governo. Per queste ragioni la sua componente negherà la fiducia al Governo. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U e del senatore Falomi).*

RIGHETTI *(Misto-Pop-Udeur).* E' mortificante che al Parlamento venga negata, a causa dei contrasti nella maggioranza, la possibilità di discutere una riforma fiscale del tutto insufficiente, con la quale, anziché mettere al primo posto le esigenze della famiglia e delle classi medio-basse, si offre una mancia ad alcune fasce sociali, con una redistribuzione che favorisce i redditi alti e coloro che tra i redditi bassi evadono restando sotto una certa soglia di reddito, e si penalizzano tutti i contribuenti con l'aumento di altre imposte, di bolli e tasse. Peraltro, si tratta di una prospettiva che è destinata ad aggravarsi, considerato che dal 2006 sarà necessario reperire a regime una copertura garantita per il 2005 dal condono edilizio. Non vi sono previsioni per combattere l'elusione e l'evasione fiscale e le buone intenzioni del ministro Siniscalco non sono state tradotte in norme specifiche. Sarebbe stata necessaria una riforma dei conti dello Stato che introducesse meccanismi premiali nei confronti delle famiglie, che riducesse gli sprechi, che finanziasse la ricerca scientifica, che si occupasse della sicurezza dei cittadini, inclusa quella stradale: il Governo presenta invece una manovra di stampo elettorale che non merita la fiducia dei senatori Popolari-Udeur.

RIPAMONTI *(Verdi-U).* Il Governo è responsabile del grave dissesto dei conti pubblici, causato dal buco ereditato dalla gestione del ministro Tremonti, dalla politica dei condoni, dalle previsioni di entrata sovradimensionate, dalle leggi senza copertura e da quelle palesemente sbagliate; un dissesto che costringe oggi ad una manovra molto onerosa, seconda

soltanto a quella del Governo Amato del 1992 che salvò il Paese dalla bancarotta e a quella del Governo Prodi del 1996 che diede il via al risanamento in vista dell'ingresso in Europa. Il Governo è responsabile delle difficoltà del sistema produttivo nazionale poiché non è riuscito ad agganciare il *trend* di crescita dell'economia internazionale ed ha perso una quota importante della presenza dell'Italia sui mercati internazionali. Il sistema produttivo non è competitivo perché non si investe sulla ricerca, sull'innovazione tecnologica, sulla formazione dei lavoratori e sulle infrastrutture. A fronte di questa situazione, il Governo e la maggioranza hanno scelto di lanciare un'operazione ideologica sulle tasse, attuando però una riforma iniqua, perché premia i redditi più alti, e truffaldina, perché in realtà nel 2005 la pressione fiscale aumenterà di 4,5 miliardi di euro a causa dell'aumento di imposte e balzelli di varia natura. Peraltro, è prevedibile che quanto risparmiato dalle famiglie sulle imposte sul reddito verrà destinato al risparmio oppure al consumo di beni ad alto contenuto tecnologico, che sono di importazione: è prevedibile quindi che queste misure non avranno riflessi sulla crescita. Allo stesso modo gli sgravi per le imprese sono insufficienti e, per quanto riguarda il sostegno agli incrementi occupazionali, ricalcano gli incentivi automatici adottati dal centrosinistra e frettolosamente abrogati dal centrodestra. Non sono state accolte le proposte dell'opposizione tendenti a favorire la competitività, l'innovazione, la restituzione del drenaggio fiscale, l'introduzione dell'imposta negativa per gli incapienti, il risanamento dei centri storici, investimenti per la sostenibilità ambientale della produzione industriale, al fine di cogliere l'opportunità di modernizzazione ed innovazione connessa all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Per tutti questi motivi i senatori Verdi negheranno la fiducia al Governo. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e della senatrice De Zulueta. Congratulazioni).*

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. In assenza di una seria politica economica, il Governo non è riuscito a presentare per tempo al Parlamento un testo sul quale lavorare e così oggi il Senato esamina la più importante legge dello Stato di fatto in prima lettura: considerata l'agenda dei lavori, a conclusione dell'*iter* la finanziaria per il 2005 avrà superato solo un esame del tutto incompleto presso la Commissione bilancio del Senato. Per di più l'apposizione della questione di fiducia impedisce di intervenire sul merito delle proposte del Governo. La necessità di ridurre la pressione fiscale è largamente condivisa per consentire la ripresa dei consumi e riavviare il ciclo produttivo: il Governo però, se da una parte riduce le aliquote dell'IRE, dall'altra introduce una serie di misure che colpiscono indirettamente le tasche dei cittadini, appesantendo il prelievo indiretto. Manca una guida politica coerente e trasparente in materia fiscale e la legge finanziaria ne è testimonianza visto che i testi successivi presentati dal Governo stanno costringendo l'Unione Europea a svolgere approfondimenti per verificare i rischi di sfondamento dei tetti fissati dal Patto di stabilità. Peraltro si nota nel testo una serie di disposizioni fiscali retroattive, che violano lo statuto dei diritti del contribuente. Altro

aspetto non trascurabile è l'aumento degli obblighi burocratici a carico dei cittadini. Per quanto riguarda le entrate, oltre ai tagli alle spese, il Governo ha ridotto i trasferimenti agli enti locali e contenuto gli incentivi agli investimenti, tutte misure che si tradurranno in spese aggiuntive per i cittadini. Per queste ragioni, pur giudicando favorevolmente misure quali la proroga dell'agevolazione fiscale per il gasolio da riscaldamento, il gas metano e il teleriscaldamento, le agevolazioni per l'agricoltura, gli sgravi fiscali per coloro che assistono anziani e portatori di *handicap*, gli incentivi alla ricerca e la, sia pure limitata, riduzione dell'IRAP, il Gruppo per le Autonomie voterà contro la fiducia. *(Applausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI e del senatore De Paoli).*

PIROVANO *(LP)*. Nella finanziaria in votazione convivono due diverse anime: misure ancora chiaramente assistenziali e la volontà di innovare le modalità della programmazione finanziaria rispettando gli impegni assunti con cittadini e quindi abbandonando la dissennata gestione che ha finora determinato un enorme debito pubblico. Da un lato, si concede la possibilità alle Regioni incapaci di contenere il disavanzo sanitario, di aumentare le addizionali IRE e IRAP; vengono regalati centinaia di milioni di euro, senza convincenti motivazioni, alla città capitale; continua il finanziamento per i lavoratori forestali calabresi, mentre sarebbe necessaria una svolta che rispetti veramente la dignità dei cittadini calabresi e favorisca un concreto sviluppo di una Regione che ha utilizzato solo un terzo dei finanziamenti europei disponibili; vengono soppressi i fondi del Ministero del lavoro per dare avvio alla previdenza complementare, indispensabili ad avviare un sistema in linea con le impostazioni europee. D'altro lato, oltre alla riduzione della pressione fiscale nel rispetto del programma elettorale, con particolare attenzione ai nuclei familiari, specie quelli meno abbienti e con figli a carico, anche grazie all'accoglimento di alcuni emendamenti proposti dal Gruppo della Lega sono state introdotte disposizioni estremamente positive. In particolare, l'ulteriore riduzione della pressione fiscale per le famiglie che devono assistere persone diversamente abili; la riduzione dell'IRAP sul personale addetto alla ricerca e sulle nuove assunzioni; la soppressione dell'adeguamento automatico ed annuale degli studi di settore, prevedendo al contrario che il reddito presunto sarà calcolato in accordo con le associazioni di categoria; uno stanziamento per la città di Brescia colpita dal terremoto; lo stanziamento di risorse per la promozione industriale della zona di Arese; la salvaguardia dell'efficienza delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, nonché dei settori della scuola e dell'università. Pertanto, il Gruppo concede la fiducia al Governo su un testo che è il risultato del lavoro svolto dalla Commissione bilancio del Senato, ma vigilerà affinché l'impostazione innovativa non venga pregiudicata da forme di nuovo centralismo. *(Applausi dal Gruppo LP).*

TAROLLI *(UDC)*. Il rinnovato profilo del Governo, caratterizzato da una più incisiva presenza dell'UDC, anche come riconoscimento del suc-

cesso ottenuto alle ultime elezioni europee, è motivo di soddisfazione ed ulteriore stimolo a rafforzare l'ispirazione democratica e cristiana ed il profilo moderato del Governo, la cui manovra finanziaria è il risultato di profonde convinzioni economiche e politiche. Infatti, in presenza di una bassa crescita la riduzione delle tasse è indispensabile a lubrificare l'economia, rilanciare lo sviluppo, per avviare un processo graduale finalizzato ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie, ridurre il peso dello Stato e far emergere il sommerso. In questa prospettiva e nel rispetto della stabilità della finanza pubblica (cui era finalizzata la proposta di istituire una apposita Commissione), il Gruppo ha concentrato la propria iniziativa politica sulla centralità della famiglia e sul contrasto della denatalità, che costituisce il principale fattore dell'invecchiamento e del decadimento del Paese. Sono altresì strumenti importanti l'estensione della cessione del quinto dello stipendio ai lavoratori del settore privato, il sostegno fiscale alle famiglie che spendono per l'assistenza e la soluzione dei problemi dei lavoratori socialmente utili, dei forestali della Calabria e dei braccianti siciliani, cui il Governo deve riservare le stesse attenzioni che ha nei riguardi dei lavoratori del Nord, controllando l'efficienza della spesa ma senza alcuna discriminazione. Restano da attuare gli interventi per favorire la competitività del sistema produttivo, che dovranno premiare le aziende che investono in ricerca ed innovazione, le imprese impegnate nell'internazionalizzazione e nell'accrescimento delle loro dimensioni, ma la finanziaria si caratterizza per lungimiranza e per la previsione di strumenti idonei a far uscire il Paese dalle difficoltà in cui si trova anche a causa delle responsabilità dei Governi della sinistra. *(Applausi dai Gruppi UDC, AN e FI. Molte congratulazioni).*

SALERNO *(AN)*. La manovra realizza una netta svolta rispetto alle precedenti finanziarie, perché imperniata nella riduzione della pressione fiscale e sul contenimento dell'aumento della spesa pubblica entro il 2 per cento. Il Governo di centrodestra, nonostante il vistoso buco di bilancio ereditato dai precedenti Esecutivi, ha dato impulso allo sviluppo attraverso la Tremonti-*bis*, l'avvio delle infrastrutture, il rilancio del *made in Italy*, la riforma della Cassa depositi e prestiti, l'aumento delle pensioni al minimo e la lenta ma costante riduzione della pressione fiscale sulle famiglie. È pertanto incredibile che la sinistra, che ha istituito una tassa sciagurata come l'IRAP, che grava sul lavoro e sui debiti delle imprese, critichi il Governo per una supposta insufficiente riduzione, nonostante questa imposta sia stata diminuita sulle spese per gli investimenti, la ricerca e sulle nuove assunzioni. I catastrofismi dell'opposizione (come dimostra il fallimento degli scioperi a causa del disorientamento dei lavoratori per iniziative di protesta contro la riduzione della pressione fiscale) non rispondono alla realtà del Paese, che anche grazie alla determinazione del Presidente del Consiglio nel voler rispettare gli impegni assunti con gli elettori potrà beneficiare di una consistente riduzione delle tasse, nonché del forte slancio rinnovatore del Governo. *(Vivi applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Molte congratulazioni).*

MORANDO *(DS-U)*. Svolge una dichiarazione di voto unitaria anche a nome dei Gruppi della Margherita e dello SDI, a testimonianza dell'impegno politico per la costruzione della Federazione dell'Ulivo. La valutazione critica della legge finanziaria è conseguenza della realistica analisi della situazione del Paese e della forte sensazione di insicurezza espressa dai cittadini italiani, nonché del rinvio delle misure necessarie a migliorare la competitività del sistema Paese. Infatti, mentre sulla base dei fondamentali economici esistono le possibilità per una ripresa della competitività e per la riconquista di quote di mercati internazionali, la politica economica del Governo premia le imprese operanti nei mercati protetti dalla competizione internazionale, incentivando gli investitori ad indirizzare i loro risparmi in quei settori nella speranza di lucrare extraprofitti, e quindi penalizza quelle esposte alla concorrenza. Il generale calo del potere di acquisto è particolarmente accentuato per i lavoratori delle industrie che operano in tali settori, le esigenze di flessibilità del sistema vengono scaricate sulle giovani generazioni e la mobilità sociale è scarsissima. Mentre la crescita dell'economia richiederebbe misure di incentivazione dei settori e delle componenti più dinamiche della società italiana, la finanziaria agisce in senso opposto, blocca le assunzioni al CNR, riduce l'IRAP in misura irrilevante sopprime le risorse per l'avvio della previdenza complementare, non contiene strumenti per migliorare la produttività totale dei fattori, mentre il provvedimento a tutela del risparmio è ancora lontano dalla sua approvazione a più di un anno dall'esplodere degli scandali finanziari. Inoltre, mentre stando al DPEF la pressione fiscale a legislazione vigente sarebbe diminuita nel 2005 nella misura di un punto percentuale di PIL, l'effetto netto della finanziaria sotto il profilo fiscale è un incremento in misura pari a 4,5 miliardi tra bolli, concessioni governative e addirittura 13 nuovi balzelli. Infine, poiché la questione di fiducia ha precluso la puntuale esposizione delle proposte di politica economica dell'opposizione, delinea sinteticamente tre fra i punti più qualificanti della manovra alternativa contenuta negli emendamenti del centrosinistra: la riproposizione di misure di fiscalità di vantaggio per il Sud, l'istituzione di crediti d'imposta automatici per le piccole e medie imprese che si consorziano per investire sulla ricerca e la defiscalizzazione delle quote di salario ottenute dalla contrattazione di secondo livello. *(Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Verdi-U e Misto-Com e del senatore Amato. Molte congratulazioni).*

AZZOLLINI *(FI)*. La manovra finanziaria, caratterizzata da un impianto trasparente, si muove lungo la strada del rigore, nell'intento di ricondurre il rapporto indebitamento-PIL, entro i parametri del Patto di stabilità europeo. A tal fine, il Governo non è ricorso a misure con effetti devastanti sullo Stato sociale bensì in primo luogo ha individuato uno strumento innovativo, cioè il contenimento dell'incremento della spesa pubblica entro un tasso del 2 per cento – con significative deroghe per l'istruzione e la ricerca – tale da incidere sulle distorsioni e sugli sprechi della spesa della pubblica amministrazione, ed ha altresì proceduto ad una

revisione degli studi di settore, rimodulandola secondo le indicazioni della maggioranza ma prestando sempre attenzione alla copertura. La seconda grande direttiva in cui si muove la manovra è quella dello sviluppo, secondo gli impegni assunti dalla Casa della libertà. A tal fine si è scelto di agire sulla leva fiscale, procedendo al secondo modulo della riforma fiscale, caratterizzato tra l'altro dell'aumento della *no tax area* e dal contributo di solidarietà, realizzando la prima riduzione generalizzata delle imposte sui redditi degli ultimi decenni. Tale indirizzo risponde in primo luogo all'osservanza di un principio di carattere ideale proprio della Casa delle libertà, quello cioè di uno Stato meno invasivo, ma rappresenta altresì la scelta più indicata per consentire all'Italia un recupero di produttività e competitività rispetto agli altri Paesi europei. Esprimendo quindi un giudizio positivo sulla manovra Forza Italia rinnoverà con convinzione la fiducia. *(Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a procedere alla chiama per la votazione nominale della questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per consentire il computo dei voti.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 13,45.

Il Senato, con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, approva l'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 3223, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Decadono, pertanto, tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Per effetto dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, il Governo dovrà procedere alla stesura della Nota di variazioni. La 5ª Commissione è fin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea alla ripresa della discussione del disegno di legge di bilancio.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica che le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 16 dicembre 2004 al 20 gennaio 2005. *(v. Resoconto stenografico)*. Nella seduta pomeridiana di oggi proseguirà la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno, integrato con disegni di legge di ratifica; dopo la votazione della Nota di variazioni e il voto finale, con la presenza del numero legale, del disegno di legge di bilancio, si passerà al seguito dell'esame del provvedimento sul mandato di cattura europeo. La seduta antimeridiana di domani non avrà luogo e l'esame dei decreti-legge in scadenza proseguirà nelle due sedute di martedì 21 dicembre. I lavori del Senato saranno sospesi fino al 10 gennaio; l'Assemblea tornerà a riunirsi il 18 gennaio.

Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta

La seduta termina alle ore 13,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31).*

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Casillo, Centaro, Cursi, D'Alì, Federici, Guzzanti, Lauro, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giovanelli e Turroni, per attività della 13ª Commissione permanente; Budin, Gubert e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è nuovamente convocato per oggi, giovedì 15 dicembre, alle ore 13, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale».

Ulteriori comunicazioni della Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,33).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3227) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3227.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Colleghi, la 5ª Commissione permanente ha espresso un parere sugli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ma esso non è ancora materialmente giunto in Aula. Pertanto, trovandoci nella necessità di prenderne visione e di distribuirlo a chi di competenza (relatore, Governo e altri colleghi), sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,47).

La seduta è ripresa.

È finalmente pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ne do lettura: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 3), 2.600, 2.601 e 2.602, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle proposte 2.600 e 2.602, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.601 e parere di nulla osta sulla proposta 2.1 (testo 3), condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 2.600».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo al senatore Eufemi che il tempo a disposizione del suo Gruppo è ormai esaurito; gli concedo ancora qualche brevissimo minuto per illustrare i suoi emendamenti.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, la ringrazio per il tempo concessomi, anche se quella in esame è una materia molto delicata e quindi avrebbe bisogno di un minimo di ponderazione.

Ritiro l'emendamento 2.1 (testo 3), avendo presentato l'emendamento 2.600 che in parte recupera il tema del Comitato già trattato nella precedente proposta modificativa.

Con l'emendamento 2.1 (testo 3) si poneva un metodo alternativo alla linea del Governo, con la previsione di una gestione separata: a mio avviso un metodo più concreto, al di fuori di meccanismi di ingegneria legislativa. L'emendamento si rendeva necessario in considerazione di inoppugnabili motivazioni. Innanzitutto deve essere riconfermato ed evidenziato che la natura di pubblica amministrazione dell'Ordine Mauriziano ne impedisce il fallimento, ma obbliga ad erogare il servizio; tale è infatti il carattere di ogni ente pubblico, per cui la sospensione o l'interruzione dell'attività configurerebbe un reato penale per omissione, mentre le situazioni gestionali critiche impongono soluzioni da ricercare all'interno di una normativa pubblicistica senza snaturare la *facies* giuridica dell'Ente.

Signor Presidente, vorrei aggiungere molto brevemente qualche altra considerazione.

PRESIDENTE. La prego però di essere effettivamente breve, senatore Eufemi. *(Commenti).*

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, credo che ci sarebbe bisogno di maggiore tolleranza. Siccome questa tolleranza non c'è, devo evidentemente rinunciare ad illustrare gli emendamenti. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Sia ben chiaro però che questa mancata tolleranza non è da parte della Presidenza. Non vengono infatti registrate nel Resoconto stenografico le interruzioni dei colleghi e sembra che l'intolleranza sia da parte della Presidenza. Io avevo consentito che lei aggiungesse qualche altra cosa, ma brevemente, perché il tempo a sua disposizione è già scaduto.

EUFEMI *(UDC)*. L'altra questione, signor Presidente, è relativa alle cascine; infatti, aumentare la distanza intorno al complesso edilizio del Concentrico significherebbe preservare questi compendi di grande valore artistico. La questione posta dalla Commissione bilancio non può essere svincolata dall'insieme del provvedimento, cioè da una massa attiva presente rispetto ad una massa passiva.

Signor Presidente, annuncio infine il ritiro di tutti gli emendamenti soppressivi da me presentati.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei porre due piccole questioni di importanza però molto rilevante. Innanzitutto, il provvedimento del Governo e della maggioranza prevede, rispetto a questi tre gioielli architettonici, un'area di salvaguardia pari a 100 metri.

Insieme al collega Turroni abbiamo presentato degli emendamenti in base ai quali quest'area verrebbe portata a 300 metri. Cosa sono 200 metri, pur di conservare dei gioielli di inestimabile valore, senatore Malan? Lei che li conosce bene quanto me sa che non si può consentire che i terreni circostanti vengano alienati, con il rischio che si possa costruire qualcosa nell'ambito dei 300 metri di distanza dalla Palazzina di caccia di Stupinigi, dal complesso di S. Antonio di Ranverso o dall'Abbazia di Staffarda. È veramente criminale sul piano del rispetto della bellezza dei monumenti artistici in questione!

Seconda questione: il liquidatore avrà la possibilità di transigere *ad nutum*, discrezionalmente, non rispettando la *par condicio creditorum*. Visto che il senatore Malan ha detto ieri che il provvedimento si muove in un'alta ottica di salvaguardia, i creditori che vedranno i propri crediti congelati per 24 mesi saranno sottoposti al ricatto di dover transigere rispetto ad un 70 per cento delle proprie competenze, percentuale però che il liquidatore può utilizzare discrezionalmente. Questo è veramente il contrario di qualunque principio di liquidazione dei crediti, che in genere è quello del rispetto della *par condicio.*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 2.11, 2.600, 2.100 e 2.500 e parere contrario all'emendamento 2.101.

Sugli emendamenti 2.103, 2.104 e 2.601, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, al quale il relatore si uniforma.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.602, con il quale il senatore Eufemi propone di sostituire la parola «cistercense» con l'altra «Antoniano», preciso che, dopo un consulto, si è appurato che i due termini possono coesistere. Pertanto, propongo la seguente riformulazione dell'emendamento: «*Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), dopo la parola:* "cistercense", *aggiungere la seguente:* "Antoniano"».

Sugli emendamenti 2.105, 2.108, 2.106 e 2.107 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, al quale il relatore si uniforma.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.10, 2.109 e 2.110.

Infine, per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.100, mi rimetto al Governo.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il mio parere sugli emendamenti è conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, senatore Eufemi, debbo osservare che le previsioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 in realtà conducono ad applicare uno sconto sulla posizione di quei terreni e questo va contro l'interesse, da tutti dichiarato, di ridurre al minimo il sacrificio patrimoniale della Fondazione mauriziana, per poterne ripianare le passività. L'ordine del giorno, quindi, andrebbe in senso

opposto all'intendimento che tutto il Parlamento ha mostrato come volontà di fondo di ridurre al minimo la necessità di alienazione del patrimonio, anche se poi le valutazioni sulle modalità con cui raggiungere tale obiettivo sono state divergenti.

Pertanto, mi dispiace ma non posso accogliere l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.2, 2.1 (testo 3) e 2.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,59, è ripresa alle ore 10,19).

Presidenza del presidente PERA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.11.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.600, presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.5 e 2.6 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.101 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.103, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
***(art. 102-bis* Reg.)**

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.104, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Ne chiediamo la votazione.

BRIGNONE *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE *(LP)*. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 2.104 anche in quanto componente della Commissione beni culturali del Senato.

Mi rivolgo a coloro che conoscono il paesaggio ed il contesto paesaggistico, per esempio, dell'abbazia di Staffarda, che si erge maestosa nella campagna piemontese con lo sfondo delle Alpi Cozie e del Monviso: essa fa parte di un patrimonio culturale costituito dal paesaggio storico che deve essere assolutamente tutelato, anzi, aggiungo che la fascia di 300 metri per quel preciso contesto mi sembra ancora limitativa. Comunque, e concludo, voterò a favore dell'emendamento, anche perché sono legato all'abbazia di Staffarda da fattori personali: il mio matrimonio si è svolto proprio in quella abbazia, che frequento e che conosco bene. *(Applausi del senatore Fassone).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
***(art. 102-bis* Reg.)**

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.601 è improcedibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione dell'emendamento 2.602.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, ovviamente esprimo parere favorevole.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.602 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.105, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.108, 2.106 e 2.107 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 2.8 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.109, presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.9 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal senatore Scarabosio.

È approvato.

Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno G2.100 se insiste per la votazione.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, non si comprendono le ragioni dell'espressione di un parere contrario da parte del Governo su questa misura, che è in linea con i provvedimenti relativi alle cartolarizzazioni: così come abbiamo usato tale strumento per gli immobili non si capisce perché non lo si possa utilizzare per i terreni e per le aziende agricole siti in quel complesso.

L'ordine del giorno avrebbe anche il significato di preservare l'ambiente socioeconomico soprattutto delle attività agricole, evitando un possibile contenzioso. Invito il Governo a riflettere su questo aspetto e comunque insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull'ordine del giorno in esame.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ho motivato la mia contrarietà con il fatto che il riferimento all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 avrebbe prodotto una vendita dei terreni con uno sconto del 30 per cento. Se il senatore Eufemi rinuncia a questa previsione e si limita a quella dei benefìci erogati dall'ISMEA, da assumersi in via prioritaria da parte di quell'ente, il Governo può accogliere l'ordine del giorno, insistendo sulla non condivisione del riferimento al decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001.

PRESIDENTE. Accetta questa modifica, senatore Eufemi?

EUFEMI *(UDC)*. La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.1 si mira ad evitare che il liquidatore dei crediti compia la più vistosa violazione del principio della *par condicio* mai avvenuta nel nostro sistema giuridico. Questo liquidatore infatti potrà liquidare fino al 70 per cento dei crediti *ad libitum suum*, ovverosia favorendo i suoi amici, le persone che gli interessano e quant'altro. È veramente fare strame della nostra civiltà giuridica. Chiedo che si accolga l'emendamento in questione, che elimina questa disparità di trattamento vistosissima.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.2 della Commissione, alla luce dell'approvazione dell'emendamento 2.600, va corretto. Pertanto le parole «al Presidente del Consiglio ed al Parlamento» vanno sostituite con le seguenti «al Comitato di cui all'articolo 2, comma 3,», mentre il resto rimane com'è.

Il testo completo sarebbe quindi il seguente: «il Commissario straordinario dell'Ente presenta al Comitato di cui all'articolo 2, comma 3, una dettagliata relazione sulle attività svolte». Con questa modifica, esprimo parere favorevole all'emendamento 3.2.

Sull'emendamento 3.3 esprimo parere contrario.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, concordando altresì sulla modifica all'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, chiedo l'appoggio di quindici colleghi alla richiesta di voto elettronico su quest'emendamento.

Chiederei poi, signor Presidente, sull'ordine dei lavori, di rispettare gli orari prefissati.

PRESIDENTE. Infatti stiamo chiudendo, lei non si preoccupi.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sull'emendamento 3.3, come ricorderete, la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge». È d'accordo con questa riformulazione, senatore Eufemi?

EUFEMI *(UDC)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.3 così riformulato.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Onorevoli colleghi, a questo punto, come convenuto, dovremmo passare al seguito della discussione del disegno di legge n. 3223.

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,43).

Presidenza del presidente PERA

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3223) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3223, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione sulla questione di fiducia.

Do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge finanziaria: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione bilancio ha espunto dall'articolo 23 le disposizioni in materia di asili nido incompatibili con l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2004, come segnalato dal rapporto che la Commissione affari costituzionali aveva reso in data 24 novembre 2004, e che ha anche riformulato l'articolo 30, comma 1, escludendo la natura vincolante del parere delle competenti Commissioni parlamentari ivi previsto, come egualmente segnalato nel medesimo rapporto;

esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 19, comma 1, appare opportuno esplicitare le finalità di coordinamento della finanza pubblica che giustificano l'applicazione anche alle autonomie territoriali del divieto di estensione dei giudicati in materia di personale delle amministrazioni pubbliche e la competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri a determinare eventuali deroghe;

– all'articolo 25, comma 6, valuti l'Assemblea la compatibilità con il riparto di competenze costituzionalmente fissato, delle norme che demandano al regolamento statale non solo l'individuazione di *standard* dei livelli minimi da assicurare ma anche elementi attinenti all'assistenza ai servizi, in particolare considerando se sia sufficiente il coinvolgimento delle regioni attraverso il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

– all'articolo 44, comma 3, sembra opportuna una riformulazione che sostituisca il riferimento a "norme di coordinamento della finanza pubblica" con quella, più coerente con il dettato costituzionale, di "principi di coordinamento della finanza pubblica"».

Ha ora facoltà di parlare il ministro dell'economia e delle finanze, professor Siniscalco, che saluto e ringrazio.

SINISCALCO, *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione bilancio per il lavoro svolto sul testo della legge finanziaria e l'Assemblea del Senato per il dibattito che ha occupato gli ultimi due giorni e che ha offerto elementi di approfondimento, di critica e di suggerimento.

La discussione sui cambiamenti introdotti in Commissione ha ovviamente attratto l'attenzione nel dibattito degli ultimi giorni; pertanto, oggi, prima del voto di fiducia, è doveroso che io replichi ai numerosi interventi, tutti interessanti, e, soprattutto, che ricomponga i vari elementi del provvedimento in un quadro d'insieme che ne offra una visione complessiva.

Permettetemi, prima di tutto, una premessa. Quella che il Senato si accinge a votare è una legge finanziaria quantitativamente imponente e

strutturale per la dimensione dei flussi coinvolti ed è guidata da due princìpi chiave: la stabilità dei conti e una minore invasività dello Stato nell'economia e nella vita dei cittadini.

Per argomentare queste affermazioni di principio mi sia concesso di entrare nel dettaglio e di dividere la mia replica in tre parti legate tra loro: la base di partenza della legge finanziaria, su cui mi soffermerò ovviamente molto in breve, la ricostruzione del quadro d'insieme del provvedimento per come si è andato costituendo fino ad oggi e la collocazione di questa legge finanziaria e del bilancio nella politica economica e, in generale, nella visione che il Governo ha del Paese, che si trova indubbiamente nel mezzo di un profondo processo di transizione.

Ogni legge finanziaria può essere giudicata da più punti di vista: dal punto di vista economico, da quello finanziario, da quello politico e, fondamentalmente, dal punto di vista del cittadino elettore. Nel replicare, cercherò di analizzare il provvedimento in modo sintetico, tenendo di volta in volta conto di tutti questi diversi punti di vista.

Cominciamo dalla base di partenza della legge finanziaria. In una legge finanziaria la costruzione del quadro tendenziale dell'economia, e soprattutto del quadro tendenziale della finanza pubblica, credetemi, è metà dell'opera. Se questo quadro è credibile e trasparente, tutto l'esercizio di formazione del bilancio è costruito su una base solida. Al contrario, se non lo è, rischia di avere fondamenta discutibili.

La costruzione di un quadro tendenziale trasparente, fatta in luglio e riproposta in settembre, non è stata un'operazione semplice, ma ci ha consentito di disegnare un aggiustamento ingente e credibile: 24 miliardi di euro, pari all'1,7 per cento del PIL, rispetto alle tendenze spontanee che si andavano manifestando in quel momento nel bilancio pubblico. Attenzione: come abbiamo spesso ripetuto, questo aggiustamento si riferisce al tendenziale. Rispetto all'anno 2004, cioè rispetto all'andamento storico dell'economia, esso è molto più limitato, e vedremo tra breve quanto. Ma sicuramente in assenza di questo intervento il *deficit* sarebbe salito fino al 4,4 per cento del PIL.

Partendo dal tendenziale, la legge finanziaria presentata in settembre era stata disegnata attraverso un meccanismo trasparente, equidistribuito, ma soprattutto semplice da capire, nei rapporti tra i Ministeri e con le altre amministrazioni. Per fare questo, ci eravamo innanzitutto concentrati esplicitamente sui conti della pubblica amministrazione (non soltanto dello Stato), cioè sul perimetro e sul parametro rilevanti per l'Europa e per i mercati.

Partendo da lì, abbiamo utilizzato tre strumenti chiave, la cui principale caratteristica – ripeto – era la semplicità. Abbiamo applicato un tetto del 2 per cento all'aumento della spesa pubblica, ovviamente con alcune eccezioni legate ai diritti soggettivi e alle priorità; abbiamo operato una manutenzione della base imponibile in cui alcuni condoni e misure *una tantum* andavano sostituiti con misure di carattere strutturale; abbiamo introdotto esplicitamente una regola importante per una gestione sana della

finanza pubblica, la cosiddetta «regola aurea» o *golden rule*, in base alla quale il bilancio corrente sia in pareggio e tutto il nuovo debito serva a finanziare unicamente gli investimenti.

Questa parte della legge finanziaria di settembre è la base di partenza su cui poi il Governo ha costruito il taglio fiscale, che è pienamente coperto non soltanto in base all'articolo 81 della Costituzione italiana, ma anche in base a criteri europei e di mercato. Insieme al programma di privatizzazione degli attivi patrimoniali dello Stato, la riduzione delle tasse è l'aspetto più significativo di natura economica e – aggiungo – anche politica, del programma del Governo Berlusconi. La riduzione delle imposte, al di là dei possibili effetti espansivi, rappresenta una visione di politica economica che ha, appunto, una valenza politica, come fin dall'inizio dell'economia classica i grandi padri della nostra disciplina hanno sempre dimostrato (non a caso, erano filosofi ed economisti insieme).

L'emendamento 1.2000, oggi all'esame dell'Aula, incorpora anche l'inevitabile pragmatismo che caratterizza tutte le leggi finanziarie, che per un Ministro dell'economia senz'altro non è agevole da sopportare, e che deve far riflettere sulla necessità di riformare questo strumento (non certo di abolirlo!), in linea con le migliori pratiche che prevalgono nei Paesi avanzati.

Dall'approvazione del DPEF l'estate scorsa, alcuni elementi del quadro macroeconomico su cui abbiamo costruito la nostra legge sono migliorati, altri sono invece peggiorati e in maniera anche vistosa.

È peggiorato progressivamente il contesto delle variabili economiche esogene, quali il tasso di cambio tra euro e dollaro e il prezzo del petrolio. A luglio, avevamo un tasso di cambio euro-dollaro dell'1,22, mentre oggi questo è superiore all'1,33-1,34; il petrolio – cito il Brent, che è la qualità più diffusa – era a 37 dollari al barile ed è salito fino a 45 dollari, per poi fortunatamente decrescere fino a 41 dollari. Tutto ciò, evidentemente, da un lato danneggia la competitività della nostra industria e, dall'altro, anche tramite questo canale esercita una pressione al ribasso sulle prospettive di crescita.

Per converso, è migliorata di molto l'inflazione, e non soltanto in termini assoluti, dal momento che per la prima volta è più bassa rispetto all'inflazione europea. Questa per la competitività è una buona notizia.

Migliora la crescita del PIL nel 2004 rispetto alla previsione di luglio, pari all'1,2 per cento; ritengo di poter dire, con qualche confidenza, che probabilmente salirà intorno all'1,4 per cento per fine anno. Sono decimali, non sono grandi numeri; però, ciò significa che la base di partenza per il PIL del 2005 in termini nominali è più elevata di quella prevista nel quadro tendenziale.

Nel terzo trimestre 2004, peraltro, il nostro Paese è quello che cresciuto di più nell'Europa dell'euro: confrontando i trimestri e usando un dato destagionalizzato, l'Italia è cresciuta dello 0,4 per cento contro lo 0,1 per cento della Francia e della Germania e lo 0,3 per cento medio dell'Europa a dodici.

Questo è un punto importante. Tale aumento di natura congiunturale, che andrà spiegato e che probabilmente verrà riassorbito nel prosieguo del ciclo, è avvenuto nonostante nel terzo trimestre dell'anno ci sia stata (per la prima volta, da quando io ricordi le statistiche) una riduzione della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi come componente del PIL: si è avuta una diminuzione del 3 per cento in valori correnti e del 2,6 per cento in valori costanti, secondo i conti trimestrali dell'ISTAT.

Con ciò voglio dire che il controllo della spesa (seppure doloroso e con tutte le imperfezioni che conosciamo e siamo pronti a riconoscere) messo in campo dal luglio di quest'anno in avanti ha prodotto risultati visibili anche nella contabilità nazionale.

Sul piano dei conti pubblici, peraltro, si registra – e questo è un dato che al Tesoro interessa molto – un netto miglioramento nel controllo dei flussi di cassa; quella di prima era una variabile di competenza, una variabile economica. Si è ridotto, infatti, in modo vistoso il differenziale cumulato nel fabbisogno finanziario del settore statale del 2004 rispetto al 2003 (mi riferisco, in poche parole, agli esborsi meno gli introiti, mese per mese e settimana per settimana). Pensate che questo cuneo tra il valore del 2004 e quello del 2003 si era allargato, fino a raggiungere circa 12 miliardi nel 2004 rispetto al 2003, nel mese di luglio. Nel mese di novembre, si è ridotto a 2,3 miliardi e immaginiamo che nel mese di dicembre resti pari o continui a ridursi. Si è avuta, in sostanza, una riduzione del divario (quindi un miglioramento, in parole semplici) di 10 miliardi di euro in cinque mesi: lo considero uno sforzo poderoso, di notevoli dimensioni, che non ha ingenerato contrazioni nell'attività economica, quanto meno nel terzo trimestre, a riprova che nell'economia le variabili non si muovono in modo né automatico, né idraulico, ma la vita è sempre più complessa di come appare a prima vista.

Inoltre, per quanto riguarda i conti del mese di dicembre, di cui non disponiamo, il condono edilizio sta producendo il gettito previsto e l'autotassazione, secondo i primi dati, è in linea con le previsioni. Grazie all'andamento del fabbisogno finanziario appena descritto, abbiamo potuto cancellare le emissioni di titoli di Stato di fine anno (altra cosa che non avevamo fatto in precedenza). Inoltre, dovremmo – uso il condizionale – chiudere l'anno con un rapporto tra debito e PIL migliore di quello previsto e promesso nel programma di stabilità approvato dalla Commissione europea in marzo.

Gli *spread* (i differenziali tra i tassi di interesse nazionali e tedeschi) sui BTP e i *Bund* a dieci anni, che sono l'indicatore più immediato della fiducia dei mercati, continuano a stringersi, indicando che gli investitori che ogni giorno mettono i loro soldi e la loro fiducia sul nostro debito pubblico, che supera il 100 per 100 del PIL, assegnano un voto di credibilità al nostro Paese.

Naturalmente, le difficoltà della nostra economia ci sono tutte e permangono e attengono alla competitività e al potere di acquisto; mi ci soffermerò alla fine. Non voglio presentare un quadro roseo, ma solo osser-

vare che, rispetto a quanto era previsto in luglio, molto è già stato messo a posto.

Veniamo alla parte oggi più rilevante: la ricostruzione del quadro di insieme della finanziaria su cui il Governo pone la fiducia.

Le modifiche anche profonde alla finanziaria varata in settembre non cambiano, né ovviamente potrebbero cambiare, i saldi per il 2005: il saldo corrente aumenta dello +0,1, l'avanzo primario del 2,4, il *deficit* (o meglio, l'indebitamento netto) diminuisce del 2,7; ci sono poi, naturalmente, tutti i dati sul bilancio statale.

Anticipo, dal programma di stabilità che abbiamo presentato in Europa, che la sensibilità di questi risultati al ciclo economico ci consente comunque di restare sotto il 3 per cento, anche in presenza di oscillazioni piuttosto marcate del prodotto interno lordo. Cambia invece, ovviamente, la composizione dei grandi aggregati che costituiscono la finanziaria, la cui analisi è di fondamentale interesse. A questo proposito, vorrei offrire dei dati (su cui abbiamo lavorato fino a ieri sera) che mi sembrano interessanti da un punto di vista generale e che ricostruiscono il quadro d'insieme cui accennavo.

In primo luogo, la spesa pubblica complessiva scende di oltre 12 miliardi rispetto al tendenziale e si assesta al 47,4 per cento del prodotto interno lordo del 2005, contro il 48,4 per cento del 2004 (un punto di PIL di riduzione), pur aumentando in termini assoluti e in termini reali, ma perché aumenta meno di quanto aumenti il prodotto interno lordo.

La spesa corrente, comprensiva degli interessi, si assesta al 44 per cento del PIL 2005, contro il 44,9 del 2004.

Le cessioni di attivi validi per il *deficit* sono pari a sette miliardi, come concordato con la Commissione. Le *una tantum* decrescono, anche grazie alla fine della stagione dei condoni.

Nell'insieme (e vengo alle imposte), la pressione fiscale scende dal 41,8 per cento del 2004 (versione DPEF: sapete che sono sempre indicatori convenzionali su cosa si include e cosa si esclude) al 41,2 per cento del 2005. Scende, dunque, di mezzo punto di PIL (anzi, di oltre mezzo punto di PIL, in quanto il valore è di 0,6), nonostante il fatto che si siano dovute sostituire le entrate da condono, che non figurano nel calcolo convenzionale della pressione fiscale. La pressione tributaria in senso stretto, invece (le tasse), a sua volta scende dal 28,6 al 28 per cento del PIL. Naturalmente, tutto ciò è la risultante delle diverse componenti che producono il gettito complessivo.

Tra le spese pubbliche, non sono state ridotte rispetto al PIL quelle per le pensioni, per la sanità e per la scuola. In corso d'anno, già nelle prossime settimane, sono previsti alcuni ulteriori aggiustamenti sulla spesa per la sicurezza, che – lo riconosco – probabilmente è stata troppo sacrificata.

Sono inoltre previste risorse aggiuntive per il contratto del pubblico impiego.

PASQUINI *(DS-U)*. E l'avanzo primario?

SINISCALCO, *ministro dell'economia e delle finanze*. L'avanzo primario non cambia: è sempre al 2,4.

Veniamo ora alla riforma delle imposte in maggior dettaglio.

Una riforma fiscale, in tutti i principali Paesi, non è un atto singolo, ma fa parte di un processo che si sviluppa nel tempo. Così è stato per la riforma fiscale americana operata dai repubblicani o per la riforma fiscale inglese. Si procede per moduli.

Nel nostro caso, si è iniziato nel 2002, aumentando fino a 516 euro le detrazioni per i figli, con un incremento dell'81 per cento. Ne hanno beneficiato 9,5 milioni di contribuenti con carichi di famiglia e l'ammontare dello sgravio è pari ad oltre 2 miliardi di euro.

Nel 2003 si è proseguito con il primo modulo della riforma IRE (l'ex IRPEF, per intenderci), che ha accorpato le due aliquote più basse e introdotto la cosiddetta *no tax area*: 28,6 milioni di contribuenti, con redditi medio-bassi, hanno beneficiato di uno sgravio fiscale valutato *ex post* in 6 miliardi di euro. Il primo modulo ha portato da 7,1 a 13,2 milioni il numero dei soggetti esenti dal pagamento delle imposte.

Nel 2005, sulla base del secondo modulo, oggi sottoposto al voto, si riducono ulteriormente le aliquote (23 , 33 e 39 per cento, con un contributo di solidarietà del 4 per cento per i redditi al di sopra dei 100.000 euro). Aumenta la *no tax area* selettivamente, laddove è maggiore il bisogno: famiglie numerose e a basso reddito. Le detrazioni per carichi di famiglia sono infatti trasformate in deduzioni decrescenti al crescere del reddito e sono significativamente potenziate nel loro ammontare. I beneficiari della riduzione sono 15,6 milioni: oltre il 62 per cento di tutti coloro che nel 2004 hanno pagato imposte e che non avevano beneficiato del primo modulo. Il secondo modulo IRE comporta, a sua volta, sgravi per 6 miliardi a regime.

Nel complesso, per quanto riguarda l'imposta sul reddito, dal 2001 i contribuenti favoriti dall'azione del Governo sono stati 31,1 milioni; nessuno ha subito aggravi, anche per l'operare delle clausole di salvaguardia. Dal 2001 è raddoppiato il numero dei soggetti che hanno smesso di pagare le imposte: da 6,8 a 13,5 milioni; oggi, un contribuente su tre non pagherà più le imposte sul reddito. L'entità complessiva dei tre sgravi supera un punto del PIL.

Passo ora ad analizzare nel dettaglio l'emendamento 1.2000. È una riforma che dà alla famiglia, soprattutto a quella monoreddito, e che non dimentica – con la speciale deduzione per le badanti e soprattutto con il forte incremento delle deduzioni per altri familiari a carico; in particolare, gli anziani non autosufficienti dal punto di vista fisico, nel caso della badante, ma anche il cosiddetto nonno a carico – il disagio degli anziani. Per un dipendente con coniuge e due figli a carico la *no tax area* sale fino a 14.000 euro.

Il meccanismo delle deduzioni decrescenti permette di concentrare gli sgravi laddove è maggiore il bisogno e assicura la progressività dell'imposizione. Anzi, in tutti i moduli, per ciò che riguarda l'IRE dal 2001 ad oggi, l'indice di progressività (anche se non è mia intenzione dilungarmi

in tecnicismi) cresce in media dell'1 per cento, e anche in questo caso cresce. È più complesso fare un calcolo sull'intero sistema, ma il Governo si sta cimentando anche su tale questione.

Per quanto riguarda le politiche per la famiglia, in un articolo molto interessante uno dei più famosi demografi italiani e mio collega, il professor Massimo Livi Bacci, poneva l'accento sulla necessità di fare di più per la famiglia. Sono sicuramente d'accordo con lui in questa valutazione; però, rispetto ad incentivi a margine per ogni nuovo nato (il famoso *bonus* per il figlio in più, che lui stesso menzionava ed invocava), una certezza sulla struttura delle deduzioni per i figli a carico (non al momento della nascita, ma fino a quando restano a carico) è, a mio parere, uno strumento di sostegno alle famiglie migliore di un incentivo *una tantum* per ogni nuovo figlio, anche perché l'ammontare dei *bonus* non mi pare tale da determinare scelte demografiche così rilevanti.

Veniamo ora alle imprese. Con l'emendamento prosegue il cammino di progressiva riduzione dell'IRAP avviato dal Governo. La *no tax area* IRAP sale a 8.000 euro; le imprese (fatto molto importante) non pagheranno più l'IRAP sui ricercatori del settore privato, diventando quindi esenti; il costo del lavoro dagli assunti incrementali (ogni assunto in più) a livello di aziende viene sgravato dall'IRAP e questo beneficio diventa doppio se l'assetto incrementale è nelle aree dell'Obiettivo 1 e dell'Obiettivo 2, cioè nel Mezzogiorno e nelle altre aree sottoutilizzate.

Dal 2001 gli interventi di riduzione dell'IRAP hanno comportato sgravi fiscali per 750 milioni di euro e hanno avvantaggiato oltre 3,2 milioni di imprese e di professionisti; 612.000 imprese e professionisti (il 16 per cento del totale) non pagheranno più questa imposta.

Una parola su un tema che ha suscitato molte discussioni nella giornata di ieri: le addizionali regionali. Sin dal passaggio parlamentare della legge finanziaria alla Camera era stato introdotto il blocco delle addizionali regionali sulle imposte. Nel maxiemendamento presentato al Senato viene ribadito quanto già approvato dalla Commissione bilancio di Montecitorio, vale a dire che il blocco delle addizionali rimane e può essere superato dalle Regioni, come misura dissuasiva, unicamente laddove esse sfondino la spesa sanitaria, che comunque, in assenza di questa norma che ha carattere di responsabilità politica, lo Stato rimborserebbe a piè di lista; quindi, la spesa sarebbe comunque quella, ma c'è, in più, un disincentivo a sfondare.

Per ciò che riguarda il Mezzogiorno e le aree sottosviluppate del Paese, è assicurata, innanzitutto, piena copertura al cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari. Già alla Camera era stato risolto il possibile problema del cofinanziamento degli enti locali quando batteva contro il tetto del 2 per cento. È assicurata assoluta continuità e certezza di medio termine alla politica regionale nazionale aggiungendo 8 miliardi di euro per il quadriennio 2005-2008.

La regola del 2 per cento, che si applicava a tutte le voci, è attuata, ma con forte tutela per le risorse per lo sviluppo. In particolare, c'è flessibilità tra i limiti di spesa posti al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) –

legge-obiettivo – incentivi, così che se le altre linee tirano meno del prestito il FAS può tirare di più. Un tetto applicato in maniera flessibile su più voci ovviamente morde meno – mi si passi l'espressione poco tecnica – di un tetto disaggregato su ogni singolo capitolo.

C'è una nuova tutela normativa al Sud: ricevere il 30 per cento della spesa in conto capitale per rispettare l'impegno con l'Unione Europea. È introdotto – e lo riteniamo un segnale molto importante – un primo passo di fiscalità di vantaggio, con il famoso sgravio dell'IRAP raddoppiato per gli assunti incrementali nelle aree sottoutilizzate. È introdotto, infine, il fondo rotativo di 6 miliardi di euro per gli investimenti, che, come sapete, non è solo per le aree sottoutilizzate, ma anche per la ricerca, l'innovazione e la produttività; quindi, è uno strumento generale.

Richiamato per sommi capi l'impatto finanziario della legge nei suoi grandi saldi, vorrei concludere dando un giudizio economico e politico sul provvedimento nel quadro della politica economica del Governo. Per farlo, ovviamente, si richiede un minimo di prognosi condivisa per poter discutere poi una diagnosi.

Con la creazione della moneta unica europea e con la recente accelerazione repentina di alcuni processi di globalizzazione nel mercato dei prodotti, dei capitali e del lavoro (quando dico recente intendo dire *post* Seattle, *post* 2000, quando il processo ha ripreso ad accelerare dopo una stasi), l'Italia, più che in una fase di declino, secondo noi è entrata in una fase di profonda, difficile transizione e si sta liberando delle cattive abitudini, delle tossine economiche accumulate nei precedenti trent'anni.

Per trent'anni il nostro Paese è andato avanti fondandosi su un'alta inflazione, su frequenti svalutazioni della moneta, che consentivano una spinta all'*export* nel breve periodo, ma ovviamente determinavano un problema finanziario nel medio, sull'accumulazione di debito pubblico e su un eccesso di protezione su tutti i mercati. È una diagnosi, direi, condivisa da tutti; è un problema di storia economica, non di un Governo o di un altro.

In sintesi, rispetto, sta cambiando radicalmente il contesto di politica economica: siamo entrati in un sistema di bassa inflazione e di moneta stabile, un sistema in cui i disavanzi pubblici non sono più ammessi e in cui la globalizzazione e la concorrenza internazionale stanno aprendo a ritmo vertiginoso quasi tutti i mercati dei beni e molti mercati dei servizi.

Adattarsi da un sistema di regolazione di una società ad un altro è difficile, complesso, doloroso. Già oggi la *performance* economica dell'Italia (crescita ed inflazione, per intenderci) sta tornando verso la media europea.

C'è un indicatore macroeconomico che si chiama – non facciamo ironia sul nome – indice di miseria, risultante dalla somma del tasso di inflazione e del tasso di disoccupazione. Questo indice di miseria (che aveva avuto un massimo superiore al 20 per cento in Italia negli anni in cui l'inflazione era a due cifre) si va riducendo continuamente: nel 2000 era pari

a 13, oggi è pari al 10,6 perché la disoccupazione è scesa al livello minimo (8,7) e perché l'inflazione è scesa al livello minimo dal 1999 (1,9).

Il processo di adattamento alle nuove realtà (integrazione europea e globalizzazione) richiede di spingere moltissimo i processi di riforma piuttosto che tenere a bada i sintomi con effimeri aggiustamenti, sussidi o provvidenze che curano e sono lenitivi nel breve termine, ma non affrontano mai il problema.

Credo si debba puntare con decisione alla riduzione strutturale del debito (attraverso, anzitutto, l'avanzo primario, che non basta mai a questi livelli ma va riportato su), ad un aumento del potenziale di crescita (investimenti in capitale umano e Agenda di Lisbona), ad un recupero di efficienza e di competitività delle nostre aziende e ad un aumento di investimenti pubblici.

Questa è la direzione di marcia. La stabilità dei conti – come dicevo prima – è un bene pubblico, in un contesto di globalizzazione finanziaria, perché – ripeto – il 45 per cento del nostro debito è collocato presso i mercati internazionali. Le riforme che impongono la ristrutturazione del sistema industriale, e della sua competitività, sono ugualmente importanti; il mercato dei capitali va sviluppato e tutelato.

Anche qui ieri c'è stata una polemica sul decollo dei fondi pensione integrativi. Avevamo presentato un emendamento in tal senso, che non era coperto, per la Commissione, in maniera convincente; la questione è stata rinviata ad un successivo provvedimento, ma posso garantirvi che, per quel che riguarda il Governo, e me in particolare, il decollo di una previdenza integrativa di mercato permane una evidente priorità.

In questo contesto, abbiamo aperto anche una specie di *data room* - mi si lasci passare il termine – in cui stiamo mettendo tutte le statistiche disponibili in maniera ordinata, cosicché il Parlamento, le istituzioni internazionali, le agenzie di *rating* possano avere accesso in tempo reale a tutti i dati che produciamo.

C'è, poi, il problema della competitività. La contrazione della produzione industriale è sotto gli occhi di tutti ed è il vero problema del Paese. Per il comparto manifatturiero, nessuno esita a dire che la recessione non è ancora terminata. Il problema è in parte strutturale e in parte legato al tasso di cambio nominale, che ha subito un apprezzamento che il presidente Trichet, pur nella sua prudenza, ha definito brutale: pensate che dal 2000 ad oggi il tasso di cambio euro-dollaro si è apprezzato del 63 per cento (con un differenziale di inflazione che non ne spiega neanche una Y); l'apprezzamento del tasso di cambio reale non è molto distante.

Economisti della Banca d'Italia, di Confindustria, delle Università hanno riconosciuto che il problema della competitività della nostra industria esiste da almeno quindici anni. Ricordo, peraltro, che la produzione industriale rappresenta soltanto il 20 per cento del prodotto interno lordo e che non è di per sé un indicatore dell'avanzamento di un Paese; anzi, più un Paese è avanzato, più, magari, il settore terziario è avanzato. La questione è che da noi è tutto il sistema ad avere un problema di competiti-

vità: lo abbiamo nell'industria, come nei servizi; lo abbiamo nei servizi finanziari, come nella pubblica amministrazione.

È qui che dobbiamo fare lo sforzo più grande, curando le cause e non i sintomi; lo facciamo avendo alle spalle questa legge finanziaria (che, come è ovvio, si occupa di conti) e lo facciamo – mi auguro e immagino da subito – occupandoci di quello che è giusto che uno Stato consideri: anzitutto, cambiare il contesto, ossia le regole in cui gli operatori interagiscono, migliorare dove è necessario il processo di integrazione europea, curare il capitale umano per l'innovazione e le infrastrutture materiali e immateriali.

Ricordo, se mi è concesso, per concludere, una piccola citazione accademica. Adamo Smith, ne «La ricchezza delle nazioni», dopo aver esaminato tutta la parte sul progresso tecnico, nel capitolo intitolato «Disuguaglianze derivanti dagli ordinamenti d'Europa», ricorda che le disuguaglianze tra gli ordinamenti sono uno dei fattori che spiegano maggiormente la diversa ricchezza tra le Nazioni.

Ora, fare riforme in questi campi (lo sappiamo tutti, ma lo dice lo stesso Smith in quello scritto) non è compito semplice per gli ostacoli spesso corporativi che si frappongono al cambiamento. Ma è su questo terreno che si gioca la sfida della nostra competitività e del nostro sviluppo, a cominciare da quindici anni fa, non da oggi.

Per competere, oltre alle regole, occorre riformare il modello di sviluppo e ridurre, noi crediamo, una pervasività dello Stato che fa i conti con una spesa pubblica, un debito pubblico e un attivo dello Stato ancora troppo elevati per un Paese che vuole tornare a crescere. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP e dai banchi del Governo).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, occorre apportare al testo dell'emendamento 1.2000 le seguenti correzioni di carattere formale.

Al comma 13: sostituire le parole «comma 5» con «comma 12».

Al comma 23: sostituire le parole «di cui al presente articolo» con le parole «di cui ai commi da 24 a 55».

Al comma 24: alla lettera *a)*, sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti «di cui al comma 23».

Al comma 24: alla lettera *b)*, sostituire le parole «dal presente articolo» con le parole «dai commi da 23a 55» e apportare la stessa modifica al comma 25.

Al comma 26: al primo capoverso, sostituire le parole «commi 23 e 24» con le seguenti «commi 24 e 25»; al medesimo comma, lettera *b)*, sostituire le parole «commi da 169 a 182» con le parole «commi da 169 a 193».

Al comma 28: sostituire le parole «dai commi 23 e 24» con le parole «dai commi 24 e 25».

Al comma 29: al primo periodo, sostituire le parole «dal presente articolo» con le parole «dai commi da 23 a 55».

Al comma 32: la parola «pattostabilità» va indicata senza accento; pertanto, il richiamo al sito, nel comma in esame, va così rettificato «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it».

Al comma 33: il richiamo al comma 4 deve essere corretto con il comma 26.

Al comma 51: sostituire le parole «comma 101» con le parole «comma 100».

Al comma 57: il richiamo al comma 1 deve essere corretto con il comma 56.

Al comma 59: al secondo periodo, sostituire le parole «presente articolo» con le parole «presente comma».

Al comma 59: sostituire l'ultimo periodo con il seguente «Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 23 a 55, agli enti del servizio sanitario di cui ai commi da 169 a 193, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista».

Al comma 63: sopprimere, alla quinta riga, la parola «predetto».

Mancano i commi 65 e 69; conseguentemente va modificata la numerazione dei commi.

Al comma 91: sostituire le parole «sull'autorizzazione di spesa di cui all'» con le parole «sulle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recate dall'» e dopo la parola «122» inserire le parole «, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unità previsionale di base».

Al comma 97: sostituire le parole «dall'articolo 27» con le parole «dal comma 197».

Al comma 180: all'ultimo periodo, sostituire la parola «modificazione» con la parola «modificare».

Al comma 186: sostituire le parole «al comma 1» con quelle «al comma 169».

Al comma 187: lettera *a)*, sostituire le parole «del comma 9» con le seguenti «del comma 177».

Al comma 225: le parole «comma 5» vanno sostituite con le altre «comma 224».

Al comma 228: sostituire le parole «presente articolo» con le parole «comma 227».

Il comma 255 è riportato due volte; il secondo 255 deve essere 256 e di conseguenza va cambiata la numerazione (ovviamente senza che con ciò si dica che il Governo non conosce i numeri).

Tra il comma 262 e il comma 264 è indicato erroneamente il comma «363», che va sostituito in «263».

Il comma 284 deve essere 274 e conseguentemente va modificata la numerazione dei commi, anche per quanto detto in precedenza.

Il comma 307 deve essere 306 e conseguentemente va modificata la numerazione dei commi.

Al comma 563: al primo periodo sostituire la parola «cinquecento» con le seguenti «fino ad un massimo di cinquecento».

Al comma 565: sostituire le parole «l'anno 2004» con le seguenti «l'anno 2005» in entrambi gli alinea.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue comunicazioni, signor Sottosegretario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 44 del disegno di legge n. 3223, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, i Comunisti italiani negheranno la fiducia. In tre anni e mezzo sono peggiorati i conti della finanza pubblica, è più che dimezzato l'avanzo primario, sono diminuiti i consumi anche a causa della perdita del potere di acquisto di salari e pensioni, è cresciuto il malessere sociale e continua la crisi del settore industriale e del sistema produttivo nel suo complesso per le scelte errate di politica economica. Il nostro Paese perde terreno anche per quanto concerne le esportazioni.

Dopo i tanti regali fiscali già fatti ai più ricchi con le finanziarie precedenti e dopo i tanti condoni e sanatorie, ancora una volta sono stati favoriti i ceti più abbienti, mentre la stragrande maggioranza della popolazione non avrà alcun beneficio: pagherà più imposte indirette e ancora di più per la casa di proprietà, costata tanti sacrifici, e dovrà sopportare l'inevitabile maggior costo dei servizi, essendo state tagliate le risorse a Regioni e Comuni.

È, dunque, una finanziaria che dà molto a chi sta in alto e niente a chi sta in basso, contro i princìpi stabiliti dalla Carta costituzionale; colpisce chi non può nascondere quello che ha. È una finanziaria socialmente iniqua e, in più, senza rigore: nulla viene posto in essere per lottare contro l'evasione fiscale. Il Mezzogiorno viene ancora una volta penalizzato; quel divario tra Nord e Sud, che si era andato riducendo, dal 2001 è ripreso ad aumentare.

Malgrado i rattoppi e le aggiunte, questa finanziaria non affronta i problemi dello sviluppo del Paese; è una finanziaria sostanzialmente antindustriale, antisociale, che penalizza ancora di più il lavoro dipendente e le famiglie operaie, antimeridionale, improntata ad un ottimismo assolutamente ingiustificato rispetto ad una crisi non solo economica, ma anche sociale e culturale del Paese senza precedenti.

Ogni proposta dei Comunisti italiani e di tutta l'opposizione unita, in risposta all'inganno del Governo e a vantaggio dei redditi più disagiati, è stata sistematicamente respinta. La maggioranza di centro-destra ha votato compatta contro ogni proposta di equità fiscale, contro le misure a sostegno del reddito personale e quelle volte a difesa del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni.

È una finanziaria che non dà risposte allo Stato sociale, che rinvia ad un futuro provvedimento gli interventi per rendere il sistema Paese più competitivo e che mortifica il Mezzogiorno.

Da tutto questo ha origine il voto contrario del Gruppo dei Comunisti italiani. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U* e *Misto-RC).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, siamo di nuovo al voto di fiducia, questa volta sul disegno di legge finanziaria. Siamo all'ennesimo scippo della democrazia parlamentare.

Le profonde lacerazioni all'interno della coalizione vi costringono ad imporre la fiducia ad una maggioranza di cui non vi fidate e mostrano in modo chiaro il fallimento del progetto del Governo.

La finanziaria che presentate è una delle più gravose degli ultimi dieci anni e avrà ripercussioni pesanti per le fasce più deboli della popolazione. L'ultima stesura fa cadere le ultime illusioni, mostrando chiaramente che si pagherà molto di più per bolli, concessioni e balzelli vari.

La politica del Governo ha condotto il nostro Paese in una situazione di grave crisi economica, con un vertiginoso declino del sistema industriale e produttivo, con una perdita di quote di mercato nel commercio mondiale, e con l'aumento degli squilibri regionali tra Nord e Sud del Paese.

Sul fronte occupazionale abbiamo 200.000 posti di lavoro a rischio nelle industrie, una situazione critica per il destino della FIAT con un milione di lavoratori con il fiato sospeso, un aumento della precarietà, forestali e braccianti agricoli dall'incerto futuro, a cui il Governo aggiunge i tagli nella scuola e nel pubblico impiego per un totale di 400.000 posti in meno in tre anni.

C'è un Paese reale che soffre con una perdita consistente del potere di acquisto di stipendi e pensioni.

C'è un grido d'allarme che viene da milioni di famiglie che non riescono più ad arrivare a fine mese e fasce di popolazione sono spinte verso una condizione di povertà e indigenza: in Italia, signor Ministro, ci sono 2 milioni e mezzo di famiglie povere.

A tutto questo il Governo risponde con l'annuncio del taglio delle tasse per fare un gigantesco regalo ai ricchi e per distruggere lo Stato sociale.

La verità, al di là della propaganda, è che la riduzione fiscale si concentrerà sui redditi più alti, sui contribuenti più ricchi, annullando il principio costituzionale della progressività delle imposte.

La proposta del Governo aumenta le diseguaglianze sociali: toglie alle fasce più deboli per ridurre le tasse alla parte già ricca e opulenta della popolazione.

Le opposizioni hanno smascherato il grande imbroglio ed hanno dimostrato che un'altra strada è possibile e necessaria per ridurre le diseguaglianze e aumentare salari, stipendi e pensioni, e lo si può fare andando a prendere i soldi dagli evasori fiscali (ogni anno ci sono 750.000 miliardi di vecchie lire di evasione fiscale) e tassando le grandi rendite finanziarie e colpendo i capitali detenuti illecitamente all'estero.

Questo Governo va fermato prima che le macerie sociali e morali che produce possano intaccare lo stesso tessuto democratico del nostro Paese.

Rifondazione Comunista vi negherà ovviamente la fiducia, così come faranno i lavoratori, i pensionati e tutti i cittadini onesti del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com e DS-U).*

OCCHETTO *(Misto-LGU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHETTO *(Misto-LGU)*. Signor Presidente, gli antichi romani dicevano «*oportet ut scandala eveniant*» e con questa espressione consolatoria intendevano che forse era meglio che il male venisse alla luce per poterlo combattere più apertamente.

La stessa considerazione vale per quello scandalo che è il Governo Berlusconi, perché in fondo tale Governo ha fatto emergere i mali sommersi non solo della politica, ma anche della società italiana per poterli combattere con più facilità.

Oggi, tuttavia, ci troviamo davanti a quello scandalo nello scandalo che è il voto di fiducia sulla finanziaria. Sì, si tratta di un duplice scandalo, non solo perché il tal modo avete voluto mettere la mordacchia, non tanto all'opposizione quanto alla vostra stessa maggioranza, una maggioranza – badate bene – unita solo se costretta, minacciata e regimentata, ma per il fatto che non volete discutere nel merito una finanziaria che presentate come il simbolo, direi il manifesto programmatico della vostra visione di politica economica e fiscale.

Ebbene, nel momento in cui si dovrebbe discutere di questo tema cruciale, nel quale si compendia tutta una visione della politica sociale ed economica, sottraete il contenuto stesso della vostra innovazione alla discussione circostanziata e chiedete una ratifica al buio, fondata sulla costrizione del voto di fiducia.

In tal modo sottraete al Parlamento la discussione e la decisione sui contenuti, discutibili – per quanto presentati con garbo e con indubbia competenza dal ministro Siniscalco – per difendere la mera forma del vostro potere, del potere per il potere.

Ma è proprio questa operazione truffaldina che ci permettere di rinnovare la nostra convinta sfiducia verso questo Governo, verso un Governo che non solo intende deturpare la più bella Costituzione europea, cioè la Costituzione italiana, ma che nello specifico della *vexata quaestio* delle tasse colpisce al cuore il sacrosanto principio costituzionale della tassazione progressiva.

Per questi motivi, signor Presidente, noi neghiamo la fiducia all'onorevole Berlusconi per ridare fiducia al Paese. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e del senatore Falomi).*

RIGHETTI *(Misto-Pop-Udeur)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI *(Misto-Pop-Udeur)*. È veramente mortificante vedere che l'unico punto del dibattito politico, sul più importante strumento di politica economica del Governo, sia diventata la fiducia sul maxiemendamento. Una fiducia che serve a ridurre i vostri scontri interni, come dimostrano le dichiarazioni del ministro Maroni e del presidente Formigoni; per non parlare dell'assurdo commissariamento dei fondi per la Calabria affidati al ministro Calderoli.

Noi avremmo potuto e voluto discutere di una riforma fiscale giusta, che mettesse al primo posto la famiglia e le classi medio-basse. Ci troviamo di fronte a una mancia che il Governo concede a taluni, mentre allo stesso tempo aumenta tutta una serie di altre imposte, bolli e tasse. Una trasformazione seria del fisco avrebbe dovuto allargare la base imponibile, come ci insegna la «riforma Reagan» del 1986.

Quando saranno stati incassati gli oltre 2 miliardi di euro del condono edilizio previsti per il 2005, resta il problema di come coprire la riduzione delle tasse a partire dal 2006, necessitando, a regime, di una copertura di circa 6,5 miliardi dal 2006. Ci saranno quindi nuove imposte – altro che riduzione delle tasse! – considerato che avete più clientele di tutti i partiti della Prima repubblica messi insieme.

Questa riforma fiscale è ingiusta, perché ridistribuisce il reddito in modo sbagliato. Tra i redditi alti, i *single* sopra i 78.000 euro beneficiano più delle famiglie. Fra i redditi bassi, coloro che evadono, restando sotto una certa soglia di reddito, ricevono un ulteriore aiuto dallo Stato attraverso l'allargamento della fascia di franchigia.

Vi siete arresi di fronte alla larga platea di elusori e di evasori. Le buone intenzioni, pure enfatizzate dal ministro Siniscalco, rimangono lettera morta, se non vengono scritte nero su bianco in un provvedimento di legge.

Serve un fattivo coinvolgimento dei Comuni nell'accertamento dei redditi. Chi è onesto non ha nulla da temere dalla revisione dei sistemi di verifica fiscale. La somma di tutte le tasse – sulla persona e non – deve essere minore di quando non c'erano le addizionali, altrimenti diventa una vera e propria presa in giro per i cittadini.

Per quanto concerne la copertura, nemmeno noi abbiamo interdizioni ai tagli alla pubblica amministrazione, se sono mirati e validi – non a percentuale come nel disegno di legge in esame – o a tassare beni voluttuari e di lusso.

Avremmo voluto una riforma dei conti dello Stato che guardasse a una ridistribuzione del reddito, che introducesse meccanismi premiali nei confronti delle famiglie, che riducesse gli sprechi, che finanziasse la ricerca scientifica ad alti livelli, che si facesse carico dello sviluppo del Paese, che si occupasse della sicurezza dei cittadini, inclusa quella stradale, che registra un vero e proprio bollettino di guerra. Siamo, invece, di fronte a una manovra tutta elettorale, che ha il fiato corto e che farà scoppiare i conti dello Stato, finita la salita della campagna elettorale: una manovra che non merita la fiducia dei senatori Popolari-Udeur.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, i Verdi voteranno contro la richiesta di fiducia posta dal Governo innanzitutto perché riteniamo che questo Governo non la meriti e soprattutto perché pensiamo che esso stia causando danni al nostro Paese.

Prima di tutto vi è un grave dissesto dei conti pubblici. È stata fatta una manovra nel mese di luglio per 7 miliardi di euro; il disegno di legge finanziaria ammonta a 24 miliardi di euro, il «decretino» recentemente approvato prevede altri 6 miliardi di euro. È quindi una manovra molto pesante che, per quanto riguarda l'ammontare dell'impegno finanziario, viene dopo quella del Governo Amato del 1992 (voglio ricordare che il nostro Paese era sull'orlo della bancarotta) e della manovra del Governo Prodi del 1996 (e voglio ricordare che in quell'occasione l'obiettivo era quello di centrare l'euro, cioè di entrare in Europa).

La manovra che stiamo esaminando è adottata solo per aggiustare i conti pubblici. Questa è la dimostrazione del buco che ha lasciato il ministro Tremonti, causato dalle misure *una tantum*, dai condoni, da previsioni di entrata sovradimensionate, da uscite senza coperture e anche da leggi sbagliate, come la Tremonti-*bis*, che ha elargito contributi in modo non selettivo e senza garantire interventi decisivi per l'occupazione e lo sviluppo.

Il ministro Siniscalco ha parlato di una fase di transizione da una situazione all'altra. Credo invece che il nostro Paese sia in una fase di stagnazione e il motivo si capisce guardando semplicemente i numeri, senza

fare propaganda. C'è una crescita sostenuta a livello internazionale: si riscontrano alti tassi di crescita non solo in Paesi come la Cina e l'India, ma anche negli Stati Uniti. Il nostro Paese invece non è riuscito ad agganciare questo *trend* e la crescita è solo un terzo di quella prevista per gli Stati Uniti. Per quale motivo c'è questa situazione?

Il problema è che la nostra presenza sui mercati internazionali è crollata: nel 1995 la nostra quota sui mercati internazionali era pari al 5 per cento, mentre nel 2003 è scesa al 3,5 per cento, con un crollo del 30 per cento in pochi anni. La situazione è ancora più grave se ci confrontiamo con i nostri competitori europei: la Francia aveva una quota del 5,5 per cento ed è rimasta stabile; la Germania aveva una quota pari all'11 per cento ed è arrivata all'11,5 per cento.

Non è vero che l'Europa è ferma; l'Europa, seppure con difficoltà, cerca di agganciare questa ripresa e in particolare, con riferimento alla presenza sui mercati esteri, dimostra di essere in grado di competere. È il nostro Paese che non riesce a garantire una presenza adeguata sui mercati internazionali, siamo noi che perdiamo quote di mercato.

Allora il problema è quello della competitività. Occorre investire sulla ricerca, sull'innovazione tecnologica, sulla formazione per i lavoratori, sulle infrastrutture, cioè le ferrovie, le grandi autostrade del mare e le grandi autostrade informatiche. È necessario garantire sostegno ai redditi più bassi, al potere d'acquisto dei salari e delle pensioni. Tuttavia, siamo di fronte ad una situazione in cui le risorse sono scarse, per cui bisogna scegliere le priorità. La maggioranza e il Governo hanno lanciato una grande operazione ideologica: avete parlato di svolta epocale, avete proclamato che con meno tasse e minore peso dello Stato avreste garantito più libertà, più sviluppo, più lotta agli sprechi.

La verità è che ci saranno più tasse. Nel 2005 la pressione fiscale aumenta di 4 miliardi e mezzo di euro: questi sono i numeri, ministro Siniscalco. Inoltre, ci saranno meno servizi ai cittadini e più sacrifici per risanare i conti pubblici, perché gli sgravi non sono coperti. Il condono non produrrà il gettito che avete preventivato, vi sono tagli consistenti sulle tabelle, sono aumentati imposte e balzelli vari, dai bolli alle sigarette. Quale svolta epocale! Tra l'altro, nel 2005 non saranno 6 miliardi, ma 4,3 miliardi, cioè molto meno di quanto realizzato dai Governi dell'Ulivo negli anni scorsi.

È una riforma iniqua, perché premia i redditi più alti. Gli sgravi sono inefficaci per alimentare i consumi e per far crescere l'economia, perché i redditi più bassi, come sapete, hanno già subito l'aumento dei costi dei servizi locali e si stanno indebitando perfino per coprire le spese quotidiane.

Inoltre, i consumi che tengono sono quelli basati su beni di importazione, ad alto contenuto tecnologico; quindi, se favoriamo questa tendenza ai consumi, favoriamo i nostri competitori internazionali, ad ulteriore dimostrazione della nostra scarsa competitività e capacità di stare sui mercati.

Circa gli sgravi ai ceti medi, signor Presidente, voglio dire con franchezza che i soldi in più che rimarranno nelle tasche dei cittadini non saranno indirizzati ai consumi e agli investimenti. Infatti, in questo clima di incertezza non si sa se queste riduzioni saranno durature e in un clima di sfiducia basato sul fatto che siamo di fronte ad un Governo ondivago, in particolare sulle questioni di politica economica, sono convinto che questi soldi in più saranno destinati al risparmio.

Gli sgravi IRAP, inoltre, sono inefficaci e insufficienti. La ricerca verrà premiata solo per alcune decine di aziende. Gli sgravi per i nuovi assunti cosa sono, ministro Siniscalco, se non sgravi automatici? C'era una norma che funzionava nel nostro Paese, che prevedeva – appunto – gli incentivi automatici per la nuova occupazione e lo sviluppo: avete fatto di tutto per scassare quella norma e l'avete abrogata; adesso riproponete lo stesso principio. Probabilmente, avevamo allora ragione noi, ministro Siniscalco.

Spesso ci chiedete cosa avremmo fatto noi. Avremmo previsto, come ho detto, incentivi automatici per la nuova occupazione e per gli investimenti, misure più efficaci per la competitività e l'innovazione, la restituzione del *fiscal drag,* l'introduzione dell'imposta negativa per gli incapienti; soprattutto avremmo previsto un grande piano per il risanamento dei centri storici e, per stare al passo degli altri Paesi europei nostri competitori immediati (perché la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Finlandia hanno già deciso cosa fare: investono sulle nuove tecnologie) avremmo investito sulla competitività e soprattutto sulla sostenibilità.

Il Protocollo di Kyoto, che tra poche settimane diverrà legge in Italia, non può essere considerato un vincolo per il sistema delle imprese e per il nostro Paese, ma deve essere ritenuto una grande opportunità per lanciare un piano di innovazione tecnologica finalizzato al risparmio energetico, all'efficienza, alla capacità di essere un Paese più moderno e innovativo. Questo non lo state facendo ed è quello che serve nel nostro Paese.

Infine, signor Presidente, osservo che è stato lanciato questo grande *spot* elettorale sulla finta riduzione delle tasse: si tratta, per l'appunto, di uno *spot* elettorale, perché il Presidente del Consiglio cerca di accreditarsi e di accreditare la sua immagine come il grande liberatore che, solo contro tutti, vuole tagliare le tasse. Solo contro tutti: contro la sua maggioranza, che non comprenderebbe la svolta epocale, contro l'Europa (che gli impedisce di aumentare il *deficit)*, contro i sindacati, contro la stessa Confindustria e certamente contro l'opposizione, che vuole esercitare il suo diritto di criticarlo e di presentare proposte alternative. L'opposizione deve stare zitta, perché il monarca non può essere disturbato.

Per questi motivi, signor Presidente, bisogna mandarlo a casa nel più breve tempo possibile. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U*, *DS-U e della senatrice De Zulueta. Congratulazioni).*

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Signor Presidente, colleghi, in queste settimane siamo stati tutti testimoni di uno spettacolo che non fa onore al Paese, soprattutto alla sua classe politica ed in particolare alla sua maggioranza che lo governa.

Oggi il Senato esamina di fatto in prima lettura, anche se tecnicamente non è così, la più importante legge dello Stato. E questo perché il Governo, in assenza di una seria politica economica, non è riuscito a presentare un testo sul quale il Parlamento potesse lavorare seriamente; ha presentato un testo improvvisato, preoccupato di colmare i buchi di bilancio e di soddisfare le diverse esigenze dei partiti di maggioranza, ma carente di indicazioni sulle prospettive future della nostra economia.

Voglio ricordare che nel programma di questo Governo quello della riduzione della pressione fiscale, quale intervento necessario per consentire la ripresa dei consumi e riavviare il ciclo produttivo, è un punto cardine a cui il Presidente del Consiglio si è sempre considerato impegnato, facendone un cavallo di battaglia dell'ultima tornata elettorale.

Signor Ministro, condivido pienamente la necessità di ridurre la pressione fiscale a carico dei cittadini. L'Italia è uno dei Paesi con la più alta pressione fiscale e la competitività delle nostre imprese in campo europeo non c'è più.

Faccio l'esempio di un Paese a noi vicino, l'Austria, che sta adottando una politica fiscale molto coraggiosa, riducendo l'imposta sulle società al 25 per cento per aiutare le imprese a rimanere sul mercato, a mantenere i posti di lavoro e a farle crescere.

Il Governo qui da noi cosa sta facendo? Riduce le aliquote dell'IRE (e questo può andar bene) ma dall'altra parte, con modifiche apportate all'ultimo momento, introduce una serie di misure che comunque vanno a colpire indirettamente le tasche dei cittadini.

Allora quello che viene dato con la mano destra glielo si toglie con la mano sinistra! Da un lato, si alleggerisce l'imposizione diretta, quella più visibile, palpabile dal contribuente e, dall'altro, si appesantisce il prelievo indiretto che il contribuente avvertirà a conti fatti, a consuntivo, quando mettendosi le mani in tasca si accorgerà che la sua condizione finanziaria non è cambiata, se non, forse, in peggio.

Signor Ministro, nella sua replica lei si è soffermato molto sulla riduzione delle imposte dirette, ma nulla ha detto della pressione fiscale in generale. Questo evidenzia che il Governo non segue una politica trasparente di riduzione equa della pressione fiscale e una politica di sviluppo economico che erano previste nella riforma fiscale, che ancora oggi condivido in pieno e di cui vedrei necessaria l'attuazione per dare slancio all'economia.

Mi dispiace doverlo dire ma, a mio avviso, manca una guida politica coerente. La legge finanziaria ne è testimonianza. I testi che il Governo ha presentato hanno scatenato una serie di reazioni che hanno riaperto il dibattito sulla poca trasparenza dei conti pubblici e anche l'Unione Europea,

temendo lo sfondamento del tetto stabilito dal patto di stabilità, sta ora svolgendo i dovuti approfondimenti.

Tutto ciò comporta certamente una perdita di immagine del nostro Paese in campo internazionale. Sarebbe stato utile un intervento da parte del Governo volto proprio al chiarimento, nel corso dell'esame della legge finanziaria, di tutti i dubbi emersi.

II Governo, purtroppo, non ha condiviso questa necessità, anzi si sottrae ad ogni confronto ponendo la fiducia.

Oggi abbiamo al nostro esame la terza versione della legge finanziaria. La prima versione, ossia quella presenta alla Camera, era priva di una consistente parte fiscale; tale parte e tante altre modifiche sono state inserite durante la trattazione in Commissione bilancio del Senato ed ora, in Aula, si è costretti a votare un testo ancora una volta stravolto dal Governo che ha pensato bene, per ridurre i tempi di approvazione e per non permettere a noi parlamentari di svolgere il nostro compito di controllo e di indirizzo e di proporre modifiche in merito agli argomenti trattati, di apporre la fiducia.

Si tratta di un'iniziativa grave e discutibile perché riguarda il provvedimento che indirizzerà la politica economica del Paese per il 2005 ed il giudizio sulla sua capacità di tenuta ne esce fortemente indebolito.

Dall'andamento dei lavori parlamentari risulta che la legge finanziaria per il 2005 sarà approvata avendo superato un esame del tutto incompleto dalla sola Commissione bilancio del Senato. Mi sembra molto poco e poco responsabile vista l'importanza che riveste il provvedimento.

Voglio soffermarmi brevemente su alcuni aspetti di questa manovra che, a mio avviso, meritano considerazione: il primo è quello che si riferisce al reperimento delle risorse per finanziarla.

Oltre ai tagli alle spese, o come sono stati etichettati, agli sprechi delle varie amministrazioni, si è ricorso all'aumento della pressione fiscale indiretta, ai tagli dei trasferimenti agli enti locali e al contenimento degli incentivi agli investimenti.

Cosa significa questo? Che a pagare saranno nuovamente i cittadini. Non è la politica che mi aspettavo, cioè una rigorosa politica di contenimento serio di spese.

Il secondo aspetto si riferisce al rispetto della legge n. 212 del 2000, ossia della legge in materia di statuto dei diritti del contribuente. Da una lettura, obbligatoriamente veloce del maxiemendamento, ho dovuto constatare che il Governo ha inserito una serie di disposizioni fiscali retroattive in netto contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge citata che prevede chiaramente la irretroattività delle norme tributarie. Altro aspetto non trascurabile è l'aumento degli obblighi burocratici a carico dei cittadini e la previsione di tempi molto stretti per effettuare diverse nuove comunicazioni.

Siamo riusciti in Commissione bilancio ad eliminare un obbligo burocratico inutile ed ingiustificato per le imprese (mi riferisco alla eliminazione della reintroduzione dell'elenco clienti e fornitori abolito nel 1994), sperando di contribuire a non appesantire né il contribuente né l'Ammini-

strazione finanziaria con dati inutili e ripetitivi. Speranza parzialmente svanita con il maxiemendamento che ha introdotto altre nuove comunicazioni.

Signor Presidente, l'amministrazione pubblica ha a disposizione talmente tanti dati dei propri contribuenti che bastano ed avanzano per fare controlli seri e combattere l'evasione fiscale.

Quello che deve essere cambiato è, a mio avviso, il sistema dei controlli e la misurazione della sua efficienza. L'efficienza dei controlli fiscali infatti non può essere misurata sull'accertato, ma dovrebbe essere misurata sull'effettivo riscosso.

Questa osservazione di carattere generale al senso della manovra proposta in questo modo dal Governo non vuole disconoscere quanto di buono c'è nella legge finanziaria al nostro esame.

Per esempio è per me motivo di soddisfazione la conferma di disposizioni per le quali in passato mi ero battuta, come la proroga dell'agevolazione fiscale per il gasolio da riscaldamento, il gas metano ed il teleriscaldamento, le agevolazioni previste per l'agricoltura, gli incentivi alla ricerca, la riduzione, anche se molto limitata, dell'IRAP, o altre che finalmente vedo realizzate, come la proposta da tempo avanzata dal mio Gruppo di prevedere degli sgravi fiscali più consistenti a favore di coloro che assistono anziani e portatori di *handicap.*

Tuttavia le ombre restano su questa finanziaria, che ci appare più preoccupata di trovare la quadratura contabile dello *status quo* piuttosto che offrire al Paese indicazioni convincenti, di largo respiro, su ciò che il Governo intende fare per assicurarne la crescita e lo sviluppo.

Queste considerazioni, unite al fatto che il Gruppo per le Autonomie non accetta più di dover votare un provvedimento che non ha seguito il corretto *iter* parlamentare e sul quale non è stato possibile un serio confronto costruttivo tra le forze politiche rappresentate in Parlamento, ci fa votare contro. Non diamo la nostra fiducia; speriamo però che il nostro voto faccia riflettere il Governo sul modo seguito e sulla necessità di fornire chiarimenti sui conti pubblici, di adottare una politica economica non fatta solo di annunci e di immagine, ma rivolta alle esigenze reali dei cittadini per dare loro più sicurezza e speranza per il futuro e considerarli spettatori non indifferenti e indispensabili protagonisti della possibile rinascita economica del Paese. *(Applausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI e del senatore De Paoli).*

PIROVANO *(LP).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO *(LP).* Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il retaggio della dissennata gestione assistenziale e dell'incredibile debito pubblico ereditati dal passato, nonché la situazione economico-finanziaria italiana, europea e mondiale sono le basi sulle quali il Governo e il Senato

hanno dovuto operare per costruire una legge finanziaria innovativa sia per gli indirizzi che per la loro concreta realizzazione.

Invertire drasticamente l'impostazione di decenni che ha portato ad un carico fiscale pesantissimo e di conseguenza alla stagnazione e recessione della nostra economia era e sarà ancora per tante altre finanziarie la sfida difficilissima da vincere.

Il Gruppo della Lega Nord prende atto che dal 2005 inizia un nuovo modo di fare programmazione finanziaria con la volontà di rispettare gli impegni presi con i cittadini.

Devo però sottolineare come, nella tendenza ad innovare, continuino a convivere impostazioni assolutamente inaccettabili. L'assistenzialismo emerge ancora sfacciatamente. Le Regioni, se incapaci di gestire e di contenere il disavanzo nel settore sanitario, potranno aumentare le addizionali IRPEF e incrementare l'IRAP. Ricordo che nelle Regioni del Nord da anni si può constatare un netto miglioramento della capacità di gestire le risorse che in altre Regioni resta assolutamente disatteso.

La città di Roma continua ad essere considerata detentrice di diritti divini. Centinaia di milioni di euro a Roma capitale non saranno mai più un regalo. Tutti, ma proprio tutti, dovranno dimostrare una evidente capacità di gestire le risorse che i cittadini versano nelle casse dello Stato, per ora ancora centrale.

Dal 1960 con le prime 10.000 assunzioni inizia la saga dei forestali calabresi; la macchina assistenziale non ha freni e nel 1970 i forestali sono già 20.000; nel 1983 si arriva addirittura a 28.000; oggi sono circa 11.000, mentre in Lombardia sono 399 – in Veneto 441 e in Piemonte 396. Il controllo politico di tale situazione diviene una delle più grandi opportunità elettorali nazionali. Lo Stato dal 1984 ha uno specifico Fondo per i forestali istituito con la legge n. 442.

Questa legge, che vietava l'assunzione di operai forestali, consentiva però di assumere a tempo determinato coloro che l'anno precedente avevano svolto quel lavoro almeno per 51 giorni. Ad oggi, i forestali calabresi sono costati ai cittadini italiani circa 4 miliardi di euro. Serve una nuova politica che rispetti la dignità dei cittadini calabresi e della loro terra, una politica che finalmente crei uno sviluppo concreto. La Regione Calabria, pur trovandosi nell'Obiettivo 1, ha utilizzato solo un terzo dei finanziamenti europei ad essa destinati. Pochi giorni fa si è chiuso il bando per poter accedere a tali fondi senza che nessuno abbia presentato la benché minima domanda.

Il Ministro del lavoro e del benessere – anglicizzato in *welfare* – protesta giustamente per il prosciugamento dei fondi del suo Dicastero che mette a rischio il decollo della previdenza complementare. Il Governo deve dare precise assicurazioni sul reintegro di tali fondi indispensabili alla programmazione futura di una moderna previdenza in linea con le impostazioni europee.

In questa finanziaria convivono due anime, una delle quali mostra una moderna e concreta impostazione a migliorare. Nonostante la sinistra, ancorata ad una politica teorica e aridamente vuota di spinte innovative,

insista con critiche strumentali, questa finanziaria rimarrà nella storia per il profondo cambiamento di impostazione rispetto all'atteggiamento tenuto dai Governi del centro-sinistra che con la riforma Visco avevano modificato l'IRPEF colpendo i redditi più bassi. Ricordiamoci che, a livello di aliquote intermedie, dal 40 per cento si era passati al 46 per cento per i redditi oltre i 135 milioni di vecchie lire, danneggiando di conseguenza proprio il ceto medio.

Questo Governo, nel rispetto del programma elettorale, ha innescato la riduzione della pressione fiscale con la ridefinizione delle aliquote IRPEF che oggi sono soltanto tre e precisamente: 23, 33 e 39 per cento.

Particolare attenzione è rivolta ai nuclei familiari trasformando le detrazioni in deduzioni dal reddito, facendo in modo che le famiglie meno abbienti con due figli a carico usufruiscano di un'esenzione di imposta sino a 14.000 euro.

La Lega Nord è particolarmente soddisfatta che il Governo abbia accolto una sua proposta, da tempo sostenuta, che favorisce le famiglie al cui interno vi siano persone diversamente abili riducendo la pressione fiscale di 1.820 euro in riferimento alle spese per gli addetti all'assistenza personale.

Dal 1º gennaio 2005 l'IRAP sul costo di tutto il personale addetto alla ricerca e sulle nuove assunzioni sarà ridotta, favorendo quindi la crescita dell'occupazione. Ma è grazie ad un emendamento della Lega Nord approvato in Commissione bilancio che l'IRAP è stata ulteriormente ridotta per le piccole e medie imprese – con un imponibile fino a 180.000 euro – aumentando le deduzioni.

Un'altra importante modifica fiscale introdotta dalla Commissione bilancio è la soppressione dell'adeguamento annuale sugli studi di settore in base alle elaborazioni ISTAT.

La determinazione del reddito presunto sarà oggi calcolata in accordo con le associazioni di categoria.

Con un accordo interno alla Casa delle Libertà si è eliminato l'obbligo degli elenchi clienti e fornitori da parte delle imprese e dei professionisti che avrebbe costituito un gravoso onere burocratico.

Il terremoto di novembre ha piegato la popolazione della Provincia di Brescia che, pur nel suo fermo orgoglio, deve essere concretamente aiutata.

Con grande soddisfazione la Lega Nord ha ottenuto uno stanziamento di 44 milioni in quindici anni ed ulteriori 30 milioni come contributo *una tantum* per l'anno 2005 per far fronte alle prime esigenze della ricostruzione.

Il tanto contestato obbligo di utilizzare il modello F24 per i versamenti dell'ICI è stato soppresso con buona pace di tutte le amministrazioni comunali, che avrebbero dovuto rimbalzare a Roma gli incassi dell'imposta comunale sugli immobili.

Un altro importante risultato ottenuto dalla Lega Nord è lo stanziamento di ben 70 milioni di euro per il triennio 2005-2007 quale concorso dello Stato sui mutui stipulati dalle imprese artigiane.

Dopo lo sfascio e le speculazioni sull'area di Arese della FIAT-Alfa Romeo, la Lega Nord ha ottenuto 156 milioni di euro destinati alla deindustrializzazione e alla promozione industriale delle zone di Arese, Rho, Garbagnate e Lainate.

Finalmente vi sono concreti finanziamenti per le nuove infrastrutture di cui il Nord ha un assoluto ed inderogabile bisogno.

Vi sono anche finanziamenti sino a 10 milioni di euro per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie costrette a cercare all'estero un bambino da adottare. Ricordo ai colleghi la bocciatura – da parte di questo Senato – del disegno di legge sul nuovo diritto di famiglia che avrebbe favorito l'adozione di bambini italiani che languono negli orfanotrofi.

L'impegno determinato del Governo sul contenimento della spesa pubblica e sulla drastica riduzione del costo della macchina burocratica non ha penalizzato le Forze armate, i Corpi di polizia, i Vigili del fuoco e i comparti della scuola e dell'università, fondamentali per lo sviluppo della ricerca e della tecnologia nel nostro Paese.

Un fondo di dotazione iniziale di 6 miliardi di euro è destinato all'investimento e all'innovazione attraverso la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

L'obiettivo importante è la trasformazione delle elargizioni a fondo perduto in finanziamenti a tassi agevolati aumentando il numero delle imprese beneficiarie ed assicurando un effettivo controllo sull'uso del denaro pubblico.

Il Governo dunque ha posto la fiducia sulla finanziaria 2005, ma vorrei precisare che in realtà questa fiducia viene chiesta su un testo che è il risultato di un ampio lavoro svolto dalla Commissione bilancio del Senato. Tale lavoro, quest'anno, per la prima volta, si è sviluppato con un relatore della Lega Nord, il senatore Paolo Franco, cui rivolgiamo un ringraziamento per l'impegno profuso. *(Applausi dal Gruppo LP).*

Sul piatto della bilancia vi sono le due anime di questa finanziaria. La prima rappresenta la continuazione di un passato assistenzialista e centralista. La seconda, ancora in fasce, guarda al futuro di uno Stato federale.

Dopo una seria ed attenta valutazione, il Gruppo della Lega Nord, annunciando che vigilerà affinché la neonata impostazione finanziaria possa crescere al riparo dei pericoli di un nuovo centralismo, concede la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo LP).*

* TAROLLI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI *(UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli rappresentanti del Governo, siamo chiamati a un voto di fiducia ad un Governo che – mi si consenta questa premessa – si presenta per la prima volta in quest'Aula con un profilo diverso e aggiornato. In esso è stata infatti rafforzata la presenza dell'UDC attraverso l'incarico a *vice premier*

dell'onorevole Marco Follini e a ministro per la funzione pubblica dell'onorevole Baccini, incarichi che si vanno ad aggiungere a quelli di ministro per le politiche comunitarie e di ministro per i rapporti con il Parlamento già rispettivamente retti dagli onorevoli Buttiglione e Giovanardi.

È un riconoscimento che premia non solo il lavoro svolto da tutta la classe dirigente di un partito nazionale, ma anche l'accresciuto ruolo che l'UDC ha avuto nelle ultime elezioni europee che hanno visto premiato il suo impegno con un incremento sostanziale di consensi. Questo è per noi motivo di soddisfazione, ma anche uno stimolo per continuare a tenere alto il profilo moderato dell'azione del Governo e a mantenere viva la migliore tradizione democratico-cristiana, e di questo riconoscimento diamo atto anche al presidente Berlusconi.

Siamo chiamati ad esprimere un voto di fiducia sulla manovra finanziaria. Eravamo ad un bivio: rispetto ad un contesto sia europeo che nazionale di bassa crescita o si proseguiva sulla strada del vivacchiare, oppure si imboccava in maniera decisa una strada nuova, ricca di rischi, carica di problemi, ma anche piena di prospettive e cioè quella di abbassare le tasse. Su questo concetto vorrei che fosse chiaro che tutte le scuole di pensiero di centro-destra, di centro-sinistra, di centro, all'unanimità riconoscono che l'abbassamento delle tasse costituisce un'azione di politica economica che può generare solo virtuosità, sviluppo e – se mi si consente il termine – lubrificare la macchina economica del Paese.

È dunque una misura innovativa, quasi una rivoluzione, quella che il Governo si appresta ad adottare con la presente manovra finanziaria.

Questa esperienza è stata già attuata con successo negli Stati Uniti, anche se in questo caso è stata soprattutto centrata sulla riduzione delle imposte delle imprese.

Diamo quindi inizio ad un percorso, che non si ritiene concluso con il voto. Ripeto, si dà avvio ad un percorso che magari durerà anni e che richiederà un aggiornamento del nostro modello di Stato sociale, ma che comunque si pone obiettivi di grande lungimiranza: in primo luogo quello di accrescere il reddito disponibile delle famiglie, giacché farlo significa sostenere la voce dei consumi che è una tra quelle determinanti per lo sviluppo della crescita; in secondo luogo, quello di ridurre una pressione dello Stato – il ministro Siniscalco l'ha definita «invasività» dello Stato – che consentirà di far emergere virtuosamente il sommerso. Il nostro Paese ha un tasso di sommerso altissimo e se riuscissimo ad intercettarne anche una minima parte, sappiamo quante risorse potremmo ottenere per sostenere lo Stato sociale e gli investimenti.

Quindi, signor Presidente, si tratta di un'azione che non nasce da fini propagandistici, ma dalla volontà di imprimere al nostro Paese una sterzata nell'interpretazione della politica economica al fine di sostenerlo. Nell'ambito di questo processo che – ripeto – è innovativo e quasi rivoluzionario, ma anche carico di grandi responsabilità che vengono assunte dalla maggioranza e dall'UDC è stato affrontato un tema dominante che è quello non solo della necessità di accrescere il reddito disponibile delle

famiglie, ma anche di contrastare il fenomeno della denatalità, ampliando la capacità di protagonismo delle famiglie del nostro Paese.

Qui non si tratta di fare una rivoluzione rispetto al riconoscimento di diritti delle famiglie, tema su cui si è sviluppata l'azione economica di questi venti anni, ma di fare una scelta; e questa maggioranza ha fatto una scelta precisa in favore delle famiglie che fanno figli, che quindi contrastano il fenomeno della denatalità che è il fenomeno principe del decadimento del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi UDC e AN).*

Noi abbiamo nel nostro Paese due voci che non possono che allarmare. Da una parte abbiamo un bassissimo tasso di natalità che, se non contrastato, potrebbe determinare un orizzonte quasi da «terra dei morti»; dall'altra, mentre facciamo pochi figli, abbiamo un tasso di anzianità in crescita. Se quindi accoppiamo il tasso di bassa natalità a quello di anzianità, abbiamo un carico di problemi sulle spalle del bilancio pubblico incredibile. Operare allora un'inversione come quella che è stata fatta con questa finanziaria, investendo direttamente sulle famiglie che fanno figli, può essere una scelta che la sinistra non condivide – e noi siamo contenti che non la condivida! –, ma che noi abbiamo fatto in quanto la riteniamo scelta fondamentale per il Paese. *(Commenti dal Gruppo DS-U).*

TURCI *(DS-U)*. Ma cosa stai dicendo?

TAROLLI *(UDC)*. Questa operazione economica per l'UDC deve avvenire parallelamente, con eguale determinazione, al riparo da sfondamenti sul lato della finanza pubblica. Ed allora il ministro Siniscalco ha introdotto quest'anno nella legge finanziaria una misura anch'essa innovativa e quasi rivoluzionaria nella nostra cultura, cioè quella del tetto di spesa del 2 per cento; una misura che, se funzionerà, riuscirà probabilmente a regimentare una questione finora irrisolta.

Certo, signor Ministro, questa scelta, di cui noi le diamo atto, avrà i suoi effetti solo se riuscirà, attraverso un monitoraggio continuo, costante e rigoroso, a produrre i suoi effetti su tutti i centri di spesa da cui è costituito il nostro sistema di finanza pubblica.

Si tratta quindi di una manovra che guarda alle famiglie, cercando di accrescere il reddito disponibile, una manovra che guarda però anche alle regole dell'Europa e quindi fa propri i valori della stabilità e della virtuosità della finanza pubblica; ed è in questo contesto che il sottoscritto aveva proposto anche quella famosa alta Commissione che doveva essere uno strumento in grado di accompagnare e rafforzare l'azione del Governo, lontano da ogni retropensiero per cui questa iniziativa poteva essere di contrasto alla politica governativa. Voleva essere solo uno strumento *ad adiuvandum* per risolvere una questione che il nostro Paese si trascina da tanti anni.

Certo, non sono state ancora affrontate le misure necessarie per far fronte alle necessità del sistema produttivo e al grande tema della competitività. È questo un capitolo che il Governo – lo ha detto anche il Ministro questa mattina –, così come l'UDC, ritiene debba essere affrontato ur-

gentemente, sin da domani mattina, dopo l'approvazione della finanziaria. Noi dobbiamo approntare un progetto di sostegno a tutta la struttura produttiva italiana che vada a premiare i settori della ricerca e della formazione, le aziende che realizzano internazionalizzazione; dobbiamo assolutamente premiare le aziende che realizzano accorpamento dimensionale perché, se facciamo crescere dimensionalmente le nostre aziende, abbiamo la premessa per poter essere competitivi sul piano internazionale; dobbiamo portare ad una migliore collaborazione il rapporto tra banche e imprese, perché il capitale finanziario è assolutamente determinante affinché le imprese possano fare meglio il loro lavoro. Questo è un terreno su cui bisogna investire, da potenziare con iniziative legislative da attuare nei prossimi mesi.

L'UDC ha arricchito la manovra finanziaria con l'introduzione di un'iniziativa originale, quella dell'estensione dello strumento della cessione del quinto dello stipendio anche ai soggetti privati. Vuol dire che abbiamo allargato questo strumento di finanziamento dai 6 milioni di cittadini che lo utilizzano oggi ai potenziali 14 milioni futuri. Crediamo di aver fatto un'iniziativa lodevole, soprattutto per le giovani coppie.

Ma la manovra finanziaria contiene molte altre iniziative meritevoli di essere ricordate, perché vanno nella direzione di tutelare il lavoro e la socialità. A tale riguardo, desidero ricordare ad esempio un tema a noi caro, che abbiamo proposto e che è stato raccolto dal Governo, e cioè l'esigenza di venire incontro alle famiglie che hanno soggetti anziani con problemi gravi e che si avvalgono di badanti. Insieme ai colleghi Ciccanti ed Eufemi, e accompagnati dal nostro presidente D'Onofrio, abbiamo introdotto una novità da questo punto di vista.

Non dimentichiamo neanche le iniziative nei confronti dei lavori socialmente utili, dei braccianti agricoli della Sicilia e dei forestali della Calabria. Su questo argomento mi sia consentita una precisazione: per noi i braccianti agricoli siciliani e i forestali della Calabria hanno gli stessi diritti e gli stessi problemi che hanno i lavoratori che sono stati colpiti da una crisi industriale come quella dell'azienda Volare nel varesino. *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Salerno).*

Ripeto, sono lavoratori che hanno gli stessi diritti e quindi devono ricevere le stesse attenzioni che hanno i lavoratori che stanno a Varese. Se il Governo vuole approfondire come questi lavori vengono svolti, se vuole andare alla ricerca di strumenti per controllare che i soldi siano spesi bene, ciò è condivisibile ed è nelle sue facoltà esercitare tale controllo. Certamente non accettiamo però che vengano fatte discriminazioni.

Ricordo alla sinistra che tra l'altro il Ministro ci ha assicurato che la risposta a questi problemi non è temporanea ma strutturale; vale a dire che questi lavori devono essere sistemati per sempre, ma all'insegna della virtuosità. *(Applausi dai Gruppi UDC e AN).*

Sono stati affrontati anche i temi della ricerca, dell'università, del mondo della cooperazione. In conclusione, l'UDC ha svolto un ruolo determinante nell'elaborazione di questa manovra finanziaria ed ha concorso a determinare una nuova linea, che è una linea di svolta. Certamente si

poteva fare di più e avremmo voluto fare di più, però ci siamo mossi in una situazione di grande difficoltà, che il Paese sta affrontando anche sul piano internazionale.

Tuttavia, i risultati ottenuti (voglio rappresentarlo all'Aula senza enfasi) sono stati raggiunti all'insegna della lungimiranza, del far bene, in modo da creare le condizioni affinché questo Paese possa davvero utilizzare gli strumenti previsti per crescere e per uscire dal tunnel in cui siamo caduti anche a causa dell'eredità che la sinistra ci ha lasciato. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Molte congratulazioni).*

SALERNO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, la finanziaria che ci accingiamo a votare con la procedura della fiducia segna una precisa svolta rispetto al passato, decisa e chiara rispetto anche a tutte le precedenti manovre finanziarie. Infatti al suo interno troviamo non solo norme innovative, di diligenza amministrativa, quale la fissazione del tetto del 2 per cento all'aumento tendenziale delle spese (ovviamente con l'esclusione delle spese cosiddette di valore sociale, come la previdenza e la salute).

Ma troviamo anche virtuosismi ed accelerazioni, cari colleghi, a cui il Paese, forse, non era abituato, che rappresentano vere e proprie svolte positive di gestione, ma soprattutto di mentalità, che dimostrano coraggio e determinazione. Esattamente come la decisione assunta di avviare, già dal 2005, la riforma delle aliquote IRPEF, la riduzione dell'IRAP e la nuova tassazione della famiglia.

Questa è la quarta finanziaria della legislatura, onorevoli colleghi, e va ricordato che sia questa che le altre non hanno mai aumentato di una lira prima, e di un euro poi, né le imposte dei cittadini né quelle sulle imprese. Nelle tre finanziarie che hanno preceduto l'attuale, e nonostante la pesante eredità lasciataci dal centro-sinistra (mi riferisco all'accertato e certificato buco di bilancio di circa 28.000 miliardi di lire) abbiamo ridato fiato alle imprese, dapprima con la legge Tremonti, che detassava gli utili reinvestiti, abbiamo dato il via ai grandi cantieri per la modernizzazione del Paese e abbiamo portato le pensioni minime degli anziani a livelli minimi di sussistenza, iniziando , cari colleghi (ce ne dobbiamo ricordare), una lenta ma costante detassazione della famiglia, fino ad oggi dimenticata se non addirittura punita da tutti i Governi che ci hanno preceduti.

Abbiamo finanziato per la prima volta e rifinanziato il *made in Italy*, sostenuto ricerca e innovazione con grande attenzione ai settori di eccellenza. Abbiamo avviato grandi ed importanti riforme della pubblica amministrazione e ne cito una per tutte: quella della Cassa depositi e prestiti. Per non parlare, poi delle tasse, queste famigerate tasse che nella storia della nostra Repubblica non sono state mai diminuite e men che mai per ben due volte durante la stessa legislatura: cari colleghi, ci dobbiamo

ricordare che la prima volta è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2003, con l'avvio del primo modulo di riduzione delle imposte sui bassi redditi; la seconda volta avviene oggi, dal 1° gennaio 2005, con l'avvio delle nuove aliquote, che detasserà, per altri 6 miliardi di euro, cittadini, anziani, imprenditori e lavoratori.

Per non dire della detassazione della famiglia che, come ho detto, premierà per la prima volta le famiglie con più di un figlio e quelle all'interno delle quali vivono gli anziani, ricevendo finalmente un premio sociale che ha un valore di riguardo e rispetto: una famiglia finalmente rispettata, con un premio non solo tangibile di sostegno finanziario, ma anche con un simbolico premio morale.

Veniamo anche all'IRAP che, come ho detto, abbiamo diminuito per le imprese in maniera forte per quanto riguarda l'innovazione e la ricerca, proprio a riprova dell'attenzione per la competitività che questo Governo ha posto a partire dalla prima finanziaria, come dicevo prima, con il varo della legge Tremonti, ma anche con l'attuale finanziaria, con l'aumento delle deduzioni anche per le nuove assunzioni cosiddette incrementali.

Anche qui voglio dire all'Assemblea, ai cari colleghi, che è persino incredibile che oggi la maggior parte delle accuse sulla mancata cancellazione dell'IRAP o su una sua più forte riduzione ci vengano rivolte proprio da coloro che l'hanno introdotta. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).* Fu l'allora ministro Visco a farci questo triste regalo, dandoci la peggiore delle imposte mai registrata nella storia fiscale di un Paese moderno e occidentale sulla quale pende presso la Corte europea un pesantissimo giudizio di illegittimità.

Il centro-sinistra, il cosiddetto guardiano del lavoro e difensore dei lavoratori (a parole e demagogicamente), ci regalò una imposta, l'IRAP, inaccettabile proprio perché tassa il lavoro disincentivandolo, e tassa di più le imprese indebitate con il sistema bancario, perché è bene ricordare che dall'IRAP non è deducibile il costo degli interessi passivi. Vi lascio dunque immaginare in un sistema come quello italiano delle piccole e medie imprese, signor Presidente, tra i più indebitati d'Europa, quale sia l'effetto di questa pesantissima norma. Altro che competitività, senatori dell'opposizione!

Sento parlare poi di declino continuo e di tanti altri catastrofismi, che però non corrispondono alla realtà: l'Italia è un Paese con grandi risorse e grande coraggio e vi sta rispondendo con i fatti, partiti dell'opposizione, e ci viene da chiedere perché mai nei vostri cinque anni di Governo non avete fatto niente per la competitività, non un metro di autostrade nuove, non un metro di ferrovia nuova.

Credo che qui si confrontino due visioni non solo della politica, ma di intendere l'economia, la società, la cultura ed il progresso del nostro Paese.

Con questa finanziaria, con la seconda riduzione, si stanno restituendo complessivamente agli italiani, in tre anni e mezzo, circa 26 miliardi di vecchie lire per minori tasse; si sta premiando la famiglia,

come mai è stato fatto, e a ottobre 2005 correrà il primo treno ad alta velocità sulla tratta Torino-Milano.

Qui si tratta, a volte, di prescindere addirittura da schieramenti politici e di distinguere tra chi va avanti e che va indietro, e credo che gli italiani l'abbiano capito. Permettetemi anche di ringraziare pubblicamente il presidente del Consiglio Berlusconi per la determinazione avuta sulla questione delle aliquote fiscali che ha segnato una vittoria della volontà di questo Governo, ma anche della sua serietà nel mantenere gli impegni assunti con gli elettori, permettendoci inoltre di dimostrare che lo slancio del 2001 non solo non si è spento, ma prosegue più forte che mai e che tanto ci separa da coloro che hanno governato prima di noi.

Alle parole noi abbiamo sostituito i fatti: due riduzioni delle tasse, una modernizzazione del Paese che adesso è una realtà, i provvedimenti per le imprese, con la detassazione degli utili reinvestiti e le riduzioni dell'IRAP, il riconoscimento delle deduzioni per la ricerca oltre alle nuove assunzioni. Sono fatti concreti che testimoniano che la competitività del sistema è al centro dell'attenzione del Governo e che tanta altra attenzione è stata data alla famiglia e ai redditi medio-bassi considerati prima veri fanalini di coda di tutti i Governi che hanno preceduto quest'ultimo.

A fronte di ciò stanno coloro che l'IRAP l'hanno introdotta, che verso la famiglia non hanno mai avuto una politica degna di tale nome e che ci hanno consegnato un Paese fermo agli anni Sessanta.

I nostri non sono *slogan* e lo dimostra il fallimento dei vostri scioperi generali, falliti in quanto la vostra stessa base appare disorientata e non si riconosce nelle vostre parole d'ordine e non vi segue perché non capisce come sia possibile scioperare contro chi vuole ridurre le tasse e dare più incentivi alla famiglia.

Ed alla fine voglio ringraziare, anche per la estenuante fatica fisica in Commissione bilancio, il ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco, il presidente Azzollini e i tanti funzionari che dimostrano in ogni occasione una competenza professionale che onora non solo il Senato ma il Paese intero.

Per ultimo voglio ringraziare il collega Grillotti che, solo per un suo temporaneo impedimento, mi ha consentito con onore, ma forse indegnamente, di sostituirlo. *(Vivi applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Molte congratulazioni).*

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, ho l'onore di svolgere questa dichiarazione di voto a nome dei Gruppi Democratici di Sinistra, Margherita e Misto-SDI, che ringrazio anche di aver voluto determinare, con questa sola scelta, e molto al di là del merito magari deludente di quanto sto per dire, un piccolo fatto politico. Mi riferisco a questa dichiarazione di

voto unitaria delle forze che sono impegnate nel progetto di costruzione della Federazione dell'Ulivo.

Signor Ministro, noi facciamo discendere il giudizio su questa legge finanziaria e sulla politica economica del Governo da una valutazione realistica dello stato dell'economia del Paese.

Proprio in questi giorni autorevoli analisti hanno documentato l'esistenza di una diffusa percezione di incertezza sul futuro, una percezione che andrebbe, secondo quest'analisi, al di là degli stessi dati della realtà.

I cittadini italiani percepiscono una realtà peggiore di quella che in effetti è sulla base dei dati della contabilità nazionale. Verrebbe da dire: davvero un bel miracolo per il Presidente del Consiglio, mago nell'eccitazione del sistema delle aspettative.

Ma se andiamo ai fondamentali dell'economia, in realtà capiamo quanto siano profonde le cause di questa sensazione di incertezza e di insicurezza. E poi, ci ha detto stamattina in conclusione del suo intervento il Ministro dell'economia, e poi viene il problema della competitività. No: prima viene il problema della competitività, signor Ministro, noi partiamo dai fondamentali dell'economia. Ritmo di crescita della ricchezza nazionale, quota di commercio mondiale, produttività totale dei fattori, livello dei salari e dei profitti, andamento dei prezzi, occupazione, livello dei consumi e degli investimenti, grado di apertura dei mercati, livello e tutela dei risparmiatori e della trasparenza nella *governance* delle imprese, efficienza della pubblica amministrazione: questi sono i fondamentali dell'economia da cui noi partiamo.

Da questo esame, dall'esame dei fondamentali dell'economia, signor Ministro (voglio dirlo subito e chiaramente), noi traiamo la conclusione che esistono le condizioni materiali e immateriali, economiche e sociali, per risollevarci, per riconquistare quote di commercio mondiale, per tornare a far crescere la ricchezza nazionale. Ma oggi queste risorse (non enormi, certo, ma esistenti e significative) sono penalizzate dalla politica economica.

Tra le imprese italiane, la vostra politica economica, la politica economica di questi ultimi anni, premia con un più elevato livello dei profitti quelle che operano – attenzione – al riparo dalla concorrenza internazionale, in quei mercati dei grandi servizi a rete che voi, signori del Governo, non avete aperto, non avete liberalizzato, con il duplice devastante effetto di far gravare sull'economia italiana costi più elevati a paragone di quelli che sono sopportati dalle imprese europee e di indurre gli investitori a concentrare la loro attenzione proprio su quei settori protetti dalla competizione internazionale, alla ricerca di sovrapprofitti da rendita e da monopolio.

C'è da stupirsi, le chiedo, professor Siniscalco, se in questo contesto da noi le nuove tecnologie in buona sostanza sono usate più per aumentare il numero dei telefonini che per aumentare la produttività totale dei fattori?

Tra i lavoratori, la vostra politica economica è tale che in un quadro di difficile tenuta, e nell'ultimo anno addirittura di caduta del potere dac-

quisto dei salari degli operai e degli impiegati, le retribuzioni più penalizzate sono quelle dei lavoratori a più alto livello di produttività, cioè quelle dei lavoratori che operano nelle imprese impegnate nella competizione globale. Imprese, lavoratori: chi più si impegna per far crescere la capacità competitiva del sistema, più viene penalizzato dalla politica economica. Chi invece è meglio incistato nel sistema degli interessi economico-corporativi, viene maggiormente premiato dalla vostra politica economica.

E tra i giovani questa tendenza a penalizzare il merito è addirittura enfatizzata. Tutte le esigenze di flessibilità del sistema sono state scaricate su di loro, senza quel sistema di ammortizzatori sociali di tipo universale che potrebbe finalmente stendere sotto di loro una robusta rete di sostegno per far sì che possano progettare il futuro anche a prescindere, signor Ministro, dalla pensione di papà o addirittura del nonno.

La mobilità sociale si è progressivamente bloccata, a proposito di giovani: chi nasce in una famiglia più sfortunata sotto il profilo del reddito e della formazione dei genitori ha un elevatissimo grado di probabilità di rimanere a quel gradino della scala sociale o addirittura di scenderne, al contrario di chi ha la fortuna di nascere in famiglie più fortunate per ciò che riguarda il reddito e il livello di formazione dei genitori. Eppure, signor Ministro, se il problema fondamentale che è aperto è quello di far crescere le dimensioni della torta, la ricchezza nazionale, allora la politica economica deve far leva proprio sulle componenti più dinamiche della società italiana, aggredendo con politiche di radicale riforma gli interessi corporativi che ne soffocano l'iniziativa e la capacità di competere.

Ora, colleghi della maggioranza, cosa dice la vostra finanziaria a queste componenti più dinamiche dell'economia e della società italiana?

La migliore risposta l'hanno data in questi giorni due Ministri del Governo. Il primo, l'ineffabile Ministro delle attività produttive – bisognerebbe studiare per cambiargli nome, se rimane lui – ha rinviato tutto e tutti a dopo le feste, quando presenterà – bontà sua! – il disegno di legge per la competitività. Le imprese e i giovani italiani possono attendere e nel frattempo incassano altri tre anni di blocco delle assunzioni e di ingresso al CNR. Sottolineo che l'età media dei ricercatori al CNR è di 54 anni, signor Presidente, sei anni ininterrotti di blocco per i migliori cervelli che abbiamo in Italia, i cervelli dei nostri giovani. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI e Misto-Pop-Udeur)*. Le imprese, invece, incassano – colleghi della Lega, per favore – la mirabolante cifra di 20 euro all'anno di riduzione dell'IRAP.

Il secondo, il Ministro del *welfare* – del lavoro, insomma – ha scoperto solo ieri, con una tempestività effettivamente un po' dubbia, che la legge finanziaria non contiene le risorse per consentire l'avvio dei fondi pensione integrativi.

Sono, dunque, due Ministri del Governo di centro-destra che testimoniano con le loro dichiarazioni che la legge finanziaria non contiene, da un lato, alcun provvedimento che accresca la produttività totale dei fattori, cioè la capacità competitiva del sistema, dall'altro, non promuove la crescita di quei nuovi investitori istituzionali, i fondi pensione, che potreb-

bero alimentare gli investimenti, la cui caduta – signor Ministro, lei mi insegna – da tre anni consecutivi è uno dei fattori fondamentali che spiega perché la produttività totale dei fattori in Italia cade, sia pure in un contesto di discreto andamento della produttività del lavoro in senso stretto.

La costruzione immediata dei fondi pensione con la necessaria compensazione per le imprese e i necessari incentivi per i lavoratori sarebbe stata tanto più necessaria in quanto sul versante della tutela del risparmio il Governo ha deciso di non fare nulla, ormai a un anno e mezzo dall'esplosione degli scandali che tutti conosciamo, della norma sulla tutela del risparmio.

La crescita deriverà, allora, signor Ministro, dalla riduzione della pressione fiscale disposta da questa legge finanziaria?

Via, colleghi, non scherziamo. Si dice «pressione fiscale» – mi scuso, signor Presidente, per l'assoluta pedanteria – la somma di tributi e contributi in rapporto al prodotto interno lordo. La legge finanziaria dispone – come dimostra la relazione tecnica ad essa allegata – un aumento della pressione fiscale nel 2005 rispetto a quello che si determinerebbe a legislazione vigente di 4,5 miliardi di euro. Il ministro Siniscalco questa mattina ci ha detto una cosa che, per la verità, in sé è vera, cioè che la pressione fiscale scenderà nel 2005 dal 41,8 al 41,2 per cento del PIL.

Allora, io ho torto e il Ministro ha ragione, la pressione fiscale scenderà. Per spiegare chi ha ragione e chi ha torto, signor Ministro, deve leggere il suo Documento di programmazione economico-finanziaria a pagina 35, quadro delle previsioni a legislazione vigente: a legislazione vigente, cioè se il Governo non ci fosse e non facesse assolutamente nulla, nel 2005 la pressione fiscale scenderebbe di un punto percentuale di PIL.

Ecco perché, con l'intervento del Governo che aumenta la pressione fiscale, certamente la pressione fiscale 2005 scenderà non più di un punto, come accadrebbe se il Governo non ci fosse, e questo è il dato che avete scritto nel DPEF, pagina 35, del relativo atto Senato, ma soltanto dello 0,6 per cento perché voi la aumentate, rispetto al tendenziale a legislazione vigente, dello 0,4 per cento. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI e Misto-Pop-Udeur).*

Si può quindi dichiarare esaurito l'interessante dibattito teorico che si è sviluppato in queste settimane sul seguente dilemma: il prodotto interno lordo cresce di più se la riduzione della pressione fiscale avviene in *deficit* oppure cresce di più se questa riduzione della pressione fiscale viene finanziata da un proporzionale taglio delle spese?

È un interessante dibattito, signor Presidente, ma non è appropriato alla situazione italiana, visto che la legge finanziaria non dispone alcuna riduzione della pressione fiscale, ma dispone un suo aumento. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com).* È un bel dibattito, ma lo dobbiamo applicare ad un altro oggetto, non a questa legge finanziaria.

Ma noi, in ultimo, colleghi, cosa avremmo fatto se fossimo stati al posto vostro? Beh, voi non ce ne avete nemmeno fatto discutere, perché tra fiducia di qui, fiducia di là, non si è potuto far niente. Ma noi a questa

domanda abbiamo persino tentato di rispondere proprio presentando degli strumenti di legge, con i nostri emendamenti.

Ne cito soltanto tre, signor Presidente, che sono l'emblema di quella che io considero un'altra politica economica.

Il primo è un emendamento per ricostruire una fiscalità di vantaggio per il Sud. Signor Ministro, lei questa mattina ci ha parlato di una «prima» misura di fiscalità di vantaggio per il Sud; io direi una «piccola», non una «prima» misura; «prima» di nulla, perché c'era già la misura di fiscalità di vantaggio: erano i crediti automatici d'imposta per gli investimenti e le assunzioni nel Mezzogiorno. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC)*. Poi l'avete massacrata, quella misura, l'avete tolta di mezzo; noi l'abbiamo riproposta e realizzeremmo questa scelta graduandola per intensità in rapporto alla dimensione delle risorse disponibili e articolandola anche (abbiamo avanzato una nuova proposta, ma nessuno ne ha parlato, per carità, perché mica questo si discute a «Porta a Porta») per genere, addirittura, in quanto siamo convinti che, per ogni cento donne in età fertile assunte in più nel Mezzogiorno, si può ottenere un aumento ulteriore di venti posti nel mercato dei servizi.

Il secondo emendamento riguarda i crediti d'imposta automatici per le piccole e le medie imprese che si consorziano per assegnare commesse di ricerca alle università e ai centri di ricerca pubblici, così affrontando il problema che rende gli investimenti privati in ricerca in Italia troppo bassi, perché è la dimensione delle imprese che li rende sostanzialmente impossibili.

Il terzo emendamento prevede la defiscalizzazione (signor Ministro, sono certo che, se discutessimo al di fuori di questa sede, lei sarebbe d'accordo con me) per la quota di salario da contrattazione di secondo livello, incoraggiando così l'importante accordo concluso recentemente da CGIL, CISL e UIL e le organizzazioni delle imprese artigiane.

Sud, conoscenza, nuova contrattazione: noi vi abbiamo proposto di occuparci assieme del futuro dell'Italia; voi ci avete risposto con una finanziaria che dispone 2 miliardi di euro di imposte in più, su bolli, concessioni governative e sigarette, e 13 (li ho contati) nuovi balzelli. Voi non meritate la nostra fiducia. *(Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI e Misto-RC e del senatore Amato. Molte congratulazioni).*

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, iniziando il mio intervento, sono fortemente tentato dall'idea di fare polemica con i colleghi del centro-sinistra, perché è fin troppo facile notare la profonda confusione in cui versano e hanno versato in questo periodo.

Prima che il Governo presieduto dal presidente Berlusconi desse l'impulso per la riduzione generalizzata delle tasse, si diceva che questa

misura non era efficace; subito dopo che questo impulso è stato dato e la riduzione delle tasse è stata introdotta in finanziaria, si è detto che questa non era sufficiente, che si sarebbe fatto altro; oggi si afferma addirittura che le tasse aumentano.

Se andassimo nel dettaglio, la nostra polemica avrebbe davvero vita facile in questo momento. Farebbero bene i colleghi ad organizzare – come si fa tradizionalmente – almeno una decente linea di difesa! Se non vi riescono, visto che io non dubito della loro intelligenza, evidentemente sono di fronte a fatti così circostanziati che non esito a definire macigni.

In questo momento, non mi interessa tanto fare polemica, quanto rivisitare sommariamente i punti fondamentali del disegno di legge finanziaria in esame. Comincio subito sottolineando che nessuno, neanche il centro-sinistra, ha potuto disconoscere che questa finanziaria è stata costruita in modo assolutamente trasparente: nella prima fase del disegno di legge finanziaria tutti hanno riconosciuto lo sforzo di trasparenza compiuto dal Governo.

Tale sforzo è stato fatto attraverso due grandi strumenti, con cui si è inteso effettuare una manovra di rigore che riconduce il rapporto tra *deficit* e PIL entro i parametri di Maastricht. Ciò non è semplice perché – come è noto a tutti voi – parecchi Paesi, anche molto importanti dell'Unione Europea, non riescono a raggiungere tale obiettivo. Con questa finanziaria, invece, noi ci riusciamo attraverso due misure.

La prima è il tetto del 2 per cento di aumento della spesa pubblica, con alcune significative eccezioni relative, in particolare, al mondo dell'istruzione e della ricerca. Ricordo bene l'ironia con cui questo provvedimento è stato accolto inizialmente, che si è poi stemperata lentamente in una critica, ed oggi non sento neanche critiche.

In realtà, l'innovatività di tale strumento va colta in tutta la sua importanza. Per la prima volta, una misura di riduzione e contenimento del *deficit* e del debito non si esercita attraverso quella che viene comunemente definita «macelleria sociale» (come molti avrebbero sperato fosse); si tratta piuttosto di una misura che non penalizza l'economia, corregge le distorsioni ed elimina o punta ad eliminare gli sprechi e gli eccessi che – come tutti riconoscono – influiscono negativamente sullo sviluppo economico della Nazione. *(Applausi dal Gruppo FI).*

La seconda misura è la revisione degli studi di settore. Non uso gerghi strani, dovendo parlare a tanti cittadini; so che in politica si parla di manutenzione della base, ma in verità si tratta di una revisione degli studi di settore. Nel testo oggi al nostro esame, tale revisione deve concordarsi con le categorie prive di automatismi e in linea con le tendenze dell'economia.

A chi si lamenta che il lavoro del Parlamento è stato inefficace voglio ricordare con una punta di orgoglio per il mio Gruppo, per la Casa delle Libertà e per l'intero Parlamento che su tale punto l'*iter* del disegno di legge finanziaria ha subìto sostanziali modifiche, il dialogo con il Governo è stato serrato e, quindi, il nuovo indirizzo dell'Esecutivo è stato

non solo recepito (non automatico, ma da concordarsi con le categorie), ma è stato anche coerentemente e correttamente coperto, e sfido chiunque ad affermare il contrario. Infatti, anche in questo caso è stata ridotta la spesa corrente e, dunque, gli eccessi e gli sprechi.

Se in questa sede, potessimo rivedere come sono state realizzate alcune manovre del passato, credo che otterremmo una vittoria secca, perché spesso in passato le manovre di questo tipo erano – mi sia consentita l'espressione, signor Presidente – totalmente «*spider*», cioè senza alcuna copertura. Sono pronto ad affrontare questo tema sempre e in qualsiasi sede dovessi farlo. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).*

Il Governo, però, oltre al rigore, ha incentrato l'attenzione anche sullo sviluppo. Anche in questo caso, onorevoli colleghi, capisco tutte le polemiche, ma ciò è stato dichiarato nel programma di Governo, è stato affermato dal Presidente del Consiglio prima di iniziare l'*iter* del disegno di legge finanziaria e, quindi, è stato fatto, perché siamo abituati a mantenere gli impegni assunti. In tal modo, siamo arrivati alla riduzione delle tasse.

Dirò dopo quale è il segno di fondo di tale riduzione che è innegabile. Tuttavia, voglio soltanto aggiungere che sul piano generale si tratta della prima riduzione generalizzata delle imposte sul reddito degli ultimi decenni!

BONAVITA *(DS-U)*. Bugiardo!

AZZOLLINI *(FI)*. Può essere poco, forse troppo, ma comunque è stata la prima riduzione generalizzata delle imposte sul reddito. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).*

BRUNALE *(DS-U)*. Non è vero!

AZZOLLINI *(FI)*. Non solo, perché anche le polemiche vanno spente. Questo modulo non è il primo che l'attuale Governo utilizza, già nel 2002 erano state aumentate le detrazioni per i figli con beneficio per oltre 10 milioni di contribuenti ed uno sgravio di 2 miliardi di euro ed erano le famiglie meno abbienti. Nel 2003 sono state accorpate le aliquote più basse e la *no tax area* è stata aumentata con uno sgravio di 6 miliardi di euro e così altri 13 milioni di contribuenti hanno beneficiato di quel provvedimento. Con il modulo di quest'anno, con il contributo di solidarietà e l'aumento ulteriore della *no tax area* le famiglie numerose e a basso reddito ricevono il beneficio più significativo. Quindi anche la polemica dei Robin Hood alla rovescia è francamente infondata e, ripeto, risibile. Nessun contribuente italiano ha ricevuto aggravi dalla manovra del Governo e questo è un dato di fatto a mio avviso inoppugnabile! *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).*

Non solo, anche per quanto riguarda l'IRAP alcuni colleghi lamentano la sua scarsa riduzione; ebbene, la risposta in questo caso è facilissima: perché non è stata ridotta prima, o meglio perché era stata introdotta

con un aggravio di 9.000 miliardi per le casse dello Stato? *(Applausi dal Gruppo FI).*

In ogni caso non è stata prevista l'IRAP per i ricercatori ed è stata stabilita una progressiva riduzione dell'IRAP per la *no tax area* fino ad 8.000 euro; inoltre, nelle aree sottoutilizzate il beneficio è raddoppiato e l'IRAP sui nuovi assunti è stata abolita. Anche qui chi dice che questo Parlamento si è esercitato su altro, sbaglia! Questo Parlamento si è esercitato su questi temi e sono state introdotte modifiche significative durante il corso dell'esame della manovra finanziaria ed oggi la legge è migliore. Abbiamo lavorato bene e lo possiamo dire con grande orgoglio. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).* Peraltro, questo vale 750 milioni di euro.

Una piccola puntata sulla questione dello sblocco addizionale. Sapete bene che non c'è uno sblocco generalizzato delle addizionali, ma che si riferisce soltanto a misure di copertura di eccessi di disavanzo sanitario che, ribadisco, se non ci fosse questa norma sarebbero stati pagati *tout court* dallo Stato. Noi abbiamo cercato di introdurre misure di carattere dissuasivo e questo è quanto è accaduto di preciso e voglio sottolinearlo. Attenzione, tale norma si accompagna ad un aumento secco – che nessuno ha rilevato – delle risorse a favore del Servizio sanitario nazionale per un importo di 7 miliardi e mezzo di euro. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP).*

Si tratta del più grande incremento degli ultimi decenni! Passiamo ad una percentuale a favore del Servizio sanitario nazionale che è in linea con i *target* più alti dell'Unione Europea. Non si affermino quindi certe cose a riguardo, visto che si tratta di 7 miliardi e mezzo di euro.

Infine, altro motivo di orgoglio per il Parlamento, abbiamo semplificato il rapporto tra fisco e contribuente e il Governo è stato sensibile a queste nostre istanze; una serie di misure – ne hanno già parlato alcuni colleghi – che complicavano il rapporto tra cittadino e fisco sono state dal Parlamento modificate in maniera tale da migliorare e semplificare in un'ottica liberale questo tipo di rapporti.

Insomma, e termino su questo, anche per quanto riguarda il discorso sulle aree del Mezzogiorno, cosa dicono i colleghi del centro-sinistra? Ci accusano di avere fatto poca fiscalità di vantaggio. Certamente, e la domanda sarebbe sempre la stessa: perché non avevate fatto di meglio? Abbiamo però anche detto chiaramente che questo è il primo modulo e che ci impegniamo a fare di più e meglio. Voglio ricordare anche a tutti che sono stati aumentati complessivamente i fondi per le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e che ci sono norme di tutela per gli investimenti nel Mezzogiorno che rimangono significative.

Per concludere, è evidente che per la prima volta il taglio delle tasse viene introdotto con due puntuali significati. Il primo è di carattere politico-ideale: riteniamo che lo Stato debba invadere i cittadini e l'economia il meno possibile! *(Applausi dai Gruppi FI, LP e UDC).* Così si realizza un taglio generalizzato delle tasse in osservanza di un principio politico ideale. Può andare peggio o meglio, ma questo è il nostro intendimento, confermato dal nostro operato.

Vi è però di più: noi prevediamo il taglio delle tasse con una significativa impostazione economica. La storia dirà in seguito come è andata questa vicenda, ma per noi la situazione è chiara. Colleghi, l'Italia registra all'interno dell'Europa una crescita non elevata. Noi riteniamo che il taglio delle tasse può consentire un miglioramento della competitività e della produttività del nostro Paese. Ciò viene confortato – scusate la piccola dissertazione colta – da ben due premi Nobel, cioè sia da Prescott che da Mandell; anche il centro-destra qualche volta legge, la cultura non è soltanto appannaggio del centro-sinistra! *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Commenti della senatrice Piloni).*

Questa linea è confermata a livello autorevolissimo e quindi noi ne siamo convinti. Dopo anni in cui la contrazione della produttività e della competitività a livello europeo è stata significativa, noi tentiamo di introdurre la leva fiscale come leva di sviluppo. Conosco bene le grandi contraddizioni, ma questo è il nostro intendimento. Riteniamo di esserci riusciti e pertanto il Gruppo Forza Italia esprime non soltanto con convinzione, ma anche con determinazione e serenità, la propria fiducia al nostro Governo. *(Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indíco pertanto la votazione nominale con appello sull'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 3223, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Voteranno per primi i senatori Presidenti di Gruppo parlamentare, in quanto dovranno partecipare alla Conferenza dei Capigruppo.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Semeraro).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Semeraro.

Presidenza del vice presidente MORO

ROLLANDIN, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boscetto, Bosi, Brignone, Buccero

Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castelli, Centaro, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Crinò, Cursi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubetti, Guzzanti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kappler

La Loggia

Maffioli, Magnalbò, Malan, Manfredi, Mantica, Manunza, Marano, Massucco, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas

Nessa, Nocco, Novi

Ognibene

Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera

Ragno, Rizzi, Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salini, Salzano, Sambin, Sanzarello, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra, Tunis

Ulivi

Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no *i senatori:*

Acciarini, Amato, Andreotti, Angius

Baio Dossi, Baratella, Bassanini, Basso, Bastianoni, Battafarano, Battaglia Giovanni, Battisti, Bedin, Betta, Bettoni Brandani, Biscardini, Boco, Bonavita, Bonfietti, Bordon, Brunale, Brutti Massimo, Brutti Paolo

Caddeo, Calvi, Carella, Casillo, Castellani, Cavallaro, Chiusoli, Colombo, Coviello, Crema

Dalla Chiesa, D'Amico, D'Andrea, Danieli Franco, Dato, De Paoli, De Petris, De Zulueta, Di Girolamo, Dini, Di Siena, Donati

Falomi, Fassone, Filippelli, Flammia, Forcieri, Formisano

Gasbarri, Giaretta, Gruosso, Guerzoni

Labellarte, Lauria, Legnini, Liguori, Longhi

Maconi, Malabarba, Mancino, Manieri, Manzella, Manzione, Marini, Marino, Maritati, Martone, Mascioni, Michelini, Montagnino, Montalbano, Monticone, Montino, Morando, Murineddu, Muzio

Nieddu

Pagano, Pagliarulo, Pascarella, Pasquini, Peterlini, Petrini, Piatti, Piloni, Pizzinato

Rigoni, Rollandin, Rotondo

Salvi, Scalera, Sodano Tommaso, Soliani, Stanisci

Tessitore, Thaler Ausserhofer, Togni, Tonini, Treu, Turci

Vallone, Veraldi, Vicini, Viserta Costantini, Viviani

Zancan, Zanda, Zavoli.

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Sospendo pertanto brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 13,45).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli da 1

a 44 del disegno di legge n. 3223, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	277
Maggioranza	139
Favorevoli	166
Contrari	111

Il Senato approva.

Decadono, pertanto, tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli del disegno di legge.

Per effetto dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile.

La 5ª Commissione permanente è fin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea alla ripresa della discussione del disegno di legge di bilancio.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario per la settimana della ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia.

Come già stabilito, nel pomeriggio di oggi, in attesa della definizione della Nota di variazioni al bilancio, proseguiranno le discussioni dei decreti-legge sull'Ordine Mauriziano e sulla funzionalità della pubblica amministrazione e saranno esaminati documenti di competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Saranno inoltre inseriti all'ordine del giorno di oggi pomeriggio i disegni di legge di ratifica, definiti dalla Commissione competente, già approvati dalla Camera dei deputati.

Infine, si passerà alla votazione della Nota di variazioni e al voto finale – con la presenza del numero legale – del disegno di legge di bilancio, e quindi al seguito del disegno di legge sul mandato di cattura europeo.

La seduta antimeridiana di domani non avrà luogo.

L'esame dei decreti-legge in scadenza proseguirà nelle due sedute di martedì 21 dicembre.

I lavori del Senato saranno sospesi fino al 10 gennaio 2005 e riprenderanno con i lavori delle Commissioni. L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal 18 gennaio 2005, con l'eventuale seguito di decreti-legge non conclusi, nonché con il seguito del disegno di legge sul mandato di cattura europeo e con ulteriori decreti in scadenza.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 20 gennaio 2005:

Giovedì	16 dicembre	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	– Seguito ddl n. 3223 – Finanziaria 2005 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* – Seguito ddl n. 3224 – Bilancio 2005 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* – Seguito ddl n. 3227 – Decreto-legge n. 277, sull'Ordine Mauriziano di Torino *(Presentato al Senato – scade il 21 gennaio 2005)* – Seguito disegno di legge n. 3232 – Decreto-legge n. 280, recante interventi urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione *(Presentato al Senato – scade il 28 gennaio 2005)* – Ddl n. 3196-B – Decreto-legge n. 266, recante proroga di termini legislativi *(Approvato dal Senato – ove modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – scade il 9 gennaio 2005)* – Disegno di legge n. 3211-B – Decreto-legge n. 273, sui gas effetto serra *(Approvato dal Senato – ove modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – scade il 14 gennaio 2005)* – Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 276, sulla Croce Rossa Italiana *(Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – scade il 19 gennaio 2005)* – Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – Disegni di legge di ratifica di Accordi internazionali approvati dalla Camera dei deputati (nn. 2914, 3029, 3030, 3031) – Seguito disegno di legge n. 2958 – Mandato di cattura europeo *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16-21)	

Non appena presentata dal Governo, la Nota di variazioni al bilancio sarà deferita alla 5ª Commissione permanente per il suo esame. L'Assemblea procederà al voto della Nota medesima e al voto finale – con la presenza del numero legale – del disegno di legge di bilancio, presumibilmente nella seduta pomeridiana di giovedì 16 dicembre.

Nell'intervallo tra la votazione della fiducia al Governo sul disegno di legge finanziaria e la votazione della Nota di variazioni e del bilancio saranno esaminati i decreti-legge e i disegni di legge di ratifica di accordi internazionali.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai decreti-legge in arrivo dalla Camera dei deputati saranno stabiliti in relazione ai tempi di trasmissione.

Martedì	21	dicembre	*(antimeridiana)* (h. 10-14)	– Seguito decreti-legge non conclusi
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 15)	

I lavori del Senato saranno sospesi fino al 10 gennaio 2005 e riprenderanno con i lavori delle Commissioni. L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal 18 gennaio 2005.

Ripartizione dei tempi per la discussione dei decreti-legge in calendario

– Disegno di legge n. 3227 – Decreto-legge n. 277, sull'Ordine Mauriziano di Torino: 15 minuti a ciascun Gruppo, al relatore e al Governo; 5 minuti ai dissenzienti

– Disegno di legge n. 3232 – Decreto-legge n. 280, recante interventi urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione: 15 minuti a ciascun Gruppo, al relatore e al Governo; 5 minuti ai dissenzienti

– Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 276, sulla Croce Rossa Italiana: 15 minuti a ciascun Gruppo, al relatore e al Governo; 5 minuti ai dissenzienti

– Disegno di legge n. 3196-B – Decreto-legge n. 266, recante proroga di termini legislativi: 10 minuti a ciascun Gruppo, al relatore e al Governo; 5 minuti ai dissenzienti

– Disegno di legge n. 3211-B – Decreto-legge n. 273, sui gas effetto serra: 10 minuti a ciascun Gruppo, al relatore e al Governo; 5 minuti ai dissenzienti.

Ripartizione dei tempi per l'esame
degli articoli al disegno di legge n. 2958 (Mandato di cattura europeo)
(Totale 3 ore e 30')

Relatore	15′
Governo	15′
Votazioni	1 h

Gruppi 2 h., di cui:

AN	15′
UDC	12′
DS-U	18′
FI	21′
LP	9′
Mar-DL-U	13′
Misto	12′
Aut	8′
Verdi-U	8′
Dissenzienti	5′

Martedì	18 gennaio	*(pomeridiana)* (h. 17-20)	– Eventuale seguito decreti-legge non conclusi – Seguito disegno di legge n. 2958 – Mandato di cattura europeo *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 279, sull'agricoltura transgenica *(Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – scade il 28 gennaio 2005)* – Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 281, sulle grandi imprese in stato di insolvenza *(Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – scade il 28 gennaio 2005)*
Mercoledì	19 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	20 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	– Interpellanze e interrogazioni
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16)	

Gli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge nn. 279 (Agricoltura transgenica) e 281 (Grandi imprese in stato di insolvenza) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 13 gennaio 2005.

Eventuali ulteriori argomenti da inserire nel calendario per il periodo 18-20 gennaio 2005 saranno stabiliti in una prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno così come comunicato.

La seduta è tolta *(ore 13,50).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE E TABELLA A

Articolo 2.

(Costituzione della Fondazione Mauriziana)

1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.

3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presìdi di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle

obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal codice stesso.

5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.

6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

TABELLA A

1) La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3) Il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

EMENDAMENTI

2.2
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere l'articolo.

2.1 (testo 3)
EUFEMI
Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *1.* È costituita dalla data di pubblicazione della presente legge, la "Gestione speciale economica dell'Ordine Mauriziano" che concerne le pretese creditorie e debitorie fino a tutto il 31 dicembre 2004. Le finalità della gestione speciale sono:

a) la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell'Ordine, di cui alla Tabella A allegata;

b) l'estinzione della situazione debitoria ospedaliera, coi proventi fino a concorrenza dell'ammontare totale, della vendita del patrimonio disponibile.

2. La gestione speciale, nel termine di 24 mesi dal suo insediamento produrrà il risanamento della situazione debitoria, realizzato il quale cesserà dalle funzioni e la contabilità tornerà ad essere unificata.

3. Sulla gestione speciale, affidata ad un commissario *ad acta,* vigila un Comitato, istituito per effetto della presente legge, e costituito da 5 membri, di cui:

1 nominato dal Ministero dell'interno;

1 nominato dalla regione Piemonte;

1 nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Ordine Mauriziano o da chi ne fa, transitoriamente, le veci;

1 nominato dal Ministero del tesoro;

1 nominato dal Presidente della Repubblica, con funzioni di Presidente.

4. A conclusione della gestione speciale, il Comitato produrrà una relazione finale dell'attività svolta, da consegnare alle autorità che l'hanno nominato.

5. In regime di gestione speciale:

a) non si producono interessi nè rivalutazione monetaria;

b) non possono essere intraprese azioni giudiziarie, salvo in caso di esclusione totale o parziale di un credito dalla massa passiva;

c) le azioni giudiziarie già intraprese decadono e sono estinte con sentenza dichiarativa del giudice;

d) in caso di adozione di soluzione transattiva, la pretesa del creditore sarà soddisfatta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del debito complessivo;

e) in caso di definizione transattiva la liquidazione del pattuito avverrà entro e non oltre i 30 giorni dalla sottoscrizione delle parti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.3
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 1.

2.11
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «Fondazione Mauriziana» *con le seguenti:* «Fondazione Ordine Mauriziano».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».

2.4
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 2.

2.600
EUFEMI
Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,sulla cui gestione vigila un Comitato costituito da 5 membri di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente del Comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro dei beni e attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte;

uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il Comitato presenta una relazione annuale al Presidente del consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari».

2.5
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 3.

2.6
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 4.

2.101
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Improcedibile

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche mediante la dismissione» *fino a:* «22 gennaio 2004, n. 42».

2.100
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

2.102
EUFEMI
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È riconosciuto in favore dei conduttori di terreni agricoli il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto per tali beni dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni».

2.7

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

2.500

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda Fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente della Regione Piemonte».

2.103

TURRONI, ZANCAN, DONATI, ACCIARINI, CAMBURSANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali».

2.104
TURRONI, ZANCAN, DONATI, ACCIARINI, CAMBURSANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, MUZIO
Respinto

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 2), sostituire le parole da «per una fascia» *fino alla fine con le seguenti:* «per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali».

2.601
EUFEMI
Improcedibile

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, ai numeri 2) e 3), sostituire le parole: «cento metri» *con le seguenti:* «duecento metri».

2.602
EUFEMI
V. testo 2

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), sostituire la parola: «cistercense» *con la seguente:* «Antoniano».

2.602 (Testo 2)
EUFEMI
Approvato

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), dopo la parola: «cistercense» *inserire la seguente:* «antoniano».

2.105
TURRONI, ZANCAN, DONATI, ACCIARINI, CAMBURSANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, MUZIO
Respinto

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), sostituire le parole da: «per una fascia» *fino alla fine con le seguenti:* «per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia ar-

tistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali».

2.108
EUFEMI
Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le cascine e gli ambiti territoriali circostanti rispettivamente la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda e il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso sono adibiti ad esclusivo uso agricolo e per il loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti, anche successivamente all'approvazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle disposizioni del Titolo I della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

2.106
EUFEMI
Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le cascine e gli ambiti territoriali circostanti rispettivamente la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda e il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, per una fascia di 600 metri a partire da ciascuna cascina ovvero dalla Palazzina o dal Concentrico, sono adibiti ad esclusivo uso agricolo e per il loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti, anche successivamente all'approvazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle disposizioni del Titolo I della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

2.107
EUFEMI
Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le cascine e gli ambiti territoriali circostanti rispettivamente la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda e il complesso monastico cistercense di S. An-

tonio di Ranverso, per una fascia di almeno 500 metri a partire da ciascuna cascina ovvero dalla Palazzina o dal Concentrico e comunque per la maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sono adibiti ad esclusivo uso agricolo e per il loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti, anche successivamente all'approvazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle disposizioni del Titolo I della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

2.8
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 6.

2.10
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

2.109
EUFEMI
Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo».

2.9
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 7.

2.110

SCARABOSIO

Approvato

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100 (già em.2.102) (testo 2)

EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto del ruolo economico, ambientale e storico dell'attività agricola svolta sui terreni di proprietà dell'Ordine Mauriziano;

ritenuta la necessità di assicurare la continuità della predetta attività, nonché tener conto degli investimenti operati dagli affittuari dei terreni stessi;

tenuto conto che nella vendita dei terreni agricoli dell'Ordine Mauriziano è necessario assicurare la continuità dell'attività imprenditoriale agricola di coloro che da molti anni vi lavorano;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, nell'espletamento delle procedure di dismissione dei beni a destinazione agricola di proprietà dell'Ente, **si riconosca ai conduttori affittuari la possibilità di** accedere ai benefici erogati dall'ISMEA.

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le seguenti: «si tenga conto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n.410 del 2001, riconoscendo ai conduttori affittuari i benefici ivi previsti, nonché la possibilità per essi di poteri».

ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di 24 mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera *e)*, a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e

le funzioni di cui al comma 1, lettere *e), f)* e *g)*, sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI

3.1
TURRONI, ZANCAN, DONATI, ACCIARINI, CAMBURSANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.4
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 2.

3.2
LA COMMISSIONE
V. testo 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al Presidente del Consiglio ed al Parlamento una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.».

3.2 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione

deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.».

3.3

EUFEMI

V. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività sanitarie attraverso i presidi ospedalieri dell'ente ospedaliero Ordine Mauriziano.».

3.3 (testo 2)

EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività sanitarie attraverso i presidi ospedalieri dell'ente ospedaliero Ordine Mauriziano. Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (*)

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 3223 ED ANNESSI ELENCHI 1, 2 E 3, ALLEGATI 1 E 2, PROSPETTO DI COPERTURA E TABELLE A, B, C, D, E e F

Per le tabelle si faccia riferimento all'elenco cronologico, che rimane disponibile e aggiornato sul sito esterno.

1.2000 (testo corretto)
IL GOVERNO
Approvato

Sostituire gli articoli da 1 a 44 con il seguente:

Art. 1.

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al

mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.

8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanzia-

menti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 16.

11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 44, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

12. L'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, anche nell'ipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

13. La norma di cui al comma 12 si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro

destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

15. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 14 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

16. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 14 e 15 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

17. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*;

c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*.

18. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 17, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

19. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 17, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 17, lettere *a), b)* e *c),* possono essere mo-

dificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.

20. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

21. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 20 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.

23. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di

finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 24 a 55, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

24. Per gli stessi fini di cui al comma 23:

a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 26, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media *pro-capite* inferiore a quella media *pro-capite* della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 23 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media *pro-capite* per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;

13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;

14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale deter-

minate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 23 a 55.

25. Per gli stessi fini di cui al comma 23, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 26, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 23 a 55.

26. Il complesso delle spese di cui ai commi 24 e 25 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 167 a 191;

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;

e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

27. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 26 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

28. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 24 e 25 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

29. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 23 a 55 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario

alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

30. Fermo restando quanto previsto ai commi 28 e 29, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 30 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.

32. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

33. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 26 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema *web*, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio

dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema *web*, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 26, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 34, 35, 36 e 37.

34. Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

35. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

36. La disposizione di cui al comma 35 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

37. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 23 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore

o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

38. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 23 a 55 dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 24.

39. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 32, 33 e 34 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.

40. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 23 a 55.

41. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 23 a 55 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 23 a 55.

42. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

43. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.

44. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità

erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

45. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.

46. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».

47. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 46, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

48. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

49. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

50. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto

per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.

51. Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 50, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 98, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

52. All'articolo 10, comma 10, lettera *c)*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».

53. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

54. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

55. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

56. Per l'anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell'interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati

ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

57. Il fondo di cui al comma 56 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 56, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

58. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 56 e 57.

59. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 23 a 55, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 167 a 191, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

60. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

61. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 60 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

62. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

63. Salvo quanto disposto nel comma 178, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a),* della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonchè, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

64. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

65. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

66. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

67. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

68. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni

patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

69. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

70. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 2, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;

b) all'articolo 204, comma 2, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;

c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:

«Art. 205-*bis*. - *(Contrazione di aperture di credito) – 1.* Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per

l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera *f)* del comma 5»;

d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso».

71. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

72. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell'accensione».

73. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso *swap* con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

74. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 73.

75. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 73 e 74 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 73, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.

76. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di *swap* per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

77. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

78. Per le stesse finalità di cui al comma 77 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investi-

menti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.

79. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 77 e 78 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

80. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.

81. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.

82. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 213. - *(Gestione informatizzata del servizio di tesoreria). – 1.* Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi

sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».

83. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell'attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.

84. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L'Agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

85. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

86. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».

87. Per gli stessi fini di cui al comma 85, per l'anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

88. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di euro.

89. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-*bis,* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5, comma 7, della legge 21 marzo 2001, n. 122, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

90. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

91. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

92. Le somme di cui ai commi 90 e 91, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

93. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 95 a 108 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 90.

94. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003.

95. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 195, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa

riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 96 a 108. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 100.

96. Le disposizioni di cui al comma 95 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

97. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche

alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 100. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.

98. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 97, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

99. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 98 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio:

a) del personale del settore della ricerca;

b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia per la promozione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;

h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

100. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità, devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 20 per cento per l'anno 2005, al 20 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007 delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e della incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 97. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocer-

tificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

101. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 95 a 109 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

102. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

103. Le disposizioni di cui ai commi 97 e 98 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.

104. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

105. A decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

106. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

107. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.

108. Per il funzionamento del Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005

109. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 95 a 107 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

110. È stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.

111. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

112. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

113. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.

114. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.

115. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.

116. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

117. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

118. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

119. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio

1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

120. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

121. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

122. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

123. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

124. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

125. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

126. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

127. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della società e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

128. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,» sono soppresse.

129. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

130. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.

131. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da

assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

132. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.

133. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

134. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.

135. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

136. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione

pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile».

137. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 63-*bis*. - *(Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1.* L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».

138. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

139. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.

140. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonché le aziende private»;

b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati»;

c) l'articolo 34 è abrogato;

d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».

141. L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.

142. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

143. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 142, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 142, lettera *a)*, e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 142, lettera *b)*.

144. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 142 e 143 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 142, lettera *a)*, della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

145. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre del 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.

146. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n.

448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;

b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

c) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di *handicap* grave di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

147. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 146 sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

148. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

3) i minori oneri accertati nell'attuazione del comma 5 dell'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di *handicap* grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

149. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 entro il limite di 1.100 unità annue.

150. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006.

151. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8

gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

152. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica *on line*, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica *on line* della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'lNPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».

153. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

154. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;

b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

155. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

156. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e

creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonchè consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

157. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 156 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del *Forum* nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i *Forum* dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

158. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.

159. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

160. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «in un'apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;

b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono soppresse;

c) il comma 9 è abrogato.

161. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;

2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

162. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l'articolo 2409-*bis*, terzo comma, del codice civile.

163. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005.

164. L'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ente.

165. All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

166. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 8, comma 4-*bis,* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l'anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione del presente comma.

167. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanzia-

mento concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato–Regioni.

168. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

169. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera *c)*, dopo le parole: «indicate alle lettere *a)* e *b)*» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;

2) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

«*c*-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)»;

b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c)* e *c*-bis)».

170. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «l'indicazione della ''nota''» la parola: «, controfirmata,» è soppressa.

171. L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera *h)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.

172. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli *standard* sono fissati entro il 30 giugno 2005.

173. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'even-

tuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.

174. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

175. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.

176. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 167, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;

c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lun-

godegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonchè l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

177. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti.

178. Per le finalità di cui al comma 177 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 63, primo periodo, può deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto

della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma.

179. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 176 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

180. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.

181. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino al 31 dicembre 2005.

182. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 176, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 167 a 190.

183. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 177 e 179, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 176. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

184. Con riferimento agli importi indicati al comma 167, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 176, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

185. Limitatamente all'anno 2004:

a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all'articolo 48, comma 5, lettera *f)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché l'equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell'avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 175;

b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001.

186. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono te-

nute nell'esercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.

187. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 167, al netto di quelle indicate al comma 184, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 176 e 184;

d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 176, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

188. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».

189. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realiz-

zazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.

190. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».

191. Le regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

192. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

193. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 192, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

194. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 192, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.

195. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.

196. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 195, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8

dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

197. Ai fini di cui al comma 195, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 196.

198. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 196 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 196, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

199. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 196, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

200. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

201. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

202. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.

203. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-*ter,* secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.

204. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.

205. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

206. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2003, nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *i)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005.

207. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005.

208. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

209. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del

Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

210. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 209 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

211. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un *personal computer* usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

212. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.

213. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

214. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.

215. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

216. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

217. ll finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

218. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

219. Le agevolazioni di cui al comma 218, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in:

a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili;

b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili;

c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere *b)* e *c)* possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.

220. Le agevolazioni di cui al comma 219 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dai commi da 218 a 224.

221. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 218 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 220.

222. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.

223. Ai fini di cui al comma 222, i predetti istituti presentano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.

224. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 218 a 223 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

225. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.

226. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 225 si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

227. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *a),* del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1º luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c),* del medesimo decreto-legge.

228. All'articolo 9, comma 1-*bis,* lettera *c),* del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».

229. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-*bis,* lettera *c),* del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

230. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-*bis*, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono soppresse.

231. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.

232. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-*bis*, lettera *c),*

dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

233. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 235 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

234. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».

235. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 233 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole: «per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,».

236. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

237. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

238. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«*5*-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».

239. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera *c)* del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

240. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.

241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

242. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.

243. All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-*bis*» sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

244. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell'articolo 21 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.

245. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

246. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.

247. All'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo *pro capite*, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse.»;

b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».

248. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

249. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.

250. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia inte-

grata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

251. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituto, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

252. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

253. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree *all digital* e servizi di T-*Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

254. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

255. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.

256. All'articolo 67, comma 1, lettera *m),* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».

257. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

258. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004.

259. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005.

260. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.

261. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell'obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.

262. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

263. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

264. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

265. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente al-

l'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

266. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.

267. All'onere di cui ai commi 265 e 266, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

268. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.

269. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 268, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.

270. Il programma di cui ai commi 268 e 269 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del de-

creto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

271. Per gli interventi di cui ai commi da 268 a 270 è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.

272. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.

273. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;

b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;

c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi *(software* per la gestione automatica di spazi espositivi);

d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;

e) al *check-up* sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;

g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

274. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 273, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

275. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato

decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008.

276. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi».

277. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.

278. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

279. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

280. Al comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e valorizzati»;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell'alienazione» sono inserite le seguenti: «e valorizzazione».

281. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

282. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.

283. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l'attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.

284. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.

285. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 284, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

286. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata:

a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

b) 50 per cento, come montepremi;

c) 33,84 per cento, come imposta unica;

d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo;

e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

287. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 284 e 285, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.

288. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 1º ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gen-

naio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *b),* della legge 13 maggio 1999, n. 133:

a) 57 per cento, come disponibile a vincite;

b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

c) 20 per cento, come imposta unica;

d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;

e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

289. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.

290. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:

a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;

b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;

c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;

d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;

e) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

291. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, nonché per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso. L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze

– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento concessionari. Il rapporto tra l'operatore e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l'operatore assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:

a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;

b) l'anticipazione al concessionario, da parte dell'operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera *a)*;

c) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate;

d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.

292. A decorrere dal 1° febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. L'importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.

293. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

294. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 293, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

295. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.

296. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.

297. Nel caso di cui al comma 296, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

298. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

299. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.

300. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.

301. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.

302. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:

a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell'economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;

b) Poste italiane Spa (Ministero dell'economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.4. – Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;

c) ANAS Spa (Ministero dell'economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;

d) altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.43 – Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.

303. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

304. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.

305. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro».

306. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

307. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

308. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 306 e 307 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

309. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.

310. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».

311. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»

312. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 309 a 311 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

313. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*ter*. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui».

314. La disposizione recata dal comma 313 si applica anche ai giudici tributari.

315. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera *a)* senza che questi abbia provveduto al ritiro.

316. La cessione di cui al comma 315 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.

317. All'alienazione di cui ai commi 315 e 316 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

318. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.

319. Il provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

320. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.

321. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;

b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;

c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

322. Gli importi di cui al comma 321 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

323. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.

324. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 315, le disposizioni di cui ai commi da 315 a 323.

325. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell'ordine,» sono soppresse.

326. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«*1*. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».

327. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.

328. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

329. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera *i)*, è aggiunta la seguente:

«*i*-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime».

330. All'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2*-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-*bis* determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno».

331. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente».

332. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,».

333. Le disposizioni contenute nei commi da 329 a 332 si applicano alle prestazioni previste al comma 329 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi 330 e 331.

334. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 329 a 333 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

335. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma:

1) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«*e*-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera»;

2) alla lettera *g-ter)*, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del gas,»;

b) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera *g)* dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere *e*-bis) e *g)* del primo comma dell'articolo 6»;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza»;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;

4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;

5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate».

336. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera *b)* del comma 335, a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

337. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 336.

338. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli

Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 342. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

339. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

340. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 339 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

341. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

342. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 339 e 340.

343. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».

344. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. 52-*bis*. - *(Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione). – 1.* La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima».

345. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 41-*ter*. - *(Accertamento dei redditi di fabbricati). – 1.* Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-*bis* non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determina-

zione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

346. Le disposizioni degli articoli 52-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 344 e 345 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

347. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.

348. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 347 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

349. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

350. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e),* i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

b) nel medesimo comma 1, lettera *b)*, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a)*, i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile»;

c) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«*4*-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»;

d) dopo il comma 4-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

«*4*-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004;

la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c),* del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è raddoppiato».

351. Le disposizioni del comma 350 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera *d)*, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

352. A decorrere dal 1º gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: «nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;

b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

2. La deduzione di cui al comma 1, lettera *b)*, è aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»;

2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»;

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«*4*-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-*bis* spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.»;

c) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;

2) le lettere da *a)* ad *e)* dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

c) oltre 33.500 euro, 39 per cento»;

3) nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge»;

d) l'articolo 14 è abrogato.

353. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 352, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

354. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1º gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 352, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 352.

355. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

356. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 23:

1) nel comma 2, lettera *a)*, le parole: «al netto della deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 del citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera

c), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del medesimo testo unico»;

2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere *c)* e *f),* dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.»;

3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;

b) nell'articolo 29:

1) nel comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;

2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare».

357. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 364.

358. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.

359. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma 358:

a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 364;

c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;

e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 357 a 364 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 360, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.

360. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 358, nel rispetto dei princìpi contenuti nei commi da 357 a 364 e di quanto disposto dal comma 359, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 357 e 364. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

361. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 363, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 364.

362. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai

sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

363. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 359, lettera *a),* il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.

364. Per le finalità previste dai commi da 357 a 363 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa all'anno 2007 e all'onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 303.

365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

366. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 365, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

367. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 365, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.

368. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del fondo, di cui al comma 366, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dei

commi da 365 a 369, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.

369. Agli oneri di cui al comma 367, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 303.

370. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 374, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

371. Ai sensi dei commi da 370 a 378 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

372. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

373. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

374. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 373, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

375. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 373. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

376. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 370 a 378 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita,

a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 370 a 378 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.

377. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1º marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio:

a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;

b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;

c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;

d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.

378. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.

379. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,

le parole: «30 settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

380. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».

381. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.

382. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma 381.

383. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 381.

384. All'articolo 1, comma 1, lettera *c),* del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».

385. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 381 e 384.

386. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c),* ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».

387. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c),* ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 384, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

388. Il direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 384.

389. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

«Art. 60-*bis*. - *(Solidarietà nel pagamento dell'imposta). – 1.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta».

390. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003. L'adesione alla pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.

391. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;

c) che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 ovvero al 1° gennaio 2004;

d) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta per almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;

e) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per i medesimi periodi di imposta di cui alla lettera *d*);

f) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003.

392. La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

393. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo di imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

394. L'adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata dal contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:

a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;

b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione.

395. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 394 può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.

396. Per i periodi di imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;

c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse autonome nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

397. Per gli stessi periodi di imposta di cui al comma 396, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

398. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

399. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 396, lettera *a)*, e 397, lettera *c)* ed i benefici di cui al comma 396, lettere *b)* e *c),* non operano qualora:

a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 397, lettera *a)*, ferma restando, comunque, in tale caso l'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, secondo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e

all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

400. Salva l'applicazione del comma 394, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera l'inibizione dei poteri di cui ai commi 396, lettera *a)*, e 397, lettera *c),* nonché i benefici di cui al comma 396, lettere *b)* e *c).*

401. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo di imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della pianificazione fiscale concordata nonché approvate una o più note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 392. Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati i periodi d'imposta di cui al comma 391, per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi di imposta diversi da quello indicato al comma 390. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

402. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso del termine previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

403. In deroga a quanto previsto al comma 402, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità

di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.

404. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi da 390 a 435, programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.

405. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma,»;

1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni»;

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all'Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;

3) al numero 6-*bis)*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione

del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.»;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;

b) nel secondo comma:

1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».

406. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate» è sostituita dalla seguente: «rilevati»;

1.2) nel secondo periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,»;

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all'Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;

3) al numero 6-*bis)* il primo periodo è sostituito dal seguente: «Richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta.»;

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.»;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;

b) nel terzo comma:

1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».

407. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 405 e 406, hanno effetto dal 1° luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica.

408. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;

b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter*,»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

409. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «l'ufficio dell'imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;

b) dopo le parole: «l'esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di imposta»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-*bis*, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

410. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,».

411. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»;

b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».

412. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno in due periodi di imposta su tre consecutivi considerati, compreso

quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6*. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

413. Le disposizioni dei commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 412 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

414. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;

2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»;

3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,»;

b) al comma 2:

1) le parole da: «Per il primo periodo d'imposta» fino a: «revisione del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,»;

2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili».

415. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

416. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: «e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».

417. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - *(Omesso versamento di ritenute certificate). – 1.* È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti,

per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».

418. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

419. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché»;

b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

420. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;

b) all'articolo 19, comma 4-*bis*, le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;

c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».

421. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3*-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-*bis*».

422. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3*-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».

423. Le disposizioni del comma 419, lettera *a),* e del comma 420, lettere *a)* e *c)*, si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1º luglio 2005.

424. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

425. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

426. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 424, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

427. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

428. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-*bis*. - *(Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1.* Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».

429. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

430. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.

431. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

432. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

433. Ai fini del comma 432 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

434. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 432 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 432 sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

435. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 432 e 434 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

436. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

437. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.

438. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 437, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 3 allegato alla presente

legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 437, e restano compensate fra le parti le spese di lite.

439. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito *INTERNET* della medesima Agenzia.

440. Le alienazioni di cui al comma 439 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 250.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.

441. Relativamente agli immobili di cui al comma 439 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.

442. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

443. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

444. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei pro-

fughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonché agli alloggi di cui al comma 445.

445. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l'articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.

446. Dopo il comma 13-*bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

«*13*-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-*bis,* il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-*ter,* anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-*quinquies,* a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-*bis,* e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente».

447. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

448. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

449. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e1),* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera *a)*, entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.

450. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 449 il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

451. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 450.

452. I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

453. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo, rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.

454. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

455. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973,

n. 475, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.

456. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS Spa, a decorrere dall'anno 2005. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS Spa ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

457. All'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti: «di esecuzione di lavori e».

458. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

459. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

460. Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005.

461. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

462. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166.

463. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

464. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera *a)* del comma 1.

465. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

466. Le previsioni di cui ai commi da 463 a 465 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

467. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

468. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.

469. Le disposizioni dei commi da 463 a 468 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

470. Al numero 41-*bis)* della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-*bis)* da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma.

471. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.

472. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari»;

b) il comma 4 è abrogato.

473. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«*11*-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato».

474. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto

per un importo superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

475. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».

476. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

477. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 476 è ridotta al 4 per cento.

478. Le riserve e i fondi di cui al comma 476 e i saldi attivi di cui al comma 477, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

479. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 476 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

480. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

481. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

482. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

483. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.»;

b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-*bis*.»;

c) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. - *(Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1.* I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;

d) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4*-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.»;

e) all'articolo 24, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

«5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».

484. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 13-*quater*, è aggiunto il seguente:

«*13*-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».

485. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.»;

b) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».

486. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente»;

b) all'articolo 15, comma 19, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente».

487. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.

488. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

489. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

490. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

491. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.

492. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».

493. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata del lotto.

494. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:

«I premi sono fissati come appresso:

a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;

b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;

c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;

d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;

e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;

f) quaterna: centoventimila volte la posta;

g) cinquina: seimilioni di volte la posta.

Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro».

495. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

496. È istituita la scommessa dell'estratto determinato. La giocata dell'estratto determinato si effettua aggiungendo all'indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.

497. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto.

498. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera *b)* è abrogata.

499. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.

500. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.

501. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE.

502. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«*7*-ter. La sanzione di cui alla lettera *c)* del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a)* e *c)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

503. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».

504. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

505. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

506. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005».

507. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2003 e per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».

508. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

509. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;

b) il comma 5-*bis* è abrogato.

510. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

511. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

512. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

513. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

514. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d)* è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

515. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita all'ISMEA. L'ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

516. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

517. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

518. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

519. La riduzione prevista al comma 518, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

520. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 518 e 519 del presente articolo, presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

521. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2005.

522. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.

523. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2005». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-*ter,* le parole: «lire 30 miliardi annue» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».

524. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*6.* Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».

525. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 524 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

526. All'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

527. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: «da svolgersi in sale diverse non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.

528. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

529. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro.

530. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro.

531. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9-*quinquies,* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma 9-*quinquies* dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1° gennaio 2003» e le parole: «possono esercitare tali facoltà entro il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare tali facoltà entro il 31 marzo 2005».

532. In virtù del combinato disposto dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della legge della

Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilità di Stato.

533. All'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite».

534. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC – Divisione Calcio Femminile – di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:

a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);

b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);

c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).

535. Il contributo di cui al comma 534 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l'egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.

536. I contributi a sostegno dell'attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 534 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.

537. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 534, le stesse vengono accantonate per l'anno successivo ad integrazione di quanto già impegnato.

538. Le risorse di cui al comma 534 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC – Divisione Calcio Femminile – delle Serie A, A2 e B.

539. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

540. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perché il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi del citato articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.

541. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco.

542. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro.

543. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4 e 4-*bis* del comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 8 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

544. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

545. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli.

546. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 545, si provvede:

a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

547. Alla copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 545, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:

a) nel limite di 770 posti, per l'anno 2005 mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

548. Per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonché per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

549. La spesa di cui al comma 548 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

550. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata fino ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

551. Per il potenziamento dell'attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale

dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, di 6 milioni di euro per l'anno 2006 e di 1 milione per l'anno 2007.

552. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:

a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno – centro di responsabilità pubblica sicurezza e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno – gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;

b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno – centro di responsabilità sicurezza pubblica.

553. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 552 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

554. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4*-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-*quater*, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-*sexies*.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-*quater* nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-*quater* rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate».

555. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

556. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

557. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: «in almeno due degli indicatori» sono sostituite dalle seguenti: «in tutti gli indicatori»;

b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

«*32*-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.»;

c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile».

558. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

559. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

560. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti trasnazionali e del terrorismo.

561. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di

esperti a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

562. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.

563. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

564. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

565. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5».

566. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

567. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

568. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

569. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di

norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

570. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

571. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

572. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

573. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.

574. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

575. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

576. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

577. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

578. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.

579. Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, sono comunque dichiarati estinti, anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile o amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

580. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

ELENCO 1
(Articolo 1, comma 5)

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA
DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Ministeri e Presidenza del Consiglio.

Organi di rilievo costituzionale.

Enti di regolazione dell'attività economica:

Ente nazionale per le strade (ANAS);
Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);

Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per l'alimentazione e agricoltura (FAO);

Unioncamere;

Registro italiano dighe;

Agenzia italiana del farmaco.

Enti produttori di servizi economici:

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Ente nazionale italiano per il turismo;

Ente nazionale RISI;

Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

Fondo innovazione tecnologica;

Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Quadrilatero Marche-Umbria Spa;

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Autorità amministrative indipendenti.

Enti a struttura associativa.

Enti produttori di servizi culturali:

Accademia della Crusca;

Accademia nazionale dei Lincei;

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Croce Rossa Italiana – Comitato centrale;

Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma;

Ente teatrale italiano;

Federazioni sportive;

Fondazione festival dei due mondi di Spoleto;

Fondo edifici di culto;

Scuola archeologica italiana in Atene;

Fondazione «C. Monteverdi»;

Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;

Istituti di studi europei «Alcide de Gasperi»;

Istituto italiano di studi germanici;

Istituto per gli studi filosofici di Napoli;

Istituto storico italiano per il medioevo;

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);

Istituto nazionale del dramma antico;

Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ex-Centro europeo dell'educazione;

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»;

Fondazione La Triennale di Milano;

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Museo storico della liberazione;

Fondazione «La Biennale di Venezia»;

Unione italiana tiro a segno;

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:

Agenzia spaziale italiana (ASI);

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

Istituto di studi e analisi economica (ISAE);

Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

Istituto italiano di medicina sociale;

Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Istituto nazionale di fisica nucleare;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);

Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Istituto nazionale per la fauna selvatica «A. Ghigi»;

Istituto nazionale per la fisica della natura;

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);

Istituto nazionale della montagna (IMONT);

Istituto superiore di sanità (ISS);

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

Istituti di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per l'industria;

Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo Da Vinci»;

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Ente nazionale sementi elette.

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.

Regioni.

Province.

Comuni e città metropolitane.

Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.

ASL.

Enti e aziende ospedaliere.

Camere di commercio.

Enti per il turismo.

Autorità portuali.

Comunità montane e isolane.

Enti regionali di sviluppo.

Agenzie regionali del lavoro.

Università ed istituti di istruzione universitaria.

Enti per il diritto allo studio.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Enti parco.

Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

ELENCO 2

(Articolo 1, comma 8)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
1. *Ministero dell'economia e delle finanze*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	35,45	35,45	35,45
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	71,01	71,01	71,01
TOTALE	106,46	106,46	106,46

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 14,5 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,63 per cento.

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
2. *Ministero delle attività produttive*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi	–	–	–
Cat. 2 – Consumi intermedi (1)	4,22	4,22	4,22
TOTALE	4,22	4,22	4,22

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,4 per cento.

(*Segue:* ELENCO 2)

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
3. *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	4,70	4,70	4,70
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	12,20	12,20	12,20
TOTALE	16,90	16,90	16,90

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,4 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 23,0 per cento.

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
4. *Ministero della giustizia*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	31,00	31,00	31,00
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	38,02	38,02	38,02
TOTALE	69,02	69,02	69,02

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,1 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,9 per cento.

(*Segue:* ELENCO 2)

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
5. *Ministero degli affari esteri*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	4,40	4,40	4,40
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	43,04	43,04	43,04
TOTALE	47,44	47,44	47,44

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,9 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 32,7 per cento.

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
6. *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi	–	–	–
Cat. 2 – Consumi intermedi (1)	14,74	14,74	14,74
TOTALE	14,74	14,74	14,74

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,8 per cento.

(*Segue:* ELENCO 2)

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
7. *Ministero dell'interno*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi	–	–	–
Cat. 2 – Consumi intermedi (1)	113,04	113,04	113,04
TOTALE	113,04	113,04	113,04

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 10,3 per cento.

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
8. *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	1,16	1,16	1,16
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	13,49	13,49	13,49
TOTALE	14,65	14,65	14,65

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 36,0 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,0 per cento.

(*Segue:* ELENCO 2)

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
9. *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	137,80	137,80	137,80
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	12,14	12,14	12,14
TOTALE	149,94	149,94	149,94

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 34,5 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,6 per cento.

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
10. *Ministero delle comunicazioni*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	3,80	3,80	3,80
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	3,00	3,00	3,00
TOTALE	6,80	6,80	6,80

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21,4 per cento.

(*Segue:* ELENCO 2)

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
11. *Ministero della difesa*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	576,80	576,80	576,80
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	781,14	781,14	781,14
TOTALE	1.357,94	1.357,94	1.357,94

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 19,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21,2 per cento.

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
12. *Ministero delle politiche agricole e forestali*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	2,80	2,80	2,80
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	7,02	7,02	7,02
TOTALE	9,82	9,82	9,82

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 40,0 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 12,5 per cento.

(*Segue:* ELENCO 2)

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
13. *Ministero per i beni e le attività culturali*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	1,55	1,55	1,55
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	15,64	15,64	15,64
TOTALE	17,19	17,19	17,19

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 22,3 per cento.

	2005	2006	2007
		(milioni di euro)	
14. *Ministero della salute*			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	0,60	0,60	0,60
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	1,11	1,11	1,11
TOTALE	1,71	1,71	1,71

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 30,0 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,3 per cento.

TOTALI RIDUZIONI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

Cat. 21 – Investimenti fissi lordi	800,06	800,06	800,06
Cat. 2 – Consumi intermedi	1.129,81	1.129,81	1.129,81
TOTALE RIDUZIONI ...	1.929,87	1.929,87	1.929,87

ELENCO 3

(Articolo 1, comma 437)

1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria[1] (euro/mq)

Classi dimensionali dei comuni	Valori unitari delle aree destinate a urbanizzazione primaria (euro/mq)
< 10.000	9,00
10.001-100.000	18,00
100.001-300.000	38,00
> 300.000	58,00

2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria[2] (euro/mq)

Classi dimensionali dei comuni	Valori unitari delle opere di urbanizzazione secondaria (euro/mq)
< 10.000	12,00
10.001-100.000	24,00
100.001-300.000	48,00
> 300.000	72,00

3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee

Zone territoriali omogenee				
A	B	C	D	E
1,20	0,90	0,70	0,90	0,20

Il valore dell'indennizzo per anno è pari a un terzo del valore al mq, calcolato in base all'applicazione del presente Elenco.

---

(1) Come definite nei commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.

(2) Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.

ALLEGATO 1

(Articolo 1, comma 573)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI

(articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della legge n. 468 del 1978)

	Esigenze anni pregressi	2005 (compresi anni pregressi)	2006	2007	Anno terminale
		(importi in migliaia di euro)			
AMMINISTRAZIONE					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		2.093.626	168.558	163.558	
1. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 8 (3.1.2.29 – cap. 1688) – Buonuscita postali	51.772	127.772	71.000	66.000	
2. Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 – cap. 2856) – Federalismo amministrativo .	77.405	77.405	–	–	
3. Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 – cap. 2862) – Federalismo fiscale/Compartecipazione IVA	740.010	740.010	–	–	
4. Legge 2 dicembre 1975, n. 576 (6.1.1.1 – cap. 3555) – Compensi concessionari . . .	238.477	238.477	–	–	
5. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 (6.1.1.1 – cap. 3557) – Rimborso concessionari procedure esecutive	51.600	103.158	51.558	51.558	P
6. Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 3, comma 4, lettera *b)* – (6.1.1.1 – cap. 3565) – Compensi ai concessionari	39.500	39.500	–	–	
7. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 – cap. 1496) – Agevolazioni tariffarie elettorali	39.504	39.504	–	–	
8. Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 – cap. 1850) – Agevolazioni tariffarie editoria	80.500	80.500	46.000	46.000	P

P onere permanente

Segue: ALLEGATO 1

	Esigenze anni pregressi	2005 (compresi anni pregressi)	2006	2007	Anno terminale
		(importi in migliaia di euro)			
9. CONI Servizi s.p.a. (3.1.2.48 – cap. 1895)	68.300	68.300	–	–	
10. Legge 30 luglio 2002, n. 189, e legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 142 (4.1.2.1 - cap. 2703) . Legalizzazione lavoro irregolare extracomunitari - Servizio sanitario nazionale	579.000	579.000	–	–	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		580.805	–	–	
1. Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 5 (11.1.2.4 – cap. 4334) – Rimborso INAIL degli oneri sostenuti per la silicosi	34.805	34.805	–	–	
2. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 130 (7.1.2.5 – cap. 3528) – Spesa per invalidità civile	546.000	546.000	–	–	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA . . .		373.500	–	–	
1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64 (2.1.2.1 – cap. 1363) – Spese di giustizia	373.500	373.500	–	–	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		6.470	240	240	
1. Legge 14 febbraio 1994, n. 124, art. 3 (2.1.2.4 – cap. 1618) – Convenzione biodiversità (accordi internazionali)	–	6.230	–	–	
2. Legge 12 aprile 1995, n. 113, art. 2 (4.1.2.2 – cap. 2215) – Finanziamento del PAM (accordi internazionali)	–	240	240	240	P
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		80.700	26.900	26.900	
1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (4.1.2.2 – cap. 2041) – Sovvenzioni società di navigazione	53.800	80.700	26.900	26.900	P

P onere permanente

Segue: ALLEGATO 1

	Esigenze anni pregressi	2005 (compresi anni pregressi)	2006	2007	Anno terminale
		(importi in migliaia di euro)			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA		30.000	15.000	15.000	
1. Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, art. 15 (3.1.1.1 – cap. 1450) – 7,5% introiti contravvenzioni (patentino studenti)	30.000	30.000	15.000	15.000	
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE		441	441	441	
1. Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 (2.1.2.2 – cap. 1600) – Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi	–	414	414	414	
2. Legge 23 marzo 1958, n. 387 (2.1.2.2 – cap. 1601) – Partecipazione al mantenimento dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale	–	27	27	27	
MINISTERO DELLA DIFESA		60.818	21.027	21.027	
1. Legge 30 dicembre 2002, n. 295 (3.1.1.1 – capp. 1207, 1213 e 1214) – Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia	42.375	60.818	21.027	21.027	P
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		9.484	9.484	9.484	
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2. – cap. 2202) – Concessione di un contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo	–	1.350	1.350	1.350	P
2. Legge 13 dicembre 1984, n. 972 (9.1.2.2 – cap. 2203) – Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)	–	413	413	413	P

P onere permanente

Segue: ALLEGATO 1

	Esigenze anni pregressi	2005 (compresi anni pregressi)	2006	2007	Anno terminale
		(importi in migliaia di euro)			
3. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 – cap. 2302) – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa	–	5.222	5.222	5.222	P
4. Legge 9 ottobre 2000, n. 288 (10.1.2.2 – cap. 2740) – Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)	-	2.000	2.000	2.000	P
5. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 – cap. 4051) – Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della commissione preparatoria del Consiglio d'Europa .	–	499	499	499	P
MINISTERO DELL'INTERNO		701	701	701	
1. Legge 24 luglio 1978, n. 527 (4.1.2.9 – cap. 2370) – Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento	–	74	74	74	P
2. Regio decreto 15 aprile 1940, n. 452 (5.1.2.3 – cap. 2851) – Spese per l'associazione all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL)	–	627	627	627	P
TOTALE	3.046.548	3.236.545	242.351	237.351	

P onere permanente

ALLEGATO 2

(Articolo 1, comma 574)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
		(in euro)	
Ministero dell'economia e delle finanze			
Incentivi alle imprese	125.823.000	25.823.000	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2, comma 1	100.000.000	–	–
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2	25.823.000	25.823.000	25.823.000
Difesa del suolo e tutela ambientale	120.000.000	–	–
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 . .	100.000.000	–	–
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	20.000.000	–	–
TOTALE	245.823.000	25.823.000	25.823.000

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
		(in euro)	
Ministero della giustizia			
Edilizia penitenziaria e giudiziaria	137.367.207	137.366.931	116.708.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259	20.658.276	20.658.000	–
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 . . .	116.708.931	116.708.931	116.708.931
TOTALE	137.367.207	137.366.931	116.708.931
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			
Università e ricerca	238.074.622	109.669.622	94.175.915
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5, comma 3	28.405.000	–	–
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104, comma 4	100.000.000	–	–
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lettera *e)*	15.493.707	15.493.707	–

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
		(in euro)	
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	49.063.405	49.063.405	49.063.405
Edilizia universitaria	150.000.000	150.000.000	–
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8	150.000.000	150.000.000	–
TOTALE	388.074.622	259.669.622	94.175.915
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
Difesa del suolo e tutela ambientale	551.998.772	327.138.772	77.331.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 2, commi 1 e 7	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 .	100.000.000	–	–
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	1.032.914	1.032.914	1.032.914

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
		(in euro)	
Legge 23 marzo 2001, n. 93	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, comma 2	100.000.000	–	–
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523	41.316.552	41.316.552	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e legge 24 dicembre 2003, n. 350	200.000.000	200.000.000	–
Legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 7, legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 1, e legge 27 dicembre 2002, n. 289	44.860.000	–	–
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	–	20.000.000	–
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, e legge 24 dicembre 2003, n. 350	18.807.000	18.807.000	–
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 . .	11.000.000	11.000.000	–
Legge 31 luglio 2002, n. 179	2.453.000	2.453.000	2.453.000
TOTALE	551.998.772	327.138.772	77.331.772

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
		(in euro)	
Ministero della difesa			
Ricerca scientifica	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264	115.000.000	115.000.000	115.000.000
TOTALE	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Ministero delle politiche agricole e forestali			
Agricoltura, foresta e pesca	347.127.995	347.127.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998, n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma	551.060	551.060	551.060
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46 .	334.025.000	334.025.000	–
TOTALE	347.127.995	347.127.995	13.102.995

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
		(in euro)	
Ministero per i beni e le attività culturali			
Patrimonio culturale	316.624.661	314.042.376	314.042.376
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 1	230.686.232	230.686.232	230.686.232
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1	5.164.569	5.164.569	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1	206.583	206.583	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32	2.582.285	–	–
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83	77.468.535	77.468.535	77.468.535
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	516.457	516.457	516.457
TOTALE	316.624.661	314.042.376	314.042.376

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 1, comma 575)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2005	2006	2007
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	8.875	5.960	6.294
Disposizioni per enti locali	141	130	135
Pubblico impiego	675	787	939
Eccedenze di spesa	2.130	242	238
Missioni di pace	1.200	0	0
Sanità	3.341	3.545	3.652
Altri interventi	1.245	835	699
Effetti indotti	143	421	631
Tabella «C»	418	0	0
Minori entrate correnti			
Articolato:	5.270	7.159	6.439
Rifoma fiscale	4.261	6.663	5.955
Sgravi fiscali	943	303	188
Effetti indotti	66	193	296
Totale oneri da coprire . . .	14.563	13.119	12.733

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2005	2006	2007
	(importi in milioni di euro)		
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	8.313	7.804	7.480
«Manutenzione» base imponibile	6.126	4.183	4.472
Altri proventi	2.121	3.520	2.888
Effetti indotti	66	101	120
Riduzione spese correnti			
Articolato:	6.913	7.101	7.856
Pubblico impiego	577	1.664	2.513
Spese Amministrazioni Pubbliche	1.829	2.828	2.939
Ristrutturazione debito	1.500	1.500	1.500
Altri interventi	857	888	645
Fondo interventi strutturali di politica economica	2.000	0	0
Effetti indotti (effetto netto)	150	221	259
Tabella «A»	242	57	102
Tabella «C»	0	423	335
Totale mezzi di copertura	15.468	15.385	15.772
Differenza	905	2.266	3.040
Miglioramento risparmio pubblico a LV	2.399	17.075	29.485
Margine	3.304	19.340	32.525

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

	ASSESTATO 2004		INIZIALI 2005		2006	2007
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE . . .	23.663	23.663	24.349	24.349	24.349	24.349
Rimborsi Iva	18.774	18.774	19.900	19.900	19.900	19.900
Anticipo concessionari	4.889	4.889	4.449	4.449	4.449	4.449
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato	0	0	0	0	0	0
SPESA CORRENTE . . .	36.826	36.526	27.820	27.820	27.820	27.499
Rimborsi Iva (compresi i pregressi)	18.774	18.774	19.900	19.900	19.900	19.900
R.S.O. - perdita gettito accisa benzina	343	343	0	0	0	0
Spese di giustizia	823	523	0	0	0	0
Fondo politiche sociali	103	103	0	0	0	0
Anticipo concessionari	4.889	4.889	4.449	4.449	4.449	4.449
Regolazioni anni pregressi-fondo pensioni FS	357	357	0	0	0	0
Ammassi agricoli	2	2	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	903	903	0	0	0	0
Fitto locali Polizia di Stato	171	171	171	171	171	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Fondo debiti pregressi ex finanze	100	100	150	150	150	0
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	1.454	1.454	0	0	0	0
Rimborsi IVA pregressi compresi interessi	1.115	1.115	0	0	0	0
INPS invalidi civili	933	933	0	0	0	0
INPS perenti	73	73	0	0	0	0
Vincite e commissioni lotto	3.316	3.316	0	0	0	0
IPOST Buonuscita poste	320	320	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE . . .	120	120	101	101	101	26
Contributo regione Lazio - ospedale Umberto I . .	19	19	0	0	0	0
Profughi istriani e dalmati	26	26	26	26	26	26
Disavanzi pregressi università	75	75	75	75	75	0
TOTALE SPESA . . .	36.946	36.646	27.921	27.921	27.921	27.525
SPESA CORRENTE . . .						
Tabella C-FSN - IRAP 2003 (2701/Mef.)	0	0	473	473	0	0
Contributo perdita gettito accisa benzina (regioni) .	0	0	343	343	0	0
Eccedenza di spesa						
Spese di giustizia	0	0	365	365	0	0

	ASSESTATO 2004		INIZIALI 2005		2006	2007
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Buonuscita postali	0	0	52	52	0	0
CONI servizi SPA	0	0	68	68	0	0
Forze armate e di Polizia	0	0	40	40	0	0
Rimborso INAIL	0	0	35	35	0	0
Invalidi civili (2310/Lav)	0	0	546	546	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE						
Ripiano disavanzi ASL	0	0	2.000	2.000	0	0
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA	36.946	36.646	31.843	31.843	27.921	27.525

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2005	2006	2007
		(migliaia di euro)	
Ministero dell'economia e delle finanze	20.577	13.437	16.847
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	525.098	650.400	576.900
Ministero della giustizia	30.600	32.841	32.841
Ministero degli affari esteri	147.757	172.474	180.574
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	11.500	11.500	11.500
Ministero dell'interno	14.508	21.008	32.908
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	2.493	7.693	7.693
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	750	1.000	–
Ministero delle comunicazioni	–	5.000	5.000
Ministero della difesa	10.135	10.135	10.135
Ministero delle politiche agricole e forestali	5.387	19.000	17.000

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2005	2006	2007
		(migliaia di euro)	
Ministero per i beni e le attività culturali	1.600	1.100	362
Ministero della salute	66.332	80.723	81.723
TOTALE TABELLA A . . .	836.737	1.026.311	973.483
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	–	–	–
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	–	–	–

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze	555.180	582.675	679.948
Ministero delle attività produttive	15.500	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	2.500	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	73.954	9.500	5.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.500	7.000	–
Ministero per i beni e le attività culturali	15.000	29.155	8.000
TOTALE TABELLA B	663.634	628.330	692.948
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	–	–	–
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	–	–	–

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - cap. 2195)	25.728	25.728	25.728
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192)	14.448	13.989	13.971
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)	25.437	24.686	24.777
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)	10.140	9.841	9.877
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	46.775	45.394	45.561

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
– ART. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)	652.082	141.500	160.100
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)	26.076	26.076	26.076
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)	140.510	135.311	134.320
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)	450.821	438.407	439.909
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)	286	286	286

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	202.888	202.888	202.888
– ART. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	80.405	80.405	80.405
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:			
– ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)	43.114	41.687	41.639
– ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447)	550.325	550.325	550.325
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707/p)	17.441	16.926	16.988

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		(migliaia di euro)	
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:			
– ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)	215.829	207.114	205.107
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
– ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)	19.182	18.615	18.684
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)	2.026	1.966	1.974
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della *privacy* - cap. 1733)	9.177	8.906	8.939
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:			
– ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	9.316	8.979	8.918

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)	22.252	21.595	21.674
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:			
– ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) .	473.100	–	–
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:			
– ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	4.173	4.050	4.065
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
– ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)	224.744	218.108	218.912
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)	1.735	1.735	1.735

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)	229.397	222.508	223.081
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	12.822	12.443	12.489
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)	21.246	20.766	20.824
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901)	128.175	123.233	123.686
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - cap. 3911)	445.318	415.768	409.803
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - cap. 3920)	523.723	493.290	487.958
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890)	2.368.870	2.243.495	2.226.776

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)	331.099	310.979	306.643
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:			
– ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)	151.694	146.023	145.263
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)	9.464	9.185	9.219
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– ART. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)	144.944	140.664	141.182
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:			
– ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p)	4.950	4.950	4.950
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	3.758	3.613	3.553
	7.643.470	6.391.434	6.378.285

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
– ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) . . .	22.667	21.998	22.079
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)	23.158	22.373	22.237
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)	199.405	198.053	195.261
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)	30.159	29.269	29.377
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lettera *a)*: Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)	104.574	101.037	100.543
– ART. 8, comma 1, lettera *b)*: Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	68.323	66.306	66.550
	448.286	439.036	436.047

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:			
– ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332)	2.087	2.025	2.033
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161)	2.087	2.025	2.033
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671)	1.193.767	1.159.492	1.163.760
	1.197.941	1.163.542	1.167.826
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento sociosanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)	5.312	5.155	5.174

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)	128	124	125
	5.440	5.279	5.299
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:			
– ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	2.930	2.843	2.854
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1º giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131)	2.508	2.508	2.508
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 3105)	2.514	2.439	2.448
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)	944	944	944

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)	273	273	273
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	588.285	570.918	573.020
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	2.733	2.733	2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)	6.619	6.423	6.447
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	4.968	4.968	4.968
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210)	2.415	2.344	2.353
	614.189	596.393	598.548

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA			
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7291)	4.694	4.694	4.694
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709)	7.986	7.928	7.955
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)	373	370	372
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690)	122.558	121.669	122.078
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692)	124.423	123.521	123.936
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695)	147.092	146.025	146.516

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
– ART. 5, comma 1, lettera *a)* : Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694)	6.983.900	6.935.437	6.957.716
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.7 - Ricerca scientifica - cap. 1679)	19.056	18.494	18.562
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b)*: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p)	185.914	180.425	181.089
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236)	1.636.074	1.626.104	1.608.761
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:			
– ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p)	31.291	31.291	31.291
	9.263.361	9.195.958	9.202.970

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)	23.240	22.554	22.637
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) . . .	18.591	18.042	18.109
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	3.160	3.067	3.078
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	114	111	111
	45.105	43.774	43.935

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p)	44.078	42.776	42.934
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389)	232	225	226
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)	54.120	52.362	52.241
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831)	88.157	86.140	85.742
	186.587	181.503	181.143

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661)	4.648	4.510	4.527
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)	854	829	832
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)	371	360	362
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)	680	660	662
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	68.112	65.948	65.242
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)	230.143	223.348	224.170
	304.808	295.655	295.795

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253)	42.528	41.272	41.424
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840)	15.106	14.660	14.714
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)	830	805	808
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) . .	13.982	13.642	13.683
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):			
– ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354)	4.193	4.007	3.928

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
– ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345)	68	68	68
	76.707	74.454	74.625
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)	17.992	17.461	17.524
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)	5.541	5.377	5.397
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)	78.648	85.594	85.016
	102.181	108.432	107.937

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)	2.556	2.480	2.489
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942)	5.664	5.499	5.518
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)	464.590	453.675	454.995
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363)	905	878	881
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)	2.918	2.832	2.842
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)	32.630	31.667	31.783
	509.263	497.031	498.508

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELLA SALUTE			
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320)	20.024	20.024	20.024
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) . . .	32.888	31.917	32.035
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)	197.339	191.513	192.218
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443)	89.370	86.060	85.421
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) . .	70.163	67.611	67.157
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412)	5.859	5.686	5.707
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)	4.336	4.208	4.224

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	(migliaia di euro)		
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)	5.343	5.185	5.204
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:			
– ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459; 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230)	48.706	47.270	47.370
	474.028	459.474	459.360
TOTALE GENERALE . . .	20.871.366	19.451.965	19.450.278

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p)	3.000	3.000	3.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:			
– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)	–	932.500	4.304.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)	40.000	20.000	10.000
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)	–	–	50.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		(migliaia di euro)	
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)	11.000	–	–
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) . .	400.000	4.000.000	6.300.000
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:			
– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7290)	750.000	–	–
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)	–	–	1.000.000
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):			
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576)	68.000	48.000	7.728.000
– ART. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 7375)	3.000	–	–
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):			
– ART. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (Settore n. 27) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579)	65.000	–	–
	1.340.000	5.003.500	19.395.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)	217.000	60.000	60.000
	217.000	60.000	60.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Settore n. 17) (6.2.3.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245)	10.000	–	–
	10.000	–	–
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)	4.430	–	–

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
		(migliaia di euro)	
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:			
– ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 7302/p)	570	–	–
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– ART. 104, comma 4: Ricerca di base (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 7302/p) . . .	2.000	–	–
	7.000	–	–
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (2.2.3.6 - Altri inverventi enti locali - cap. 7243)	103.291	103.291	–
	103.291	103.291	–
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica:			
– ART. 10, comma 1: Fondo per attuazione interventi (Settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657)	80.000	70.000	–
	80.000	70.000	–
TOTALE GENERALE	1.757.291	5.236.791	19.455.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007	Definanziamento
		(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:				
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutuela ambientale – cap. 7090/p) .	– 4.500	– 4.500	–	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI				
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):				
– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)	– 93.717	– 93.717	–	0
TOTALE GENERALE . . .	– 98.217	– 98.217	–	

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2006 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2006 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2006 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2004 e quelli derivanti da spese di annualità.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l'editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale - Simest spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione aree urbane
26. – Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
1. *Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.*						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 358 del 2003: Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo:						
– ART. 1: Contributo per interventi nel porto di Termini Imerese (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7148)	6.125	–	–	–		
– ART. 2, comma 1: Autorità portuale di Palermo (4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – cap. 7850).	4.375	–	–	–		
	10.500	–	–	–		
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7335)	32.817	32.817	32.817	393.804	2019	3
ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (limite impegno) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) . . .	50.000	100.000	100.000	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	100.000	100.000	–	–		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 3: Sviluppo dell'industria a tecnologia avanzata (limite impegno) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7421) .	30.000	30.000	30.000	–		3
	212.817	262.817	162.817	393.804		

3. *Interventi per calamità naturali.*

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
– ART. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p)	127.000	100.000	–	–		3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7451)	50.000	50.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	15.000	15.000	15.000	–		3
– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	18.076	18.076	18.076	180.760	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	2.066	2.066	2.066	–		3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	24.273	24.273	24.273	291.283	2019	3
– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	1.549	1.549	1.549	19.110	2019	3
– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	17.043	17.043	17.043	204.517	2019	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):						
– ART. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	10.000	10.000	10.000	10.000		3
– ART. 4, comma 95: Prosecuzione lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7445)	1.000	1.000	1.000	–		3
Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:						
– ART. 20, comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici e altre calamità (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	5.000	5.000	5.000	5.000		3
– ART. 20-*bis*, comma 1, lettera *a)*: Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	12.500	12.500	12.500	12.500		3
AMBIENTE E TERRITORIO						
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	50.000	50.000	–	–		3
	333.507	306.507	106.507	723.170		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
4. *Interventi nelle aree sottoutilizzate.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 64 del 1986 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p)	474.685	400.000	100.000	–		3
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p – 5.2.3.19 – Aree sottoutilizzate – cap. 7672)	3.030.116	7.307.900	6.878.000	6.800.000		3
– ART. 62, comma 1: Incentivi agli investimenti (6.2.3.12 – Crediti di imposta – capp. 7790, 7791, 7793)	1.000.000	1.265.000	–	–		3
– ART. 94, comma 14: Estensione credito d'imposta investimenti (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p)	2.000	–	–	–		
ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
– ART. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	700.000	50.000	–	–		3
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	975.702	1.400.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):						
– ART. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 – Aree sottoutilizzate – cap. 7382)	3.500	3.500	–	–		3
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA						
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:						
– ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (4.2.3.5 – Ricerca applicata – cap. 7254/p – 4.2.3.11 – Fondi rotativi – cap. 7308/p)	40.000	–	–	–		
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.5 – Ricerca applicata – capp. 7254/p, 7256 – 4.2.3.11 – Fondi rotativi – cap. 7308/p)	447.390	100.000	–	–		3
COMUNICAZIONI						
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.4 – Reti di comunicazione – cap. 7230)	10.000	34.780	50.000	50.000		3
	6.683.393	10.561.180	7.028.000	6.850.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (4.2.3.7 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 7490)	5.000	–	–	–		
ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (3.2.3.15 – Aree sottoutilizzate – cap. 7380) . .	5.000	–	–	–		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b)*: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 3, primo comma, lettera *a)*: Riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7197)	3.000	3.000	–	–		3
	13.000	3.000	–	–		
7. *Provvidenze per l'editoria.*						
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)	2.582	–	–	–		
	2.582	–	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
9. *Mediocredito centrale - Simest spa.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:						
– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7301)	52.000	50.000	–	–		3
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)	3.000	3.000	3.000	–		3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)	100.000	–	–	–		
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299/p)	38.734	38.734	38.734	–		3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p) .	25.823	25.823	25.823	180.759	2008	3
	219.557	117.557	67.557	180.759		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
10. Artigiancassa.						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165)	40.000	20.000	10.000	–		3
	40.000	20.000	10.000	–		
11. *Interventi nel settore dei trasporti.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122)	2.982.000	3.257.596	3.600.000	14.700.000	2008	3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)	1.808	1.808	1.808	1.808	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (3.2.3.32 – Ricapitalizzazione società di trasporto aereo – cap. 7290)	750.000	–	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livelli sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)	56.810	56.810	56.810	–		3
– ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)	129.114	129.114	229.114	–		1
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)	100.709	100.709	100.709	402.837	2011	3
– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)	516	516	516	2.580	2012	3
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8164)	25.823	25.823	25.823	36.152	2009	3
	4.046.780	3.572.376	4.014.780	15.143.377		

13. *Interventi nel settore della ricerca.*

ECONOMIA E FINANZE						
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:						
– ART. 4, comma 10: Fondazione Istituto italiano di tecnologia (3.2.3.50 – Istituto italiano di tecnologia – cap. 7380)	51.000	124.000	125.000	700.000	2014	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (4.2.3.8 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 7302/p) .	28.975	–	–	–		
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 104, comma 4: Ricerca di base (4.2.3.8 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 7302/p)	102.000	–	–	–		
SALUTE						
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):						
– ART. 3, comma 127: Integrazione poli di eccellenza ospedaliera (limite impegno) (3.2.3.2 – Ricerca scientifica – cap. 7212)	5.500	5.500	5.500	–		3
	187.475	129.500	130.500	700.000		
16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:						
– ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (3.2.3.48 – ANAS – cap. 7372)	588.360	500.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7142)	10.329	10.329	10.329	92.963	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7143)	10.329	10.329	10.329	92.963	2016	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 19-*bis*, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7144)	38.734	38.734	38.734	451.902	2017	3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (limite impegno) (4.2.3.7 – Sistemi idroviari – cap. 7900)	20.000	20.000	20.000	–		3
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 45, comma 3: Infrastrutture per la mobilità Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (limite impegno) (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8168)	2.000	2.000	2.000	–		3
	669.752	581.392	81.392	637.828		
17. *Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464) .	661.119	640.000	700.000	3.100.000		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
– ART. 50, comma 1, lettera *f*): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (limite impegno) (4.2.3.15 – Edilizia giudiziaria – cap. 7528)	7.000	7.000	7.000	–		3
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):						
– ART. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7560)	60.000	60.000	15.000	–		3
Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:						
– ART. 5-*ter*: Sicurezza edifici istituzionali (4.2.3.33 – Sicurezza edifici istituzionali – cap. 7588)	55.000	45.000	–	–		3
AFFARI ESTERI						
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (6.2.3.3 – Edilizia di servizio – cap. 7245)	10.000	–	–	–		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 – Edilizia giudiziaria – cap. 7473)	150.000	50.000	–	–		3
	943.119	802.000	722.000	3.100.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
19. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:						
– ART. 12: Piani di bacino di difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p)	100.000	–	–	–		
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p)	31.000	–	–	–		
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):						
– ART. 4, comma 97: Riassetto idrogeologico (limite impegno) (5.2.3.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7658)	2.000	2.000	2.000	–		3
AMBIENTE E TERRITORIO						
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:						
– ART. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	10.500	–	–	–		
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	200.000	200.000	–	–		3
Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.4 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7645) .	20.000	20.000	20.000	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	47.667	14.307	–	–		3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	100.000	–	–	–		
POLITICHE AGRICOLE						
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):						
– ART. 4, comma 31: Recupero risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7453)	50.000	50.000	50.000	50.000		3
	561.167	286.307	72.000	50.000		

21. *Interventi in agricoltura.*

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 7375)	3.000	–	–	–		
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38:						
– ART. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411)	100.000	100.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
POLITICHE AGRICOLE						
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38:						
– ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439)	100.000	–	–	–		
	203.000	100.000	–	–		
23. *Università (compresa edilizia).*						
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (4.2.3.9 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 7304)	154.430	150.000	–	–		3
	154.430	150.000	–	–		
24. *Impiantistica sportiva.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):						
– ART. 3, comma 128: Prosecuzione interventi giochi olimpici «Torino 2006» (limite impegno) (3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366) .	3.500	3.500	3.500	–		3
	3.500	3.500	3.500	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
25. *Sistemazione aree urbane.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (5.2.3.17 – Fondo progettazione opere pubbliche – cap. 7719)	15.000	–	–	–		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria:						
– ART. 1: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (limite impegno) (3.2.3.3 – Interventi nelle grandi città – cap. 7374)	7.500	7.500	7.500	–		3
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica:						
– ART. 10, comma 1: Fondo per attuazione interventi (3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657)	80.000	70.000	–	–		3
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:						
– ART. 1: Finanziamento per interventi per opere pubbliche (2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7162 – 3.2.3.9 – Opere varie – cap. 7512 – 4.2.3.15 – Opere varie – cap. 7980 – 5.2.3.14 – Opere varie – cap. 8220)	71.327	–	–	–		
Decreto-legge n. 113 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2004: Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare:						
– ART. 1, comma 1: Limite di impegno a favore del comune di Parma (limite impegno) (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7480)	6.450	6.450	6.450	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
SALUTE						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7111)	100.000	160.000	–	–		3
	280.277	243.950	13.950	–		
27. *Interventi diversi.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 7415) . .	20.000	–	–	–		
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:						
– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)	4.189.300	4.232.500	4.204.000	5.600.000		3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 – Progetti immediatamente eseguibili – cap. 7646)	13.000	–	–	–		
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)	50.000	50.000	50.000	–		3
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:						
– ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9 – Edilizia scolastica – cap. 7080) . .	30.987	30.987	30.987	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7151) . . .	5.165	5.165	5.165	10.328	2009	3
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7720) . .	50.000	–	–	–		
Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa:						
– ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7561)	1.000	–	–	–		
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):						
– ART. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (4.2.3.28 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7579)	130.000	65.000	–	–		3
ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:						
– ART. 1, comma 119: Riordino del settore energetico (4.2.10.2 – Fondo riordino settore energetico – cap. 7810)	10.000	10.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:						
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (10.2.3.1 – Formazione professionale – capp. 7682, 7683)	12.746	–	–	–		
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 – Occupazione – cap. 7202)	687.999	110.000	60.000	–		3
AFFARI ESTERI						
Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles:						
– ART. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles (6.2.3.4 – Altri investimenti – cap. 7247)	4.442	4.442	1.160	1.026	2008	3
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA						
Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa:						
– ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (4.2.3.6 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7277)	2.150	–	–	–		
INTERNO						
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7232) .	116.203	116.203	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica pr la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7243)	103.291	103.291	–	–		3
Legge n. 174 del 2002: Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi:						
– ART. 2, comma 1: Completamento della diga foranea di Molfetta (limite impegno) (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7253)	2.500	2.500	2.500	–		3
Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa:						
– ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7254)	5.500	–	–	–		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7156)	15.494	15.494	15.494	170.430	2018	1
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 – Fondo opere strategiche – cap. 7060)	182.480	421.695	421.695	–		3
Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:						
– ART. 2, comma 2: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (limite impegno) (1.2.3.8 – Registro italiano dighe – cap. 7030) . . .	1.570	2.355	2.355	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
DIFESA						
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – capp. 7130, 7132, 7140) .	103.292	103.292	103.292	103.292		3
POLITICHE AGRICOLE						
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)	227.308	227.308	26.000	–		3
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa:						
– ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7300 – 3.2.3.1 – Informatica di servizio – cap. 7404 – 3.2.3.12 – Patrimonio librario e archivistico statale – cap. 7466 – 3.2.3.13 – Patrimonio librario e archivistico non statale – cap. 7595 – 4.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – capp. 7832, 7840, 7845, 7848, 7849, 7850, 7852, 7853 – 4.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 7894 – 5.2.3.12 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8248 – 5.2.3.14 – Impianti sportivi – cap. 8202)	42.479	–	–	–		
Decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004: Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo:						
– ART. 4, comma 2: Contributo a Cinecittà Holding Spa (5.2.3.11 – Enti ed attività culturali – cap. 8241)	3.500	–	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
– ART. 4, comma 3: Contributo alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (5.2.3.11 – Enti ed attività culturali – cap. 8242)	500	–	–	–		
SALUTE						
Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa:						
– ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (3.2.3.2 – Ricerca scientifica – cap. 7214)	500	–	–	–		
	6.011.406	5.500.232	4.922.648	5.885.076		
TOTALE GENERALE . . .	20.576.262	22.640.318	17.335.651	33.664.014		

N.B.: Il testo dell'emendamento cui sono riferite le correzioni è disponibile nei Resoconti delle sedute 713 e 714, Allegato A.

Per gli articoli, gli elenchi 1, 2 e 3, gli Allegati 1 e 2, il prospetto di copertura, le Tabelle A, B, C, D, E ed F recati dal disegno di legge 3223 così come trasmesso dalla 5ª Commissione si fa rinvio agli stampati Atto Senato n. 3223 e n. 3223 e 3224-A.

In considerazione del loro numero non vengono inoltre pubblicati in Allegato A gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.2000 e che sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 1 del 13 dicembre 2004 e nel fascicolo 1, annesso I, del 14 dicembre 2004.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 3227, conversione del decreto-legge n. 277 del 2004. Em. 2,103, Turroni e altri	206	204	011	056	137	103	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3227. Em. 2.104, Turroni e altri	218	217	002	082	133	109	RESP.
3	NOM.	DDL n. 3227. Em. 2.105, Turroni e altri	200	198	008	056	134	100	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3227. Em. 3.1, Turroni e altri	212	210	010	058	142	106	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0715 del 16-12-2004 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
ACCIARINI MARIA.C	F	F	F	F	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	
AGONI SERGIO	C	F	C	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	
ANGIUS GAVINO			F	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F	
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	A	A	A	A	
BASSANINI FRANCO		F			
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	
BATTAGLIA GIOVANNI	F				
BATTISTI ALESSANDRO		F			
BEDIN TINO	F	F	F		
BERGAMO UGO	C	F	C	C	
BETTA MAURO	A	F	A	A	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	
BISCARDINI ROBERTO	F	F	F	F	
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F	C	C	
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	

Seduta N. 0715 del 16-12-2004 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	
BOSI FRANCESCO	M	M	C	C	
BRIGNONE GUIDO	A	F	A	C	
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	
BUDIN MILOS	M	M	M	M	
CADDEO ROSSANO		F			
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	A	
CALVI GUIDO	F				
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	
CASILLO TOMMASO	M	M	M	M	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	
CAVALLARO MARIO	F	F			
CENTARO ROBERTO	C			C	
CHINCARINI UMBERTO	A	F	F	A	
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	
CORRADO ANDREA	C	F	C	C	

Seduta N. 0715 del 16-12-2004 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	
COVIELLO ROMUALDO				F	
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F	
CURSI CESARE	M	M	M	M	
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F			F	
DANIELI FRANCO	F	F	F	F	
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	
DANZI CORRADO	C	C	C	C	
DATO CINZIA		F	F		
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	
DELL'UTRI MARCELLO		C	C	C	
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	
DE PAOLI ELIDIO	A	A	A	A	
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F	F	
DONATI ANNA	F	F	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	A	F	F	C	
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	
FALCIER LUCIANO	C	C		C	
FALOMI ANTONIO		F	F	F	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	

Seduta N. 0715 del 16-12-2004 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	
FISICHELLA DOMENICO				P	
FLAMMIA ANGELO	F	F	F		
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		C		F	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	
FORMISANO ANIELLO	F	F	F	F	
FORTE MICHELE	C	C	C	C	
FRANCO PAOLO		F			
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	
GASBARRI MARIO	F	F			
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M	
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	
GRECO MARIO	C	C	C	C	
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	
GRUOSSO VITO	F			F	
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	
GUBERT RENZO	M	M	M	M	
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	
IERVOLINO ANTONIO	C	F	F	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	
IZZO COSIMO	C	C	C	C	
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	
LABELLARTE GERARDO	F	F	F	F	

Seduta N. 0715 del 16-12-2004 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	
LAURO SALVATORE	M	M	M	M	
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	
LONGHI ALEANDRO		F		F	
MACONI LORIS GIUSEPPE				F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	
MANCINO NICOLA	F	F	F	F	
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	
MANZELLA ANDREA	F				
MANZIONE ROBERTO			F	F	
MARINO LUIGI		F	F	F	
MARTONE FRANCESCO	F	F	F	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	
MEDURI RENATO	C	C	C	C	
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	
MICHELINI RENZO	A	F	A	A	
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		F			
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	F	
MONTI CESARINO	A	F		A	
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	
MONTINO ESTERINO		F	F	F	
MORO FRANCESCO		F	R		

Seduta N. 0715 del 16-12-2004 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
MORRA CARMELO	C	C	C	C	
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	
NIEDDU GIANNI	F	F	F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	
OCCHETTO ACHILLE		F	F	F	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	
PACE LODOVICO	C	C	C	C	
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	
PASCARELLA GAETANO		F			
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	F			
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	A	F	A	A	
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	
PERA MARCELLO	P	P	P		
PERUZZOTTI LUIGI		F		C	
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	F		F	
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	
PROVERA FIORELLO	C	F	C	C	
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	

Seduta N. 0715 del 16-12-2004 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	
RIPAMONTI NATALE	F	F	F		
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	F	A	A	
RONCONI MAURIZIO	C	C		C	
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	
SALINI ROCCO	C	C	C	C	
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	
SAPORITO LEARCO	C	C	C	C	
SCALERA GIUSEPPE	F	F	F	F	
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	C	C			
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	
STANISCI ROSA				F	
STIFFONI PIERGIORGIO		F		R	
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	
TAROLLI IVO		C	C	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	
THALER HELGA	A	F	A	A	
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	
TOGNI LIVIO	F	F	F		

Seduta N. 0715 del 16-12-2004 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	
TONINI GIORGIO	F				
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	
TURCI LANFRANCO				F	
TURRONI SAURO	M	M	M	M	
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	
VALDITARA GIUSEPPE		C		C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	R	F		F	
VEGAS GIUSEPPE	C	C	C	C	
VENTUCCI COSIMO	C	C	C	C	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	
VITALI WALTER				F	
VIVIANI LUIGI	F	F	F		
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F			
ZANOLETTI TOMASO	C	F	F	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR				F	
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Stiffoni Piergiorgio, Agoni Sergio, Monti Cesarino, Moro Francesco, Peruzzotti Luigi
Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246)
(presentato in data **15/12/2004**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

4ª Commissione permanente Difesa
Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito (3234)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.
(assegnato in data **16/12/2004**)

Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede deliberante

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Sen. Asciutti Franco ed altri
Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubb., 10ª Industria, Commissione parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente (Pubb. istruz.)
(assegnato in data **16/12/2004**)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 dicembre 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 137

ANDREOTTI: sulla vendita di armi ai paesi africani (4-01665) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)*

BATTAFARANO ed altri: sulle società del gruppo Telecom (4-07596) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)*

BEVILACQUA: sull'ufficio ICE di Damasco (4-01472) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)*

CASILLO: sulla criminalità nell'area a nord di Napoli (4-02104) (risp. PISANU, *ministro dell'interno)*

CASTELLANI: sull'acquisto da parte dell'INAIL dell'ex ospedale «San Marco» di Montefalco (4-07537) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali)*

COSTA ed altri: sulla sede INPS di Casarano (4-06990) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali)*

DE PAOLI: sull'ufficio postale di Rivoltella (4-07181) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni)*

FALOMI: sull'azienda Plug.it (4-05333) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)*

FLORINO: sul comune di Frattamaggiore (Napoli) (4-05272) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

sul comune di Frattamaggiore (Napoli) (4-05730) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

sul comune di Frattamaggiore (Napoli) (4-05811) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

sul comune di Frattamaggiore (Napoli) (4-06458) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

sulla criminalità a Napoli (4-07498) (risp. PISANU, *ministro dell'interno)*

FRAU: sulla Federazione italiana di atletica leggera (4-07172) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)*

IOVENE: sulla situazione del centro di permanenza temporanea Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto (4-06336) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

LAURO: sull'istituzione a Roma della Consulta degli extracomunitari (4-04904) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

LONGHI: sulla Banca Carige (4-05957) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)*

LONGHI ed altri: sulla Banca Carige (4-04031) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)*

sulla Banca Carige (4-04156) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)*

sulla Banca Carige (4-04158) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)*

su un caso di presunto *mobbing* nel Corpo della Guardia di finanza (4-05430) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)*

sul comitato provinciale di Arezzo della Croce rossa italiana (4-06901) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)*

MALABARBA: sull'Ufficio centrale per la sicurezza (4-07566) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)*

MALABARBA ed altri: sulle società del gruppo Telecom (4-06549) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)*

MUZIO ed altri: sulla TNT Logistic (4-07605) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)*

PACE ed altri: sulla società Coop. Tennis Giovanile Livorno (4-05423) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

PAGLIARULO ed altri: sul gruppo Finmatica (4-07190) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)*

PERUZZOTTI, STIFFONI: sulla criminalità a Napoli (4-07717) (risp. PISANU, *ministro dell'interno)*

PERUZZOTTI ed altri: sul rilascio di polizze fideiussorie da parte di società prive dei requisiti patrimoniali previsti dalla legge (4-06555) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)*

RIPAMONTI: sul collegamento marittimo Civitavecchia-Golfo Aranci (4-06505) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)*

RIPAMONTI ed altri: sul licenziamento di una lavoratrice dell'Automobile Club d'Italia (4-05598) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)*

SALZANO: sulla PBA di Pagani (4-06727) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)*

SODANO Tommaso: sulla criminalità a Napoli (4-06015) (risp. PISANU, *ministro dell'interno)*

SPECCHIA: sull'ufficio dogana del porto di Brindisi (4-04018) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)*

TURCI: sugli incidenti sul lavoro nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria (4-07595) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)*

VERALDI: sugli uffici postali del comune di Decollatura (4-07117) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni)*

ZAPPACOSTA: sul Centro di Medicina Militare di Chieti (4-07433) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)*

Mozioni

COSTA, FALCIER, NOCCO, CHIRILLI, CICOLANI, CURTO, MELELEO, NESSA, GRILLOTTI, SEMERARO. – Il Senato,

considerato:

che la situazione in cui versa l'aeroporto di Brindisi è divenuta ormai insostenibile ed intollerabile;

che infatti lo scalo pugliese sembra essere in via di dismissione;

che è inaccettabile che l'intero Salento (province di Lecce, Brindisi e Taranto) debba subire servizi lenti e poco efficienti e tariffe costosissime;

che i voli da e per la capitale sono pochissimi e scomodi, mentre i collegamenti con il resto del Paese sono pressoché inesistenti;

che inoltre sono in vigore delle tariffe proibitive, se solo si considera, a titolo di esempio, che il costo di un biglietto Brindisi-Roma-Brin-

disi infrasettimanale ammonta mediamente a 340 euro contro i 200 euro di un biglietto Roma-Milano-Roma;

che non è pensabile che uno scalo aeroportuale con potenzialità così grandi come quello di Brindisi venga usato esclusivamente per rotte di natura umanitaria e *charter* commerciali,

impegna il Governo ad intervenire con urgenza affinché vengano ripristinati ed istituiti nuovi voli da Brindisi per Roma e per Milano, con il contemporaneo monitoraggio delle tariffe; ciò al fine di evitare l'isolamento dell'intero Salento dal resto del Paese.

(1-00314)

Interrogazioni

VITALI, ZANCAN, BRUNALE, MARINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti nella seduta del 15.12.04 ha deliberato all'unanimità di trasmettere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma 273 fascicoli impropriamente trattenuti fin dal giugno 1994 presso la Procura generale militare a Palazzo Cesi in Roma;

la mancata trasmissione di tali fascicoli alle Procure militari territorialmente competenti, della quale non è stata fornita alcuna giustificazione plausibile nelle audizioni svolte dalla Commissione, ha impedito per dieci anni che si svolgessero le indagini su 135 casi di omicidio aggravato di oltre 260 vittime;

su 202 di questi fascicoli, aventi ad oggetto casi attribuiti a militari della Guardia Nazionale Repubblicana, «camice nere» e appartenenti italiani alle SS, è stata svolta una ricerca al di fuori di ogni regola giuridica che ha portato ad acquisire nuovi elementi utili alle indagini che non sono stati segnalati, come era doveroso, all'autorità giudiziaria competente;

la Commissione ha avuto grande difficoltà a chiarire il prolungato occultamento di questi incartamenti, risultando così ostacolata nello svolgimento delle proprie funzioni;

i fatti sopra descitti riguardano il comportamento del dott. Giuseppe Scandurra, Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, del dott. Vindicio Bonagura, Procuratore generale militare presso la Corte d'Appello, e del dott. Alfio Nicolosi, Presidente della Corte di Appello militare di Roma;

rilevato che:

quanto denunciato dalla Commissione parlamentare è di una gravità inaudita poiché mette in discussione la condotta del massimo vertice della Magistratura militare italiana, dal quale dipendono in ultima istanza le scelte dell'accusa nei procedimenti penali militari anche nei confronti dei componenti dei contingenti italiani impegnati all'estero, compreso l'Iraq, e che è competente insieme al Ministro della difesa ad attivare l'azione disciplinare nei confronti degli altri magistrati militari;

il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, dott. Giuseppe Scandurra, presiede la Commissione di studio, nominata dal Ministro della difesa, che attende ai lavori parlamentari sul provvedimento relativo alla delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare;

considerato che i fatti denunciati dalla Commissione minano alle fondamenta la credibilità di un'istituzione investita di una funzione delicatissima come la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione nonostante i tanti esempi di dedizione e abnegazione da parte dei magistrati militari,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda avvalersi dei poteri che la legge gli attribuisce per promuovere procedimenti disciplinari nei confronti del dott. Giuseppe Scandurra, Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, del dott. Vindicio Bonagura, Procuratore generale militare presso la Corte d'Appello, e del dott. Alfio Nicolosi, Presidente della Corte di Appello militare di Roma.

(3-01881)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno.* – Premesso che a Milano in Via Padova uno spazio che, 34 anni fa, è stato dato dalla Guardia di finanza in concessione alla Parrochia di San Giovanni Crisostomo sta per essere tolto alla Parrocchia e allo stesso quartiere al fine di costruire caserme, deposito e abitazioni militari necessari a soddisfare le esigenze del Comando;

considerato che:

nelle nostre città gli spazi verdi e i luoghi di sana e benefica aggregazione per ragazzi, giovani e famiglie dei quartieri devono essere tutelati e salvaguardati come strumenti basilari di formazione e crescita comunitaria;

la necessità di usufruire di uno spazio verde e salutare è un'esigenza reale per chi vive condizioni di degrado ambientale all'interno del quartiere di abitazione;

è dovere morale dei rappresentanti delle istituzioni dello Stato contribuire a tutelare e accrescere la qualità della vita e garantire opportunità educative giovanili;

la suddetta Parrocchia ha trasformato questa area demaniale in un luogo di incontro per le famiglie, di benessere comunitario e di educazione giovanile,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano che a Milano le molte caserme inutilizzate e le aree industriali dismesse su aree demaniali possano essere sfruttate a tale scopo e se – a loro giudizio – gli enti locali si possano utilmente attivare per conciliare le esigenze logistiche del Co-

mando e salvaguardare al contempo la crescita giovanile e la valenza sociale e ambientale dei nostri quartieri.

(4-07864)

CORTIANA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nei giorni scorsi diversi organi di stampa hanno riportato la notizia che la società Atalanta Bergamasca Calcio avrebbe inviato un richiamo scritto e l'invito a rescindere il contratto ad un proprio giocatore, il signor Fabio Rustico;

il signor Fabio Rustico è stato eletto Consigliere comunale di Bergamo in occasione delle elezioni amministrative del giugno 2004 e, successivamente, è stato chiamato dal Sindaco a far parte della Giunta comunale come Assessore con deleghe allo sport, al tempo libero e alle politiche giovanili;

nel corso dell'espletamento del suo incarico il giocatore non ha partecipato a nove allenamenti a causa di impegni istituzionali concomitanti. Per ogni assenza il Comune ha sempre informato la società;

il presidente della società Atalanta Bergamasca Calcio, signor Ivan Ruggeri, ha dichiarato al quotidiano «L'Eco di Bergamo» dell'8 dicembre 2004, in un'intervista a pagina 44, che «le due attività (di calciatore e assessore) sono inconciliabili. Rustico deve decidere se vuole fare il giocatore o il politico». Il signor Ruggeri ha anche aggiunto che «l'attività di assessore fa a pugni con quella di professionista». Infine, che «di sicuro non possiamo permetterci questa situazione. Anche perché si crea un precedente»;

secondo quanto riportato dalla stampa («L'Eco di Bergamo», 8 e 9 dicembre 2004) i problemi tra il signor Rustico e la società Atalanta Bergamasca Calcio sarebbero sorti sin da quando il giocatore avrebbe informato la società di voler accettare la candidatura offertagli. La società, secondo la ricostruzione del quotidiano bergamasco («L'Eco di Bergamo», 9 dicembre 2004, pagina 9), avrebbe «sconsigliato» il giocatore. Dopo le elezioni, inoltre, la società avrebbe «cercato in Lega Calcio la possibilità di rescindere il contratto» con il signor Rustico e avrebbe ora pronto un ricorso al Collegio arbitrale della Lega Calcio. Infine, il giocatore sarebbe stato escluso dalle riunioni a cui partecipano tutti i componenti della squadra;

tali dichiarazioni e ricostruzioni non risultano essere state smentite,

si chiede di sapere:

se i Ministri sin indirizzo siano a conoscenza della vicenda e se ritengano accettabile che un datore di lavoro eserciti pressioni nei confronti di un dipendente affinché rinunci o alla carica elettiva o al proprio lavoro, mettendo in atto anche misure discriminatorie nei suoi confronti;

se e quali interventi si intenda assumere affinché al lavoratore venga garantito il diritto costituzionale di esercitare il mandato elettivo ricevuto, mantenendo il proprio posto di lavoro.

(4-07865)

ULIVI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

giunge notizia secondo la quale l'ENEL avrebbe l'intenzione di togliere dal comune dell'Abetone la Squadra ENEL di pronto intervento, accorpando il servizio alla squadra di S. Marcello Pistoiese;

quanto sopra esposto comporterebbe un grave pregiudizio per l'efficienza del servizio di pronto intervento sulla rete di Abetone, Cutigliano e Val di Luce, attualmente garantito dalla squadra ENEL di Abetone, sia a causa della carenza di personale sia per l'insufficiente rete stradale di servizio alle stazioni sciistiche suddette,

si chiede di sapere se quanto esposto corrisponda al vero e se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, per quanto di competenza, a tutela dei suddetti comuni montani.

(4-07866)

ULIVI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'Ente Poste Italiane ha chiuso l'unico Ufficio Postale presente in Crespole nel Comune di Piteglio (Pistoia);

il suddetto comune fa parte della Comunità montana Appennino pistoiese che ha già a suo tempo, ma senza successo, fatto richiesta alle Poste Italiane di un tavolo di concertazione per risolvere il problema;

in data 25 novembre 2004 il sindaco di Piteglio scriveva all'Ente Poste chiedendo «l'immediata sospensione della chiusura dell'Ufficio Postale di Crespole nonché l'adesione alla richiesta della Comunità montana di un tavolo di concertazione (...)»;

il comune di Piteglio, cui appartiene Crespole, facente parte di un territorio montano oggetto di turismo, è assai penalizzato dalla mancanza dell'Ufficio Postale, a maggior ragione quando si pensa che, in caso di bisogno, i cittadini e/o i villeggianti devono muoversi su strade di montagna per fare i molti chilometri che li separano dalle città più vicine, cioè Pistoia o Modena,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali siano le sue valutazioni in ordine all'opportunità di un intervento presso le Poste Italiane perché aderiscano alla richiesta di un tavolo di concertazione per risolvere il problema collegialmente e non unilateralmente, e cioè riaprire il suddetto Ufficio Postale di Crespole.

(4-07867)

ULIVI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il comune di S. Marcello Pistoiese manca di uno sportello postale con apertura pomeridiana che già era stato richiesto dalla Comunità montana Appennino pistoiese in un incontro tenutosi circa un anno fa con il direttore provinciale di Poste Italiane S.p.A., il quale aveva assunto l'impegno di presentare un «progetto complessivo di servizio efficiente delle poste in montagna»;

S. Marcello Pistoiese, insieme a molti altri Comuni, fa parte di un territorio montano oggetto di turismo ed è assai penalizzato dalla mancanza di uno sportello pomeridiano dell'Ufficio Postale, soprattutto per quanto riguarda le raccomandate, a maggior ragione quando si pensi che, in caso di bisogno, i cittadini e i villeggianti devono muoversi su strade di montagna per fare i molti chilometri che li separano dalle città più vicine, cioè Pistoia o Modena;

l'area della Comunità montana Appennino pistoiese comprende zone che si avvantaggiano dell'attività turistica, in considerazione della bellezza dei luoghi, e le penalizzazioni da parte delle Poste Italiane contrastano nettamente con gli sforzi fatti dalle varie amministrazioni per rendere la zona sempre più comoda ed appetibile da parte dei villeggianti e, naturalmente, dei residenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali siano le sue valutazioni in ordine all'opportunità di un intervento presso le Poste Italiane perché aderiscano alla richiesta di apertura pomeridiana di uno sportello presso l'Ufficio Postale di S. Marcello Pistoiese.

(4-07868)

MORSELLI. – *Ai Ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso:

che da notizie riportate quotidianamente anche dalla stampa risulterebbe confermata la crescente rilevanza delle importazioni e dell'immissione in una vasta rete di distribuzione, all'ingrosso o al dettaglio, di prodotti e giocattoli che non sembrano rispettare le norme cogenti contenute nelle direttive comunitarie in materia di sicurezza;

che il diritto alla sicurezza dei giocattoli trae la sua forza dalla direttiva 88/378/CEE, che sancisce l'obbligo di apporre un marchio di conformità sui giocattoli immessi in commercio sul mercato comune. La presenza del marchio segnala al consumatore-acquirente di un giocattolo che il produttore-importatore ha provveduto a verificarne la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla Comunità europea, e ne attesta il rispetto;

che, in particolare, l'articolo 5 della direttiva menzionata stabilisce che gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 i giocattoli che sono muniti del marchio «CE» di cui all'articolo 11, con cui si dichiara la loro conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali;

che lo scopo di queste norme, definite «armonizzate», è quello di uniformare le procedure di controllo e di analisi dei giocattoli su tutto il territorio della Comunità europea, garantendo quindi al consumatore finale

che un giocattolo è sicuro indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui è acquistato o prodotto;

che la legislazione delega al produttore-importatore la responsabilità di analizzare i giocattoli e di apporvi il marchio se presunti rispondenti alle direttive comunitarie in materia;

che il Comitato europeo di normazione, ente di carattere tecnico, ha provveduto alla stesura di una serie di norme, raggruppate sotto le sigle UNI EN 71, CEI EN 50088, ecc., la cui osservanza garantisce la conformità dei prodotti-giocattoli ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla Comunità europea;

che le norme armonizzate dettano i requisiti minimi di sicurezza che il produttore deve applicare e i giocattoli devono rispettare, sia in fase di costruzione sia all'atto della commercializzazione; le norme armonizzate, inoltre, stabiliscono e regolamentano le prove tecniche e di laboratorio a cui i giocattoli ed i loro componenti devono essere sottoposti;

che, in particolare, i giocattoli sono accompagnati da etichette e/o da confezioni sulle quali, per adempiere all'attuale quadro normativo, il produttore-importatore deve apporre alcune informazioni regolate dalla norma UNI EN 71 (marchio CE, attenzioni, avvertenze, ecc.). Risulta evidente come non sia possibile, ad una semplice analisi visiva, verificare la conformità di un giocattolo alle norme armonizzate che prevedono costose prove di laboratorio, mentre è invece possibile identificare immediatamente quei prodotti che non rispettano le norme relative all'apposizione del marchio CE, alle istruzioni per l'uso, agli avvisi e più in generale all'etichettatura del prodotto che, per loro stessa natura, sono palesi per l'osservatore;

che si può ragionevolmente dedurre che un importatore che non abbia rispettato neppure le più elementari norme relative all'etichettatura dei giocattoli abbia, con ogni probabilità, ignorato l'intera struttura di verifica e controllo che richiede l'intervento di costosi consulenti e laboratori accreditati a livello internazionale;

che è altresì evidente che giocattoli immessi sul mercato senza che siano rispettati i dettami della norma possono esporre il bambino a rischi anche gravi per la salute come ustioni, soffocamento e intossicazione;

che da notizie giunte allo scrivente sembrerebbe essersi incrementato il fenomeno della vendita di prodotti non regolarmente certificati e privi di qualità;

che a nulla sarebbero servite le denunce effettuate da aziende e rivenditori presso gli organi di competenza (Guardia di finanza e USL),

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere iniziative volte a prevedere un più incisivo coinvolgimento della Guardia di finanza nella vigilanza della distribuzione di prodotti, come i giocattoli, con particolare riferimento a quelli importati;

se, in riferimento al sistema dei controlli, non ritengano altresì opportuno valutare l'opportunità di assicurare una dotazione di personale addetto ai controlli in sintonia con il flusso di traffico commerciale, al fine

di evitare l'immissione di prodotti e giocattoli non conformi alle direttive comunitarie che potrebbero nuocere gravemente alla salute del bambino.

(4-07869)

DE PAOLI. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che nel corso del 2002 in un capannone industriale sito in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), in Via Miglioli 2, è stata avviata dalla società Siderplastgommelegno un'attività per lo stoccaggio di pneumatici usati senza le prescritte autorizzazioni;

che, nonostante tre ordinanze del Comune che vietavano il perdurare di tale attività, lo stoccaggio è proseguito realizzando, sino all'intervenuto sequestro dell'immobile e dell'area circostante, un accumulo, tuttora presente, di circa 2.000 tonnellate di pneumatici usati;

che, come evidenziato dal Comune, da cittadini e da associazioni, il permanere di questo accumulo costituisce una grave situazione di rischio;

che lo smaltimento di tale quantità di gomme comporta un onere di notevole entità (circa 300.000 euro) che, almeno in prima istanza, graverà sul Comune,

si chiede di conoscere:

per quali ragioni, nonostante le ordinanze del Comune e la mancanza delle autorizzazioni, l'attività di stoccaggio sia proseguita, riempiendo capannone e cortile di pneumatici usati;

quali interventi si intenda adottare per sostenere il Comune di Fiorenzuola nel reperimento dei fondi, vista l'entità della spesa necessaria per risolvere questa situazione ad elevato rischio;

se risulti che la ditta in oggetto, o ditte collegate, abbiano tenuto comportamenti analoghi altrove e quali archivi informativi siano previsti per evitare il ripetersi di danni all'ambiente ed alle comunità a causa di soggetti che spostano la loro attività di luogo in luogo.

(4-07870)

NIEDDU. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la Vitrociset Spa, a seguito dei tagli delle commesse operate nel settore della difesa valutabili per la Vitrociset in circa il 40% in meno dell'attività lavorativa, ha comunicato alle organizzazioni sindacali il ricorso a provvedimenti relativi all'occupazione diretta ed indiretta del gruppo;

in particolare suscita forte preoccupazione ed allarme il rischio che l'attività dello stabilimento Vitrociset di Macchiareddu venga definitivamente compromessa indebolendo ulteriormente il sistema produttivo della Sardegna,

si chiede di sapere:

se e quali interventi il Ministro ritenga utile adottare per salvaguardare il patrimonio professionale e produttivo rappresentato dallo stabilimento Vitrociset di Macchiareddu;

se, a tal fine, non ritenga utile la convocazione di un urgente apposito incontro presso il proprio Dicastero di tutti i soggetti interessati (Vitrociset, organizzazioni sindacali, Regione Sardegna, forze armate).

(4-07871)

FRAU. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27/9/2004 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 16/9/2004, «Individuazione di ulteriori immobili di pregio», che ha inserito in una delle categorie prescelte (Immobili in centro storico – zona A – non degradati) anche l'immobile di proprietà dell'INAIL situato in Verona, Corso Cavour n. 6 e Vicolo Riva S.Lorenzo n. 1;

in virtù di tale decreto gli immobili così inclusi vengono trasferiti alla S.C.I.P. (Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl), creata per valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico;

il Direttore Regionale Veneto dell'INAIL dott. Mangano ai primi di ottobre, in occasione di una sua visita alla sede provinciale dell'INAIL di Verona, ha affermato che l'inclusione nel decreto interministeriale degli immobili di Verona sopra citati è frutto di errore e che gli stessi non verranno mai venduti, anzi saranno oggetto di ulteriore ristrutturazione, trasformando ad uso uffici ed ambulatori l'intera ala sita in Vicolo Riva S. Lorenzo n. 1, sin qui per 15/16 adibita ad appartamenti;

lo stesso Direttore Regionale del Veneto ha affermato, sempre nella medesima sede, che presto saranno trasferiti *pro tempore* in altro loco tutti gli uffici siti in Corso Cavour n. 6, per permettere un'integrale ristrutturazione degli stessi ed una contemporanea trasformazione (con cambio di destinazione d'uso) degli appartamenti di un'intera ala dell'immobile di Vicolo Riva S.Lorenzo n. 1;

sono in fase avanzata una serie di azioni esecutive di sfratto nei confronti di alcuni inquilini (taluni in vigenza di contratto) proprio per agevolare tale opera di trasformazione;

sono stati trasferiti nell'ala prospiciente due inquilini dell'ala oggetto di trasformazione secondo le intenzioni dell'INAIL, in maniera del tutto discrezionale e senza rispettare i ben precisi criteri stabiliti per l'assegnazione di immobili di pregio oggetto di locazione (asta pubblica per merito reddituale),

si chiede di sapere:

se quanto dichiarato dal Direttore Regionale del Veneto dott. Mangano corrisponda a verità e come tali affermazioni, nonchè le azioni in corso da parte dell'INAIL di Verona, possano conciliarsi con gli effetti del decreto interministeriale citato in premessa;

come i lavori in programma possano conciliarsi con la posizione di non disponibilità espressa dal Comune di Verona ad autorizzare cambi di destinazione d'uso di tale portata (ben 15 appartamenti), considerata anche la rilevanza sociale dell'alta tensione abitativa nel Comune stesso, dove sono in corso oltre mille cause di sfratto nonché la manifestata volontà

di esportare fuori dal Centro tutti gli uffici pubblici catalizzatori di traffico;

come tali comportamenti amministrativi si concilino con le norme volte alla riduzione della spesa pubblica, alla corretta e sostanziale tutela del cittadino e dell'utilizzatore dei servizi, anche con la collocazione degli stessi in zone idonee e non sovraffollate;

se nella gestione di questa operazione, di cui gli stessi interessati subiscono le conseguenze senza precise informazioni, siano applicati i criteri di corretta amministrazione, di trasparenza, di *par condicio* tra gli interessati, senza favoreggiamenti o diversi trattamenti;

se il Ministro in indirizzo ritenga che la gestione dell'INAIL nel concreto, e non solo nelle affermazioni di principio, corrisponda alle direttive del Governo ed allo spirito della legislazione vigente.

(4-07872)

€ 13,44